

L'Estensore:

**dott. ing. Ruggero Rigoni**

iscritto al n. 1023  
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza

Collaborazione tecnica:

**dott. ing. Gianluca Antonio Rigoni**

iscritto al n. 3483  
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza

Il Proponente:

**Provincia di Vicenza  
Comune di Romano d'Ezzelino**



**S.E.A. s.r.l.**

Via Emilio Segrè, 14 - 36034 Malo (VI)

P.IVA 02776930246

Tel. +39 0445 1922171

Fax +39 0445 581381

www.seaecoservizi.it - info@seaecoservizi.it

# **STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

relativo al progetto di un

## **IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)**

in

*Via Nardi, n.50 in Comune di Romano d'Ezzelino*

**Provincia di Vicenza**

**Relazione Generale**

**2A**

elaborato:

**SIA**

data:

**Maggio 2016**

**STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE ING. RUGGERO RIGONI**

Via Divisione Folgore, n. 36 - 36100 VICENZA

Tel.: 0444.927477 - email: rigoni@ordine.ingegneri.vi.it

## Indice della Relazione Generale dello Studio di Impatto Ambientale

<b>0. PRESENTAZIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>1. VERIFICA DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA V.I.A. ....</b>	<b>4</b>
<b>2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....</b>	<b>10</b>
2.1 NORMATIVA DI SETTORE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI .....	11
2.2 NORMATIVA RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE .....	15
2.2.1 V.I.A. in sede Statale e V.I.A. in sede Regionale (Provinciale) .....	16
2.2.2 Procedura di V.I.A. in sede Regionale (Provinciale) .....	18
2.3 INQUADRAMENTO PROCEDURALE DEL PROGETTO .....	23
<b>3. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE .....</b>	<b>25</b>
<b>4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....</b>	<b>28</b>
4.1 L'ATTIVITÀ DI RECUPERO ESISTENTE .....	28
4.2 FINALITÀ DEL PROGETTO .....	30
4.3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO IN PROGETTO .....	30
4.3.1 Trattamento apparecchiature con tubi a raggi catodici ("linea 1") .....	31
4.3.2 Smontaggio dei R.A.E.E. ("linea 2") .....	34
4.3.3 Messa in riserva di R.A.E.E. contenenti C.F.C. e delle batterie al piombo ("linea 3") .....	35
4.3.4 Recupero del vetro da pannelli fotovoltaici ("linea 4") .....	35
4.3.5 Recupero del Silicio e dei metalli ("linea 5") .....	37
4.4 POTENZIALITÀ E CAPACITÀ MASSIME DELL'IMPIANTO DI RECUPERO .....	40
4.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA NELLA CONFIGURAZIONE DI PROGETTO .....	40
4.6 RETE IDRICA DELL'IMPIANTO .....	41
4.7 ANTINCENDIO.....	42
<b>5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>44</b>
5.1 ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE CONSIDERATI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....	45
5.2 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI.....	49
5.3 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.).....	53
5.3.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente.....	54
5.3.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato.....	56
5.4 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.).....	62
5.5 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) .....	63
5.6 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.).....	67
5.6.1 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Romano d'Ezzelino.....	68
5.6.2 Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Romano d'Ezzelino.....	72
<b>6. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.....</b>	<b>75</b>
<b>7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE .....</b>	<b>88</b>
7.1 DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE .....	89
7.1.1 Inquadramento generale del sito di progetto .....	90
7.1.2 Il Sistema Viario.....	91
7.1.3 Atmosfera - Clima .....	101
7.1.4 Suolo - Sottosuolo .....	108

7.1.5	Idrogeologia - Acque Sotterranee .....	112
7.1.6	Idrografia - Acque Superficiali .....	117
7.1.7	Clima Acustico .....	124
7.1.8	Vegetazione, Flora e Fauna .....	126
7.1.9	Paesaggio .....	129
7.1.10	Salute Pubblica .....	129
7.1.11	Traffico, trasporti .....	130
7.1.12	Attività Socio-Produttive .....	131
7.2	METODO DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI .....	132
7.3	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE .....	134
7.3.1	Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate .....	136
7.3.2	Stima degli impatti .....	141

---

# STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

relativo ad un

**IMPIANTO DI RECUPERO DI R.A.E.E.**

*in*

**Comune di Romano d'Ezzelino**

*PROVINCIA DI VICENZA*

---

## RELAZIONE GENERALE

<b>0. PRESENTAZIONE</b>
-------------------------

Nella propria sede di Via E. Segrè n. 14, in Comune di Malo, S.E.A. s.r.l. gestisce un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (R.A.E.E.).

L'azienda si occupa di recupero dei R.A.E.E. sin dal 2001, inizialmente come UNISTAR s.n.c. a Schio (VI) dove l'attività veniva svolta in regime "semplificato" (di comunicazione) e successivamente (con l'attuale ragione sociale) a Malo, dove si è trasferita, nel 2003, in una porzione di fabbricato industriale a tuttoggi occupata.

Nell'impianto di Malo, oltre alla messa in riserva dei rifiuti, vengono effettuate operazioni di smontaggio e separazione della componentistica di apparecchiature elettriche / elettroniche (R.A.E.E.), operazioni di recupero del vetro dei tubi raggio-catodici (dei monitor), operazioni di smontaggio e recupero del vetro da pannelli fotovoltaici non pericolosi, la macinazione e selezione meccanica per il recupero del Silicio dai pannelli fotovoltaici e dei metalli dai cavi elettrici e dai rifiuti esitati dalle operazioni di smontaggio.

Per l'impianto di Malo, la Provincia di Vicenza ha rilasciato il provvedimento di A.I.A. (il cui più recente aggiornamento è rubricato al n. 5/2014 del 25/06/14) per i seguenti quantitativi massimi:

- rifiuti in ingresso: 100 t/giorno;
- rifiuti in trattamento: 70 t/giorno - 14.000 t/anno;
- messa in riserva rifiuti in ingresso: 215 t (di cui 133 t di rifiuti pericolosi e 82 t di rifiuti non pericolosi);
- deposito (temporaneo) rifiuti prodotti: 310 t (di cui 64 t di rifiuti pericolosi e 246 t di rifiuti non pericolosi);
- deposito M.P.S.: 250 t.

Recentemente S.E.A. s.r.l. ha raggiunto un accordo di collaborazione con COBAT (Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo), un Consorzio Obbligatorio nato nel 1988 per la raccolta delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi, oggi consorzio “multifiliera” per la raccolta di tutte le categorie di pile e accumulatori esausti, di R.A.E.E. e di altri rifiuti provenienti da attività di autoriparazione e autodemolizione, rifiuti che S.E.A. s.r.l. si è impegnata a raccogliere, in ambito locale, per conto di COBAT.

In ragione della limitatezza dello spazio disponibile presso l’attuale proprio impianto di Malo, l’azienda ha valutato l’opportunità di trasferirsi in altro sito, anche al fine di riorganizzare e consolidare la propria attività oltreché poter svolgere il nuovo servizio a favore degli utenti COBAT. A tal proposito S.E.A. s.r.l. ha individuato, per la sua collocazione ottimale, un capannone sito in Via Nardi in Comune di Romano d’Ezzelino.

Gli interventi necessari per poter trasferire l’attività di S.E.A. s.r.l. nel nuovo sito di Romano d’Ezzelino sono obiettivamente minimali, riducendosi in buona sostanza all’installazione dei macchinari che compongono le linee di trattamento dello stabilimento di Malo e dei relativi presidi a tutela dell’ambiente di lavoro e dell’ambiente esterno, con interventi “corollari” quali la predisposizione delle nuove aree e attrezzature ausiliarie funzionali alle linee di recupero ed una riorganizzazione delle aree di messa in riserva dei rifiuti in ingresso e di deposito intermedi di lavorazione, rifiuti prodotti (da destinare a Terzi) e Materie Prime Secondarie, il tutto per assicurare la massima funzionalità dell’impianto. Non sono richiesti e non vengono previsti interventi strutturali e nemmeno modifiche alle strutture e/o infrastrutture esistenti del fabbricato.

Il progetto di trasferimento dell’attività di S.E.A. s.r.l. si configura come un nuovo impianto di cui al *punto 7, lett. z.a*: “... recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni ... di cui all’allegato C, lettere da R2 a R9 ...” e *lett. z.b*: “... recupero di rifiuti non pericolosi ... mediante operazioni ... di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9 ...” dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.. La normativa vigente, per gli impianti elencati nel succitato Allegato, prevede soltanto l’obbligo di espletare la procedura di verifica di assoggettabilità; tuttavia, per il progetto in parola, in quanto concernente di fatto un nuovo impianto di recupero di rifiuti anche pericolosi, anche al fine di ottimizzare i tempi di approvazione, si è scelto di assoggettarsi direttamente alla procedura di *Valutazione di Impatto Ambientale*, sfruttando la

facoltà di presentare il progetto (nella forma definitiva) con le modalità di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/16 secondo cui, per iniziativa del Proponente, può essere attivato un procedimento unitario per il riconoscimento della compatibilità ambientale e la contestuale approvazione del progetto stesso.

L'impianto di S.E.A. s.r.l. rientra inoltre al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., segnatamente quale "*... impianto di recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso a ... rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici*" e pertanto deve essere presentata (anche) apposita istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Con queste premesse, S.E.A. s.r.l. ha affidato allo scrivente Studio l'incarico professionale per la redazione del progetto dell'impianto (di recupero) nella sua forma definitiva, da proporre contestualmente allo Studio di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 4/16 e ss.mm.ii., per l'approvazione con la procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., e alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

## **1. VERIFICA DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA V.I.A.**

La V.I.A. nasce e viene introdotta inizialmente negli U.S.A., con la denominazione di “Environmental Impact Statement” (E.I.S.) e scaturisce sostanzialmente dalla constatata insufficienza dell'analisi “costi/benefici” nel prevedere gli effetti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, spesso non facilmente monetizzabili, provocati dagli interventi antropici.

Successivamente anche l'Europa ha abbracciato questo metodo, dapprima come supporto decisionale, poi come strumento fondamentale per l'impiego ottimale delle risorse, naturali e umane, utile non solo quale controllo dell'ambiente ma anche per approfondire e migliorare l'efficienza delle scelte progettuali.

La normativa in materia di V.I.A. (in particolare nel nostro Paese) è relativamente recente e ancora in fase di evoluzione: essa viene via via aggiornata sia per tener conto di aspetti ambientali precedentemente non considerati con sufficiente attenzione, sia per la necessità di recepire progressivamente i contenuti delle Direttive Europee. La normativa nazionale si è particolarmente arricchita negli ultimi anni con le disposizioni relative ai progetti delle opere elencate nell'allegato II della direttiva comunitaria con delega alle Regioni.

In particolare la Regione del Veneto si è dotata della Legge Regionale 26 Marzo 1999, N.10 e ss.mm.ii. con la quale ha disciplinato e normato la valutazione di impatto ambientale per i progetti di competenza regionale (e provinciale), suddividendoli in 8 allegati. La norma regionale ha mantenuto la sua efficacia anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. N. 152/06 che fin dalla sua versione originaria, dando attuazione alla legge-delega N. 308/04, nella parte seconda, reca la disciplina relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e per l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.-IPPC)”.

Peraltro, sempre in attuazione della legge-delega N. 308/04, è stato emanato il D.Lgs. N. 04/08 (il cd. “secondo correttivo ambientale”), entrato in vigore il 13/02/08, che ha sostituito l'intera parte seconda dell'originario D.Lgs. 152/06 ed i relativi allegati. Il titolo I della parte seconda del D.Lgs. N. 152/06, così come sostituita dal D.Lgs. N. 04/08, ha (ri)disciplinato i principi generali della materia, individuando (fra l'altro) i progetti soggetti alla procedura di V.I.A. (quelli compresi negli allegati II, III, IV) e introducendo, per così dire, una novità per determinati progetti (in particolare quelli rientranti nell'allegato IV) relativamente ai quali viene previsto (art. 20) il previo svolgimento di una “verifica di assoggettabilità” a termine della quale l'Autorità competente (per la V.I.A.) si esprime sulla necessità o meno della V.I.A..

A fronte delle modifiche introdotte dal “secondo correttivo ambientale”, la Regione del Veneto avrebbe dovuto provvedere nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore e cioè entro il 13/02/09, ad adeguare (“tarare”) la propria normativa, la qual cosa è avvenuta solo all’inizio del corrente anno con la Legge Regionale N. 4/16 del 18/02/16, recante disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (e di Autorizzazione Integrata Ambientale). La L.R. N. 4/16 ha ridefinito la ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di V.I.A. e A.I.A., abrogando la precedente L.R. N. 10/99 e demandando alla Giunta Regionale l’individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di V.I.A. e la definizione della disciplina attuativa delle procedure di verifica di assoggettabilità e di V.I.A., anche in coordinamento con altri procedimenti quali il rilascio di A.I.A.. Nelle more dell’emanazione dei dispositivi attuativi di cui sopra, ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. N. 4/16, vengono ancora applicate le procedure di cui alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. (ancorché abrogata), per quanto compatibili con la disciplina prevista dalla Parte seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

Va peraltro ricordato che la L.R. N. 10/99 è stata più volte “adattata”, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. N. 152/06, al fine di raccorderla al meglio alle disposizioni statali, fin dal 2008, con diversi provvedimenti della Giunta Regionale di seguito rappresentati.

Con la D.G.R.V. N. 1998 del 22/07/08, la Regione del Veneto aveva deliberato di *“continuare ad applicare a far data dal 13/02/08, nelle more dell’adozione di un nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di V.I.A., in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del D.Lgs. N. 152/06, così come sostituito dal D.Lgs. N. 04/08, la Legge Regionale 26/03/99 n. 10 e ss.mm.ii.”*.

Il 27/01/09 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il disegno di legge concernente *“Modifiche ed integrazioni alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. - Disciplina dei contenuti e delle procedure di V.I.A. - in attuazione del D.Lgs. N. 152/06 come modificato dal D.Lgs. N. 04/08”*, senza riformare sostanzialmente la disciplina regionale in materia, procedendo ad un adeguamento della stessa mantenendone, nei limiti del possibile, i principi essenziali.

Nelle more di approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del suddetto disegno di legge, nel mese di febbraio 2009, la Giunta Regionale è intervenuta con DUE atti di indirizzo (la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e la D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09) applicativi in materia di V.I.A. di coordinamento della normativa regionale (la L.R. N. 10/99) con la norma nazionale, con i quali:

- sono state definite (sostanzialmente confermandole) le competenze (regionale e provinciale) con riferimento alle tipologie di interventi così come individuate negli allegati III e IV del “correttivo” anche comparandole (per quanto possibile) con le tipologie (corrispondenti) degli allegati alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. (Allegato B alla D.G.R.V. N. 327/09);

- sono state elencate le disposizioni della L.R. N. 10/99 non più applicabili a decorrere dal 13/02/09 riportando altresì (Allegato A alla D.G.R.V. N. 327/09) gli articoli (della L.R. N. 10/99) ancora applicabili a decorrere dal 13/02/09, fra i quali l'art. 23 concernente la "semplificazione amministrativa" che, per determinati progetti, consente al Proponente di avvalersi della facoltà di richiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, anche l'approvazione del progetto (nella forma definitiva).

Nel mese di Agosto 2010, sempre in attuazione della legge-delega N. 308/04, la normativa nazionale in materia di V.I.A. è stata ulteriormente arricchita a seguito dell'entrata in vigore (il 26/08/10) del D.Lgs. N. 128/10 (il cd. "terzo correttivo ambientale"), che ha ulteriormente modificato la parte seconda del D.Lgs. N. 152/06, introducendo all'interno della stessa la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) precedentemente regolamentata dal D.Lgs. N. 59/2005 e ss.mm.ii..

Sempre con l'intento di fornire indirizzi applicativi e di coordinare la "Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale" prevista dalla L.R. 10/99, alle numerose modifiche apportate alla Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii., in particolare a quelle introdotte dal D.Lgs. N. 128/10, la Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. n. 1539 del 27/09/2011, ha nuovamente ridisegnato la normativa di V.I.A. da applicare a livello regionale, coordinandola con la norma nazionale e definendone:

- l'ambito di applicazione, individuando le tipologie progettuali che devono essere sottoposte a procedure di V.I.A.;
- le autorità competenti, Province e Regione in funzione delle tipologie progettuali, confermando gli Organi tecnici competenti allo svolgimento dell'istruttoria (Commissione regionale V.I.A. e Commissioni provinciali V.I.A.);
- le modalità di coordinamento fra procedure di V.I.A. e di A.I.A., confermando quanto disposto con D.G.R.V. N. 1998 del 22 Luglio 2008;
- le modalità di presentazione al pubblico dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A.;
- gli articoli della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. non più applicabili, sostanzialmente mantenendo in vigore gli articoli relativi al campo di applicazione (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), le Autorità competenti (art. 4, commi 1, 2, 3, 4), gli Organi Tecnici istruttori (artt. 5 e 6), la presentazione al pubblico (art. 15), le modalità procedurali per l'espressione del giudizio di compatibilità (art. 19) e quelle riferite alla contestuale approvazione del progetto (art. 19 bis), le disposizioni previste per i progetti con impatto interregionale e transfrontaliero nonché quelli sottoposti a V.I.A. nazionale (artt. 20, 21, 22) e le modalità previste per la semplificazione amministrativa (artt. 23 e 24).

Con la D.G.R.V. N. 1539/2011 sono state infine abrogate e integralmente sostituite le precedenti D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e N. 327 del 17/02/09; in particolare, con le sezioni II e III dell'Allegato A alla D.G.R.V. N. 1539/11, è stato sostituito (seppure sostanzialmente confermandolo) il quadro sinottico riportante le corrispondenze fra le tipologie progettuali previste negli allegati della L.R. N. 10/99 e quelle indicate negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., con riparto delle competenze fra Regione e Province.

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 162 del 14/02/2011 e del D.Lgs. N. 221 del 17/12/2012, ossia a seguito delle ulteriori modifiche alla parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., che hanno definito nuove tipologie progettuali da sottoporre a Verifica di assoggettabilità (a V.I.A.) e a Valutazione di Impatto Ambientale, la Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. N. 575 del 03/05/2013, è nuovamente intervenuta in materia, aggiornando: l'ambito di applicazione, le Autorità competenti, le modalità di coordinamento fra V.I.A. ed A.I.A., le modalità di presentazione al pubblico e gli art. della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. non più applicabili, ossia ridefinendo ulteriormente quanto contenuto nella precedente D.G.R.V. N. 1359 del 29/09/2011, di fatto sostituita. Sono state in particolare inserite, nel corpo della norma regionale in materia di V.I.A. (la L.R. 10/99 e ss.mm.ii.), le nuove tipologie progettuali introdotte (a livello nazionale) dai citati D.Lgs. N. 162 del 14/02/2011 e D.Lgs. N. 221 del 17/12/2012 ed anche le tipologie progettuali facenti capo a grandi strutture di vendita (grandi centri commerciali e parchi commerciali) che la Regione Veneto, con L.R. N. 28/12/2012, N. 50 (recante *"Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto"*) ha previsto siano sottoposte a procedure di V.I.A.. La D.G.R.V. N. 575 del 03/05/2013, in particolare con le sezioni II e III dell'Allegato A, ha provveduto quindi ad aggiornare (ulteriormente) il precedente quadro sinottico riportante le corrispondenze fra le tipologie progettuali di cui agli allegati della L.R. N. 10/99 e quelle indicate negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., con riparto delle competenze fra Regione e Province (sostituendo il quadro sinottico compreso nella precedente D.G.R.V. N. 1359 del 29/09/2011), per quant'altro confermando le disposizioni della L.R. N. 10/99 riguardanti: campo di applicazione (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), le Autorità competenti (art. 4, commi 1, 2, 3, 4), gli Organi Tecnici istruttori (artt. 5 e 6), la presentazione al pubblico (art. 15), le modalità procedurali per l'espressione del giudizio di compatibilità (art. 19) e quelle riferite alla contestuale approvazione del progetto (art. 19 bis), le disposizioni previste per i progetti con impatto interregionale e transfrontaliero nonché quelli sottoposti a V.I.A. nazionale (artt. 20, 21, 22) e le modalità previste per la semplificazione amministrativa (artt. 23 e 24).

La disciplina nazionale in materia di V.I.A. (Parte II del D.Lgs. n. 152/06) è stata successivamente modificata con l'entrata in vigore della Legge N. 98/13, delle Leggi NN. 9 e 116 del 2014 e del D.Lgs. N. 46/14; questi puntuali interventi hanno però semplicemente rivisitato e/o meglio definito alcune parti della normativa nazionale, senza modificarne la sostanza; in particolare l'ultimo intervento legislativo, il D.Lgs. N. 46/14, che ha essenzialmente

ridisegnato la disciplina dell'A.I.A. (introdotta col D.Lgs. N. 128/10), è intervenuto marginalmente sulla disciplina della V.I.A., unicamente al fine di raccordare le due discipline (quella dell'A.I.A. – modificata – e quella della V.I.A. – pressoché invariata), senza sostanziali modifiche di quest'ultima.

Come già detto, all'inizio del corrente anno, la Regione del Veneto ha abrogato la L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. con l'emanazione della Legge Regionale N. 4/16 del 18/02/16, che ha ridisegnato la normativa di V.I.A. a livello regionale, coordinandola con la norma nazionale e definendone:

- l'ambito di applicazione, individuando le tipologie progettuali che devono essere sottoposte a procedure di V.I.A.;
- le autorità competenti, Province e Regione, in funzione delle tipologie progettuali, individuando nel Comitato tecnico V.I.A. l'organo tecnico-istruttorio competente allo svolgimento delle istruttorie in materia di V.I.A. (Comitato tecnico regionale V.I.A. e Comitati tecnici provinciali V.I.A.);
- la ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di V.I.A. e A.I.A.;
- le modalità di coordinamento fra procedura di V.I.A. e altri procedimenti, quali l'autorizzazione o l'approvazione del progetto e il rilascio dell'A.I.A.;
- le modalità di presentazione al pubblico dei progetti da sottoporre alla procedura di V.I.A..

La L.R. N. 4/16 demanda alla Giunta regionale il compito di definire, con futuri atti di indirizzo, la pertinente disciplina attuativa delle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, pure in coordinamento con altri procedimenti quali l'autorizzazione o l'approvazione del progetto e il rilascio dell'A.I.A.. La Regione e le Province dovranno quindi attivarsi per individuare la pertinente struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure di V.I.A. istituendo quindi il Comitato tecnico V.I.A. previsto dalla Legge Regionale. Nelle more degli adempimenti in parola, ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. N. 4/16, viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii., con riferimento alla nuova ripartizione delle competenze V.I.A.-A.I.A. indicata nella nuova Legge Regionale (Allegati A e B alla L.R. N. 4/16).

Ne consegue che ad oggi l'obbligatorietà della V.I.A. per un determinato progetto deve essere verificata alla luce di quanto disciplinato dalla parte seconda del D.Lgs. N. 152/06 (così come modificata dai vari successivi correttivi ambientali), tenendo conto delle disposizioni attuative della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R.V. N. 575 del 03/05/2013, per quanto compatibili con la L.R. N. 4/16.

Il progetto oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale, che attiene ad un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - R.A.E.E. (ancorché trattasi di trasferimento di un impianto esistente-autorizzato), ai sensi di quanto stabilito nella parte seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., rientra fra quelli compresi

in allegato IV e in particolare al punto 7., lett. z.a) *“impianti di ... recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui ... all'allegato C, lettere da R2 a R9 ...”*, cui corrisponde la tipologia prevista al punto 7., lettera z.a1) della sezione A2 dell'Allegato A alla L.R. N. 4/16, per la cui fattispecie è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza provinciale.

Per quanto sopra, se da un lato sarebbe legittimo (ai sensi della norma vigente) attivare (soltanto) la procedura di “verifica di assoggettabilità”, per altro verso (anche in caso di esito favorevole - intervento non assoggettabile) permarrrebbe la necessità di attivare successivamente la procedura di “approvazione del progetto” ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

Poiché il trasferimento riguarda un impianto che tratta rifiuti pericolosi con una capacità di recupero prossima a 100 t/giorno e ritenendo improbabile un esito di non assoggettamento alla procedura di V.I.A., anche in ragione di un'ottimizzazione dei tempi richiesti per ottenere l'autorizzazione, si è ritenuto conveniente sottoporsi direttamente alla procedura di V.I.A. (la cui autorità competente è la Provincia di Vicenza secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. N. 4/16) avvalendosi della facoltà di presentare il progetto (nella forma definitiva) con le modalità di cui all'art. 11 della L.R. N. 4/16 secondo cui, per iniziativa del Proponente, può essere attivato un procedimento unitario per la valutazione di impatto ambientale e la contestuale approvazione del progetto stesso richiedendo, oltre al giudizio di V.I.A., l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

## 2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

In termini generali, la gestione dei rifiuti, ivi compreso il loro recupero, è disciplinata:

- a livello statale:
  - dal D.Lgs. 03/04/06, N. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” - parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (parte IV significativamente rivisitata con l’entrata in vigore del cosiddetto “quarto correttivo ambientale” ossia il D.Lgs. N. 205 del 03/12/2010);
  - dal D.M. 05/02/98 come modificato e integrato dal D.M. 05/04/06, N. 186: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- a livello regionale Veneto, dalla Legge 21/01/00, N. 3, recante “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” (con la quale la normativa veneta è stata conformata al previgente D.Lgs. N. 22/97), la cui vigenza è stata confermata, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. N. 152/06, con la D.G.R. Veneto n. 2166 del 11/07/06.

Come già detto al paragrafo precedente, peraltro, l’approvazione di progetti quali quello cui si riferisce il presente studio è subordinata

non solo al rispetto della normativa (statale e regionale) sulla gestione dei rifiuti,

ma anche alla previa valutazione del relativo impatto ambientale, secondo quanto disposto dalla parte seconda del D.Lgs. N. 152/06 (così come modificata sostanzialmente dai D.Lgs. N. 04/08, D.Lgs. N. 128/10, D.Lgs. N. 162/11 e D.Lgs. N. 221/2012), dalla L.R. N. 4/16 e dalle disposizioni della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. per quanto “transitoriamente” compatibili (con la L.R. N. 4/16).

Nel seguito e preliminarmente allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) vero e proprio articolato in:

- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO;
- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE;
- QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE,

anche in considerazione dei contenuti divulgativi che deve avere lo SIA per consentire una qualificata e produttiva partecipazione del pubblico, è parso utile inserire una breve sintesi di inquadramento normativo costituente una sorta di

- Quadro di Riferimento Normativo.

## 2.1 Normativa di Settore per la Gestione dei Rifiuti

---

Con il D.Lgs. N. 152/06 è stata abrogata e sostituita praticamente tutta la disciplina previgente in materia, salvo in particolare:

- le «disposizioni specifiche particolari o complementari ... adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti» (art. 177, comma 1 del D.Lgs. N. 152/06);
- nonché, sino all'adozione di quelle di attuazione del medesimo D.Lgs. N. 152/06, «le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti» (art. 265, comma 1 del D.Lgs. N. 152/06).

Con il D.Lgs. N. 284 del 08/11/2006 (il cosiddetto “primo correttivo ambientale”) è stato abrogato l'art. 207 del D.Lgs. N. 152/06 ed è stato ricostituito l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, a cui sono state attribuite (restituite) le stesse funzioni previste dall'art. 26 del previgente D.Lgs. N. 22/97.

Con il D.Lgs. N. 04/2008 (il cosiddetto “secondo correttivo ambientale”) sono state (ulteriormente) apportate alcune modifiche alla parte IV del D.Lgs. N. 152/2006 (rifiuti e bonifiche) ed in particolare:

- è stato reintrodotta l'obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti presso le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura (modifica all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- è stato reintrodotta l'obbligo della comunicazione annuale dei rifiuti (M.U.D.) anche per i produttori (iniziali) di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, con esclusione delle imprese e degli enti con meno di 10 dipendenti (modifica art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- è stata riformulata la norma che regolamentava le modalità di iscrizione, in apposita sezione, delle imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché delle imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi in quantità che non eccedano 30 kg/giorno o 30 l/giorno (modifica art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006);
- è stato inserito il nuovo art. 181-bis dedicato alla definizione delle “*materie prime, sostanze e prodotti secondari*”;
- è stata riformulata la definizione di “*sottoprodotto*” (modifica art. 183, comma 1 lettera p), del D.Lgs. 152/2006);
- è stata totalmente riscritta la disciplina delle “*terre e rocce da scavo*”;

- sono stati ridefiniti i criteri di “*assimilabilità*” dei rifiuti ai “*rifiuti urbani*” (modifica all’ art. 195, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006);
- è stata individuata nella “*Provincia*” l’autorità destinataria della comunicazioni di inizio attività e competente per l’iscrizione e la tenuta del “*registro delle imprese che effettuano attività di recupero in regime semplificato*” (modifica agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006).

Con la Legge del 25 Febbraio 2010, n. 136 sono state apportate alcune modifiche all’art. 137 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 04/2008).

Con il D.Lgs. N. 128 del 29/06/2010 (il cosiddetto “terzo correttivo ambientale”) sono state apportate modifiche alla Parte I (“Disposizioni comuni e principi generali”), alla Parte II (“Procedure per la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”) e alla Parte V (“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”) del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 04/2008).

Con il D.Lgs. N. 205 del 03/12/2010 (il cosiddetto “quarto correttivo ambientale”) sono state apportate consistenti modifiche alla parte IV del D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. (rifiuti e bonifiche); tra le modifiche introdotte sono da sottolineare, in particolare, le seguenti:

- è stata introdotta la responsabilità estesa del produttore del rifiuto (introduzione dell’art. 178 bis e modifiche all’art. 188);
- è stato riformulato, con maggior chiarezza, l’ordine gerarchico delle azioni (operazioni) di gestione dei rifiuti (modifica all’art. 179) così definito:
  - 1) Prevenzione,
  - 2) Preparazione per il riutilizzo,
  - 3) Riciclaggio,
  - 4) Recupero di altro tipo (compreso quello energetico),
  - 5) Smaltimento;

per ciascuna azione sono state inoltre introdotte e/o ridefinite (modifiche agli artt. 180, 181 e 182 ed introduzione degli artt. 180 bis e 182 bis) le iniziative che dovranno intraprendere le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali al fine di promuovere e regolamentare le azioni stesse;

- sono state ampliate e modificate le definizioni di cui al previgente art. 183;
- sono stati eliminati dall’elenco dei rifiuti speciali (modifiche all’art. 184):
  - i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti,

- i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso,
- il combustibile da rifiuti;
- è stata specificata compiutamente la definizione di “sottoprodotto” e sono stati definiti i criteri mediante i quali un materiale “perde” la qualifica di rifiuto ed assume quella di “sottoprodotto” (introduzione degli artt. 184 bis e 184 ter);
- è stata ridefinita tutta la previgente normativa in merito alle “Terre e rocce da scavo” (modifiche agli artt. 183, 185 e 186 ed introduzione degli artt. 184 bis e 184 ter);
- sono state apportate alcune modifiche alle previgenti disposizioni in merito ai seguenti aspetti:
  - “Oneri dei produttori e detentori” dei rifiuti (modifiche all’art.188),
  - “Catasto dei rifiuti” (modifiche all’art. 189),
  - “Registri di carico e scarico” (modifiche all’art. 190),
  - “Trasporto dei rifiuti” e “Spedizioni transfrontaliere” (modifiche agli artt. 193 e 194),e sono state introdotte nuove disposizioni in materia di “Controllo della tracciabilità dei rifiuti” (introduzione dell’art. 188 bis) e di “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)” (introduzione dell’art. 188 ter);
- sono state apportate sostanziali modifiche al previgente art. 212, che istituisce l’”Albo nazionale dei gestori ambientali” e specifica le attività con obbligo di iscrizione e le modalità di iscrizione;
- sono state dettate nuove disposizioni per quanto riguarda gli “Oli usati” e la “Comunicazione alla Commissione UE” (introduzione dei nuovi artt. 216 bis e 216 ter) e modificato quanto precedentemente disposto in merito ai rifiuti da manutenzione fognaria (modifica all’art. 230);
- sono state introdotte nuove “sanzioni” (nuovi art. 260 bis e 260 ter).

Con il D.Lgs. N. 219 del 10/12/2010 sono state apportate alcune modifiche ed introdotte nuove disposizioni in materia di “Tutela delle acque dall’inquinamento” (Parte III - Sezione II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.) senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 205/2010).

Per quanto concerne la normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti, non si sono registrate, dalla fine del 2010 ad oggi, altre sostanziali modifiche salvo considerare l’introduzione delle procedure di stoccaggio geologico della CO<sub>2</sub>, di cui al D.Lgs. N. 162/2011, una marginale rivisitazione degli obblighi e delle sanzioni relativi alla tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti, introdotte dal D.Lgs. N. 121 del 07/07/2011 in previsione dell’entrata a regime

del S.I.S.T.R.I. (poi sospesa con D.L. 22/06/2012 n. 83 e Legge n. 134 del 07/08/2012 e recentemente riattivata con D.L. 31/08/2013, n. 101) ed infine la modifica dell'Allegato C (alla parte IV del D.Lgs. N. 152/06) introdotta dal D.M. 07/08/2013. Recentemente, nel 2014, vi sono stati anche altri interventi normativi, comunque non particolarmente significativi per quanto riguarda la disciplina della gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06), e nello specifico: la Legge n. 116 del 2014, che ha apportato alcune modifiche al Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti - della Parte IV del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., in particolare per quanto riguarda gli impianti di gestione dei pneumatici fuori uso, degli olii usati, del polietilene e dei rifiuti prodotti da attività agricole, da operazioni di dragaggio e da aree militari, ed il D.Lgs. N. 46/2014, che modificando la disciplina relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ha provveduto a raccorderla con quella (autorizzatoria) relativa alla gestione dei rifiuti, introducendo nella parte IV del D.Lgs. N. 152/06 il titolo III-bis relativo all'incenerimento e al co-incenerimento dei rifiuti.

In dettaglio, i principali testi normativi di riferimento in materia di disciplina generale della gestione dei rifiuti sono i seguenti:

- D.Lgs. N. 152/06 - parte IV, così come modificato dai “correttivi ambientali”;
- D.Lgs. N. 152/06 - parte II – Titolo III bis, così come modificato dai “correttivi ambientali”, per le attività di gestione rifiuti rientranti nella disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- D.M. 5 febbraio 1998 come modificato e integrato dal D.M. 05/04/06, N. 186, relativo al recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
- D.M. 12 giugno 2002, n. 161, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;
- D.M. 1 aprile 1998, n. 145, relativo al formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- D.M. 1 aprile 1998, n. 148, relativo ai registri di carico e scarico;
- D.M. 28 aprile 1998, n. 406, relativo all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- D.Lgs. 24 giugno 2003, N. 209 relativo ai veicoli fuori uso;
- D.Lgs. 25 luglio 2005, N. 151 relativo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- D.Lgs. 13 gennaio 2003, N. 36 relativo alle discariche di rifiuti;
- D.Lgs. 11 maggio 2005, N. 133 relativo all'incenerimento dei rifiuti;
- Legge 23/03/2001, n. 93 contenente disposizioni in campo ambientale;
- Legge 21/12/2001, N. 443, per la parte relativa (art. 1, comma 15) all'adeguamento delle autorizzazioni e delle iscrizioni relative ad attività di smaltimento, di recupero e di trasporto;

- leggi ed altre disposizioni regionali di adeguamento o comunque complementari al previgente D.Lgs. N. 22/1997 ed ai relativi decreti di attuazione, vale a dire, nel Veneto, Legge Regionale n. 3/2000.

Vanno inoltre ricordate le norme tecniche e regolamentari destinate ad essere sostituite ma che temporaneamente mantengono la loro efficacia e, in particolare, la Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984, per le parti compatibili con la nuova normativa e non ancora oggetto di nuova regolamentazione (art. 265, comma 1 del D.Lgs. N. 152/06).

Devono essere infine considerate le norme vigenti che ineriscono la classificazione e la codifica dei rifiuti conformemente alla classificazione “C.E.R.”, ossia la Legge 116 dell’11/08/2014 recante “disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale, ....” che sostanzialmente introduce nella normativa ambientale italiana la Decisione della Commissione UE 955/2014/CE (Elenco dei rifiuti) ed il Regolamento 1357/2014/UE (caratteristiche di pericolo dei rifiuti) direttamente applicabili, senza necessitare di atti formali di recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale.

## **2.2 Normativa riguardante la Valutazione di Impatto Ambientale**

L’incipit normativo della Valutazione di Impatto Ambientale in Europa si è avuto con la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (successivamente modificata nel 1997), che ha fatto da principale riferimento per tutte le Leggi in materia, definendo alcuni principi fondamentali, di seguito riassunti:

- Integrazione procedurale. I progetti che possono avere un effetto rilevante sull’ambiente devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale integrando le esistenti procedure di autorizzazione alla realizzazione dell’opera.
- Campo di applicazione. La direttiva comprende due allegati che elencano diverse tipologie progettuali. I progetti compresi nelle tipologie elencate nell’allegato I devono in ogni caso essere sottoposti a V.I.A.; per i progetti compresi nell’allegato II gli Stati membri, in relazione a particolari condizioni territoriali, possono stabilire criteri e soglie per individuare quali categorie progettuali devono essere sottoposte alla procedura.
- Informazioni ambientali. Attraverso la V.I.A. devono essere identificati, descritti e valutati gli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull’ambiente.
- Informazione del pubblico. L’iter procedurale deve prevedere un adeguato processo di informazione e consultazione del pubblico i cui pareri devono essere tenuti in debita considerazione.

- Tiering. Il processo di informazione e consultazione deve essere esteso a tutte le autorità eventualmente interessate e competenti in materia di ambiente, nonché agli Stati membri interessati.
- La decisione e la sua pubblicità. Le informazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, le risultanze delle procedure di consultazione delle autorità competenti e della partecipazione del pubblico devono essere considerate al momento del rilascio dell'autorizzazione. La decisione, le motivazioni della stessa ed eventuali prescrizioni o condizioni devono essere messe a disposizione del pubblico e delle autorità interessate.

La direttiva 85/337/CEE ha rappresentato la linea guida che tutti gli Stati membri hanno considerato nella stesura delle rispettive norme.

In Italia, l'introduzione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, prevista dalla direttiva 85/337/CEE, risale

- all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente,
- ed ai relativi provvedimenti ministeriali di attuazione.

### ***2.2.1 V.I.A. in sede Statale e V.I.A. in sede Regionale (Provinciale)***

---

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, erano state individuate le opere che, «in attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale», dovevano essere sottoposte a valutazione in sede statale secondo la procedura, i criteri e le norme tecniche dalle medesime norme previsti. I progetti, opere ed interventi al tempo individuati e sottoposti a V.I.A. statale essenzialmente corrispondevano a quelli previsti nella versione originaria dell'allegato I alla direttiva 85/337/CEE.

Successivamente, ma sempre «in attesa della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale», con l'articolo 40 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993»), è stato demandato al Governo il compito di definire, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, «condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione [da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano] della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE».

In attuazione dell'articolo 40 della legge n. 146/1994 è stato, quindi, emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, recante, per l'appunto, il previsto «Atto di indirizzo e coordinamento».

Questo era lo stato di fatto legislativo sul quale è intervenuta la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, recante la «disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale» in attuazione del sopra richiamato atto governativo di indirizzo e coordinamento.

L'atto di indirizzo governativo, è stato successivamente modificato ed integrato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999) per adeguarlo alle sopravvenute variazioni normative comunitarie (direttiva 97/11/CE che ha modificato la direttiva 85/337/CEE); le modifiche ed integrazioni hanno riguardato l'individuazione e la suddivisione delle tipologie progettuali da sottoporre a VIA, hanno riguardato, cioè, gli allegati al D.P.R. 12 aprile 1996. Pertanto anche quanto già disposto dalla Regione del Veneto ha subito i necessari conseguenti aggiornamenti con la legge regionale 27/12/2000, n. 24, modificativa e integrativa della L.R. N. 10/99.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 152/06 che ha ripreso e riconsiderato praticamente tutte le disposizioni in materia di V.I.A., è stata abrogata gran parte delle norme previgenti (in particolare anche il D.P.R. 12/04/96 e il D.P.C.M. 03/09/99).

In seguito, con l'entrata in vigore del D. Lgs. N. 04/08 ("secondo correttivo ambientale") che ha rivisitato completamente la parte II del D.Lgs. N. 152/06, sono state abrogate e praticamente sostituite integralmente tutte le disposizioni in materia di V.I.A. previgenti (in particolare tutta la "precedente" parte II del D.Lgs. N. 152/06 ed il D.P.C.M. N. 377/88) mentre, con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 128/10 ("terzo correttivo ambientale"), che ha riconsiderato ulteriormente la parte II del D.Lgs. N. 152/06, sono state apportate alcune modifiche alle previgenti disposizioni in materia di V.I.A. ed è stata ricondotta nel corpo del D.Lgs. N. 152/06 tutta la disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) già contenuta nel D.Lgs. N. 59/2005 (che è stato abrogato).

Infine, con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 162/2011 e della Legge N. 121 del 17/12/2012, che hanno integrato la parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., sono state introdotte alcune nuove tipologie progettuali da sottoporre a procedura di V.I.A. (e/o di verifica di assoggettabilità a V.I.A.) e sono state marginalmente modificate quelle per le quali erano già previste.

La disciplina nazionale in materia di V.I.A. (Parte II del D.Lgs. n. 152/06) è stata successivamente modificata con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 162/11, delle Leggi NN. 35, 134, 214 e 221 del 2012, della Legge N. 98 del 2013, delle Leggi NN. 9 e 116 del 2014 e del D.Lgs. N. 46 del 2014; questi ultimi interventi, tuttavia, hanno semplicemente rivisitato alcune parti della norma, introducendo alcune nuove definizioni e/o nuove tipologie impiantistiche assoggettate a V.I.A. e modificando quanto precedentemente stabilito per elettrodotti, impianti geotermici, miniere, impianti di coltivazione di idrocarburi, impianti di accumulo delle acque - incluse le dighe ed impianti di produzione di energia, oltrechè ridefinendo i rapporti fra la disciplina della V.I.A. e quella dell'A.I.A. (quest'ultima modificata significativamente dal

D.Lgs. N. 46/14), senza però modificare l'impostazione del corpo normativo relativo alla V.I.A., che è rimasto sostanzialmente quello definito dal D.Lgs. N. 128/10.

Il definitivo adeguamento della normativa regionale a quella statale in materia di V.I.A. è avvenuto soltanto all'inizio del corrente anno con la Legge Regionale 16 febbraio 2016, n. 4 che ha ridefinito la materia della V.I.A. a livello regionale, con riparto delle competenze fra Regione e Province (anche in materia di A.I.A.), demandando a futuri atti della Giunta Regionale la definizione della disciplina attuativa per l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Va infine precisato che alcune norme mantengono ancora a tutt'oggi la propria efficacia e in particolare:

- il D.P.C.M. 27 Dicembre 1988, che rimane ancora in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme tecniche organizzative ed integrative che regolamentano la procedura di V.I.A. (ai sensi dell'art. 34 della disciplina di cui al titolo V della Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 così come sostituita dal D.Lgs. n. 128/10);
- le norme regionali che disciplinavano le procedure per la V.I.A., che rimangono in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 35 del D.Lgs. N. 152/06 così come modificato dai D.Lgs. N. 128/10 e N. 162/2011 e dalla Legge N. 121 del 17/12/2012, per le parti compatibili con la (nuova) disciplina nazionale, vale a dire, nella Regione Veneto, ancora le disposizioni della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. confermate con la D.G.R.V. N. 575 del 03/05/2013 "transitoriamente" compatibili, ai sensi degli artt. 21 e 22, con la L.R. N. 4/16.

### ***2.2.2 Procedura di V.I.A. in sede Regionale (Provinciale)***

---

Come si è già avuto modo di dire nel precedente paragrafo, il D.Lgs. N. 04/08 ha esercitato una profonda rivisitazione (di fatto la completa riscrittura) della "precedente" parte II del D.Lgs. N. 152/06 regolamentante la materia della V.I.A.; su questa sostanziale modifica si sono successivamente innestati il D.Lgs. N. 162/2011, la Legge N. 121 del 17/12/2012, le Leggi NN. 35, 134, 214 e 221 del 2012, la Legge N. 98 del 2013, le Leggi NN. 9 e 116 del 2014 e il D.Lgs. N. 46 del 2014. Particolare importanza hanno assunto ed assumono tutt'oggi le "Disposizioni transitorie e finali" previste dall'art. 35 del D.Lgs. N. 152/06 ancorchè modificato dai primi due "correttivi" e dalle successive disposizioni normative; in base alle stesse (disposizioni), infatti, le Regioni dovevano prima nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. N. 04/08 e poi, ove necessario, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. N. 128/10, del D.Lgs. N. 162/11 e del D.Lgs. N. 46/14, adeguare il proprio ordinamento in materia di V.I.A. a quanto disposto dai suddetti Decreti.

A seguito del D.Lgs. N. 04/08, la Regione Veneto, con la D.G.R.V. n. 1998 del 22/07/08, aveva previsto “*di continuare ad applicare a far data 13 febbraio 2008, nelle more dell’adozione di un nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di VIA, in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152», la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 ss.mm.ii.*”, mantenendo di fatto in vigore la L.R. N. 10/99 fino al 13/02/09 ed istituendo una sorta di “periodo transitorio” nel quale il Proponente poteva avvalersi della procedura a lui “più conveniente”, optando per le disposizioni della norma nazionale o per quelle della norma regionale.

Successivamente (all’avvicinarsi della scadenza del 13/02/09) la Giunta Regionale del Veneto adottava il disegno di legge concernente “*Modifiche ed integrazioni alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. - Disciplina dei contenuti e delle procedure di V.I.A. - in attuazione del D.Lgs. N. 152/06 come modificato dal D.Lgs. N. 04/08*” e quindi, nelle more di approvazione da parte del Consiglio Regionale del suddetto disegno di legge, emanava (nel mese di febbraio 2009) due Deliberazioni (la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e la D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09) con l’obiettivo di individuare provvisoriamente un “ambito di compatibilità” fra la L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. e la nuova normativa nazionale, data dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 così come sostituita dal D.Lgs. N. 04/08, per quant’altro non potendo che confermare quanto disposto dalla norma nazionale.

Con la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09: “*Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10*” veniva confermata la “struttura impiantistica” della L.R. N. 10/99 ed in particolare:

- il campo di applicazione [art. 3, comma 1 - lettere a, b, c];
- l’iter procedimentale [art. 13 “Istruttoria preliminare”; art. 14 commi 1, 2, 4 “Deposito e pubblicità”; art. 15 “Presentazione al pubblico”; artt. 19-19 bis “Giudizio di compatibilità”; artt. 20 - 21 “Procedure per i progetti con impatti ambientali interregionale e transfrontaliero”; art. 22 “Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349”];
- le competenze e la composizione delle Commissioni V.I.A. Regionale e Provinciale [art. 4 commi 1, 2, 4 ed artt. 5 e 6];
- la semplificazione dei procedimenti [artt. 23 e 24];
- la decorrenza dell’efficacia [art. 27].

Con la successiva D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09: *“Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”* venivano ulteriormente confermati (e dettagliati in Allegato A: *“Articoli della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 applicabili a decorrere dal 13/2/2009”*) gli articoli della Legge Regionale già indicati nella D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e riallineate le categorie dei progetti soggetti a V.I.A. (confermando le competenze provinciali e/o regionali) previste dalla L.R. 10/99 con le disposizioni del D.Lgs. N. 04/08 (Allegato B: *“Tabelle di individuazione delle competenze in materia di V.I.A. - Progetti sottoposti a VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 04/2008 a decorrere dal 13 febbraio 2009 [in tutto il territorio regionale]”*).

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. N. 128/10 la Giunta Regionale del Veneto, pure confermando la necessità di una legge regionale in materia, emanava la Delibera N. 1539 del 27/09/2011, con la quale, nel tentativo di fornire indirizzi applicativi e coordinare la disciplina di V.I.A. a livello regionale, individuava un nuovo “ambito di compatibilità” fra la L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. e la nuova normativa nazionale, data dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificata dal D.Lgs. N. 128/10. In particolare, con la D.G.R.V. N. 1539 del 27/09/11: *“Disposizioni applicative per il coordinamento delle disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 - Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale - con la sopravvenuta normativa nazionale”*, pur abrogando e sostituendo le precedenti D.G.R.V. N. 308/09 e N. 327/09, veniva ancora una volta confermato l'impianto della L.R. N. 10/99, ri-definendo (in Allegato alla Delibera):

- l'ambito di applicazione, individuando le tipologie progettuali che devono essere sottoposte a procedure di V.I.A.;
- le autorità competenti, ripartite fra Province e Regione in funzione delle tipologie progettuali, confermando gli Organi tecnici competenti allo svolgimento dell'istruttoria (Commissione regionale V.I.A. e Commissioni provinciali V.I.A.);
- le modalità di coordinamento fra procedure di V.I.A. e di A.I.A., confermando quanto disposto con D.G.R.V. N. 1998 del 22 Luglio 2008;
- le modalità di presentazione al pubblico dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A.;
- gli articoli della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. non più applicabili, sostanzialmente mantenendo in vigore gli articoli relativi a:
  - campo di applicazione [art. 3, comma 1, lettere a), b), c)];
  - Autorità competenti [art. 4, commi 1, 2, 3, 4];

- Organi Tecnici istruttori, in particolare le Commissioni V.I.A. Regionale e Provinciale [artt. 5 e 6];
- presentazione al pubblico [art. 15];
- modalità procedurali per l'espressione del giudizio di compatibilità [art. 19] e quelle riferite alla contestuale approvazione del progetto [art. 19 bis];
- procedure per i progetti con impatto interregionale e transfrontaliero nonché quelli sottoposti a V.I.A. nazionale [artt. 20, 21, 22];
- modalità previste per la semplificazione dei procedimenti [artt. 23 e 24].

Infine, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. N. 162 del 14/02/2011 e della legge N. 221 del 17/12/2012, che hanno introdotto ulteriori modifiche alla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., prevedendo alcune nuove tipologie progettuali da sottoporre a Verifica di assoggettabilità (a V.I.A.) e Valutazione di Impatto Ambientale, la Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. N. 575 del 03/05/2013, è nuovamente intervenuta in materia, per recepire le nuove tipologie progettuali previste dal D.Lgs. N. 162 del 14/02/2011 e dalla legge N. 221 del 17/12/2012 ed inserendo anche quelle facenti capo a grandi strutture di vendita (grandi centri commerciali e parchi commerciali) che la Regione Veneto, con L.R. N. 28/12/2012, N. 50 (recante *"Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto"*) ha previsto siano sottoposte a procedura di V.I.A. o verifica di assoggettabilità (a V.I.A.), rinnovando l'"ambito di compatibilità" fra la L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. e la nuova normativa nazionale modificata, per quant'altro non potendo che confermare quanto disposto dalla norma nazionale. In particolare, con la D.G.R.V. N. 575 del 03/05/13: *"Nuove disposizioni applicative in adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale ... in materia di valutazione di impatto ambientale"*, che abrogava e sostituiva la precedente D.G.R.V. N. 1539/11, veniva ulteriormente confermato l'impianto della L.R. N. 10/99, ridefinendo però:

- l'ambito di applicazione, individuando le tipologie progettuali che devono essere sottoposte a procedure di V.I.A.;
- le autorità competenti, ripartite fra Province e Regione in funzione delle tipologie progettuali e confermando gli Organi tecnici competenti allo svolgimento dell'istruttoria (Commissione regionale V.I.A. e Commissioni provinciali V.I.A.);
- le modalità di coordinamento fra procedure di V.I.A. e di A.I.A., confermando quanto disposto con D.G.R.V. N. 1998 del 22 Luglio 2008;
- le modalità di presentazione al pubblico dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A.;
- gli articoli della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. non più applicabili, sostanzialmente mantenendo in vigore gli articoli relativi a:
  - campo di applicazione [art. 3, comma 1, lettere a), b), c)];

- le Autorità competenti [art. 4, commi 1, 2, 3, 4];
- gli Organi Tecnici istruttori, in particolare le Commissioni V.I.A. Regionale e Provinciale [artt. 5 e 6];
- la presentazione al pubblico [art. 15];
- le modalità procedurali per l'espressione del giudizio di compatibilità [art. 19] e quelle riferite alla contestuale approvazione del progetto [art. 19 bis];
- le procedure per i progetti con impatto interregionale e transfrontaliero nonché quelli sottoposti a V.I.A. nazionale [artt. 20, 21, 22];
- le modalità previste per la semplificazione dei procedimenti [artt. 23 e 24].

Infine, la Regione del Veneto ha definitivamente adeguato la normativa regionale in materia di V.I.A. alla legislazione nazionale con l'emanazione della Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4, che ha abrogato la previgente L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. e ridefinito:

- l'ambito di applicazione, individuando le tipologie progettuali che devono essere sottoposte a procedure di V.I.A.;
- le autorità competenti, Province e Regione, in funzione delle tipologie progettuali, individuando nel Comitato tecnico V.I.A. l'organo tecnico-istruttorio competente allo svolgimento delle istruttorie in materia di V.I.A. (Comitato tecnico regionale V.I.A. e Comitati tecnici provinciali V.I.A.);
- la ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di V.I.A. e A.I.A.;
- le modalità di coordinamento fra procedura di V.I.A. e altri procedimenti, quali l'autorizzazione o l'approvazione del progetto o il rilascio dell'A.I.A.;
- le modalità di presentazione al pubblico dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A.;

demandando alla Giunta regionale il compito di stabilire, con appositi atti di indirizzo, la pertinente disciplina attuativa delle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, pure in coordinamento con altri procedimenti quali l'autorizzazione o l'approvazione del progetto e il rilascio dell'A.I.A.. La Regione e le Province dovranno quindi attivarsi per individuare la pertinente struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure di V.I.A. ed istituire quindi il Comitato tecnico V.I.A. previsto dalla nuova Legge Regionale. Nelle more degli adempimenti in parola, ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. N. 4/16, viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. (ancorché abrogata), con riferimento alla nuova ripartizione delle competenze V.I.A.-A.I.A. indicata nella nuova Legge Regionale (Allegati A e B alla L.R. N. 4/16).

## 2.3 Inquadramento procedurale del progetto

---

Il progetto dell'impianto di S.E.A. di Romano d'Ezzelino rientra fra quelli inclusi nell'Allegato IV del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e in particolare al punto 7., lett. z.a): *“impianti di ... recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni ... di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9 ...”* e lett. z.b: *“... recupero di rifiuti non pericolosi ... mediante operazioni ... di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 ...”* per la cui fattispecie risulterebbe necessaria (soltanto) la “verifica di assoggettabilità” ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

Con riferimento alla nuova norma regionale, il medesimo progetto rientra altresì fra gli *“impianti di recupero”* indicati punto 7. - lettera z.a1) della sezione A2 dell'Allegato A alla L.R. N. 4/16, per la cui fattispecie è prevista la verifica di assoggettabilità e per la quale viene individuato (confermato) come Ente Competente la Provincia.

L'impianto di S.E.A. s.r.l. corrisponde infine al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., segnatamente quale *“... impianto di recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso a ... rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici”* e risulta pertanto soggetto alla disciplina nazionale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 6 – comma 13 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

In base all'art. 11 della L.R. N. 4/16, sono ancora applicabili le “semplificazioni” che consentono al Proponente di avvalersi della facoltà di richiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, anche l'approvazione del progetto, attivando un procedimento unitario (semplificato) la cui conclusione (se favorevole) è l'autorizzazione “unica” ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., autorizzazione che, per quanto riguarda l'esercizio, agli effetti dell'art. 6 - comma 14 del D.Lgs. N. 152/06, coincide con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, dato che il comma 14 dell'art. 6 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che *“per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208”*.

Il Proponente ha quindi deciso di avvalersi della facoltà di presentare contestualmente le due domande, alle quali vengono allegati:

- lo *Studio di Impatto Ambientale* (di cui all'art. 22 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.),
- il *Progetto Definitivo* dell'impianto,
- la documentazione finalizzata al rilascio dell'A.I.A..

A questo proposito va precisato come nel caso di specie, così come per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti sottoposti ad “autorizzazione unica” (ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), una volta ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale, l’unico ulteriore provvedimento necessario e sufficiente è per l’appunto quello di approvazione del progetto e, in uno, autorizzazione all’esercizio dell’impianto (A.I.A.), che (secondo quanto previsto dall’art. 24 della L.R. N. 03/00) sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e addirittura costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nel caso in questione, poiché contestualmente alla domanda di V.I.A. viene richiesta anche l’approvazione del progetto (autorizzazione unica dell’impianto):

- la commissione VIA:
  - è appositamente integrata dai rappresentanti del Comune interessato, nonché dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti (art. 23 - comma 1 - lettera b della L.R. N. 10/99 ancora applicabile nelle more degli adempimenti di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. N. 4/16);
  - svolge le funzioni dell’apposita conferenza prevista dall’art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;
  - provvede all’istruttoria ai fini dell’assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
- il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di autorizzazione, che fa capo al parere favorevole di rilascio dell’A.I.A.;
- l’autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (art. 11 - comma 5 della L.R. N. 4/16).

A conferma di quanto sopra si veda anche l’art. 24, comma 5 della L.R. N. 03/2000, ai sensi del quale *«qualora l’approvazione sia stata richiesta per progetti di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, si applicano gli articoli 11 e 23 della Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, ove il proponente esperisca la procedura ivi disciplinata»*; per contro *«qualora diversamente il proponente abbia esperito la procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale..., le funzioni della conferenza di cui all’articolo 23, comma 2, lettera e), sono svolte dalla commissione VIA integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti»*.

### **3. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE**

Lo Studio di Impatto Ambientale è un documento di «*carattere interdisciplinare*» che, in base all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., «è predisposto secondo le indicazioni dell'Allegato VII» della Parte Seconda del Decreto medesimo ossia deve contenere le seguenti informazioni:

1. *Descrizione del progetto, comprese in particolare:*
  - a) *una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;*
  - b) *una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;*
  - c) *una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;*
  - d) *la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.*
2. *Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.*
3. *Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.*
4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*

- a) *dovuti all'esistenza del progetto;*
- b) *dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
- c) *dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;*

*nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

- 5. *Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.*

*5-bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.*

- 6. *La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.*
- 7. *Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.*
- 8. *Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.*

L'art. 9 della nuova Legge Regionale N. 4/16 demanda ad un futuro provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei contenuti dello S.I.A.; per cui ad oggi, ai sensi dell'art. 22 della L.R. N. 4/16, si applicano ancora le disposizioni della previgente Legge Regionale in materia di V.I.A. (ossia la L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii.).

L'art. 9 della Legge Regionale N. 10/99 disponeva che: *“il SIA è predisposto ... con le modalità ed i criteri di cui all'allegato C del D.P.R. 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4”*; tale articolo è diventato inapplicabile a seguito della D.G.R.V. N. 308/2009, creando non poche perplessità in merito alle modalità ed ai criteri con cui debba essere elaborato lo SIA di competenza regionale (e provinciale). Va peraltro riconosciuto che l'inapplicabilità dell'art. 9 della L.R. N. 10/99 è del tutto in linea con quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. che riporta, fra le norme abrogate, alla lettera s), proprio il D.P.R. 12 aprile 1996.

Il riferimento normativo non ancora venuto meno e quindi allo stato ancora applicabile, circa le modalità e i criteri con cui predisporre uno Studio di Impatto Ambientale, è il D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 che, in base a quanto stabilito dall'art. 34 della disciplina di cui al titolo V della parte seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., rimane ancora in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme tecniche organizzative ed integrative che regolamentano la procedura di V.I.A..

Occorre tuttavia rilevare che, come peraltro evidenziato nella D.G.R.V. n. 1624/1999, *tali norme* (ad oggi date unicamente dal D.P.C.M. 27 Dicembre 1988) “sono riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere un impatto complessivo sull’ambiente particolarmente rilevante” e che “sarà quindi opportuno assumere tali norme con le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa scala di importanza delle tipologie progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale”.

Si è optato quindi per la stesura dello Studio di Impatto Ambientale articolato nei tre quadri di riferimento: programmatico, progettuale ed ambientale di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 27/12/88 ritenendo che i medesimi rappresentino una struttura standard di riferimento dalla quale è opportuno evitare il più possibile di discostarsi, fermo restando, come espressamente previsto dalla D.G.R.V. N. 1624/1999:

- che «tali norme [ossia quelle che disciplinano i contenuti dei tre quadri di riferimento] sono riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere un impatto complessivo sull’ambiente particolarmente rilevante»
- e che pertanto tali norme vengono assunte «con le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa scala di importanza delle tipologie progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale»,
- e comunque opportunamente integrandole, ove necessario, con i contenuti specifici richiesti per l’impianto di recupero in discussione a norma della D.G.R.V. N. 995/2000 “*Specifiche tecniche e sussidi operativi per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale [espressamente] per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti*”,
- premettendovi “la descrizione del progetto con indicazione dei (principali) parametri ubicativi, dimensionali e strutturali e le finalità dello stesso” espressamente prevista come contenuto dello SIA (Allegato VII del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.), e che logicamente deve precedere anche il quadro di riferimento programmatico.

## **4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Così come previsto dall'Allegato VII alla parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., nel presente capitolo viene descritto il progetto e vengono indicati i (principali) parametri ubicativi, dimensionali e strutturali e le finalità dello stesso; trattandosi del trasferimento di un impianto esistente, per la descrizione del progetto, non ci si può che riferire all'attività di recupero autorizzata di Malo che viene confermata anche nel nuovo sito (di progetto) di Romano d'Ezzelino.

### **4.1 L'attività di recupero esistente**

Come già detto, l'impianto della ditta S.E.A. s.r.l. di Malo effettua il recupero di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (R.A.E.E.).

L'attività di recupero comprende operazioni diverse, in funzione della tipologia di apparecchiature elettriche ed elettroniche trattate, che possono essere così distinte:

- trattamento, con recupero del vetro (R5), di apparecchiature con tubi a raggi catodici (linea 1);
- smontaggio, con separazione degli elementi costitutivi, di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (linea 2);
- messa in riserva (R13) di apparecchiature contenenti C.F.C. e di batterie al piombo (linea 3);
- smontaggio (R12) e recupero (R5) del vetro da pannelli fotovoltaici non pericolosi (linea 4);
- macinazione e selezione meccanica (linea 5) con recupero del Silicio (R5) dai pannelli fotovoltaici e dei metalli (R4) dai rifiuti già prodotti con le operazioni di smontaggio (recupero) e dai cavi (rifiuti con codice C.E.R. 17 04 11).

Le tipologie di rifiuti gestite da S.E.A. s.r.l., secondo quanto autorizzato dal provvedimento di A.I.A. n. 5/2014, sono quelle elencate nella tabella di cui al punto 1 dell'Allegato N. 2 [Rev. 03], di seguito riproposta, che si intende confermare anche nel nuovo sito di Romano d'Ezzelino.

**Tabella 4.1:** Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto di S.E.A. s.r.l.

Linea	C.E.R.	Descrizione	Definizione
1	16 02 13*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 12*
1	20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21* e 20 01 23* contenenti componenti pericolosi
1	19 12 05	Vetro al Bario proveniente da altri centri di trattamento già bonificato da sottoporre a trattamento di burattatura	Vetro
1	16 02 15*	Vetro al Piombo o coni di vetro proveniente da altri centri di trattamento e da sottoporre a trattamento di bonifica e burattatura	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
2	16 01 21*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche o parti fuori uso da autoveicoli	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voce da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
2	16 02 13*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 12*
2	16 02 14	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*
2	16 02 15*	Parti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
2	16 02 16	Parti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
2	20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*
2	20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, e 20 01 23* contenenti componenti pericolosi
3	16 02 11*	Condizionatori, gruppi frigo, frigoriferi	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi HCFC, HFC
3	20 01 23*	Condizionatori, gruppi frigo, frigoriferi	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
3	16 06 01*	Batterie al piombo	Batterie al piombo
3	20 01 33*	Batterie al piombo	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
4	16 02 14	Pannelli fotovoltaici	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*
4	16 02 16	Parti di pannelli fotovoltaici	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
4	20 01 36	Pannelli fotovoltaici	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*
5	17 04 11	Cavi elettrici	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

## 4.2 Finalità del progetto

---

S.E.A. s.r.l. ha recentemente raggiunto un accordo di collaborazione con COBAT (Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo), divenendo a tutti gli effetti un nuovo “centro autorizzato COBAT” per la raccolta di tutte le categorie di pile e accumulatori esausti, di R.A.E.E. e di altri rifiuti provenienti da attività di autoriparazione e autodemolizione.

Poiché l’attuale impianto di S.E.A. s.r.l. a Malo non dispone degli spazi necessari a riorganizzare l’attività per far fronte in modo efficace agli impegni assunti con COBAT, l’azienda ha acquisito in locazione un capannone sito in Via Nardi in Comune di Romano d’Ezzelino. Data l’urgenza di rispettare agli impegni nei confronti di COBAT e per sfruttare quanto prima almeno parte dell’immobile già acquisito in locazione, l’azienda ha presentato un progetto per la realizzazione di un’area di messa in riserva (R13) dei rifiuti raccolti nell’ambito dell’accordo con COBAT, attività che è stata autorizzata con il Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 21 del 18/02/16. Con il progetto ora proposto, che viene sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, S.E.A. intende trasferire il proprio impianto di recupero R.A.E.E. (attualmente sito a Malo) nella restante ampia porzione di fabbricato.

Nella sua configurazione definitiva l’impianto di S.E.A s.r.l. comprenderà le medesime linee di trattamento presenti nell’attuale impianto di Malo. Per l’impianto di recupero in discussione si confermano un conferimento massimo di 100 t/giorno di rifiuti (in ingresso) e una capacità massima di trattamento (recupero) di rifiuti pari a 14’000 t/anno e a 70 t/giorno.

Le aree di deposito dell’impianto saranno predisposte per una capacità di messa in riserva complessiva di 224 t di rifiuti in ingresso, di cui 129 t classificati come pericolosi e 95 t come non pericolosi.

Quanto sopra, ovviamente, al netto del conferimento di rifiuti “COBAT” e della rispettiva capacità di messa in riserva autonomamente già autorizzata nel medesimo sito.

## 4.3 Organizzazione generale dell’impianto di recupero in progetto

---

L’attività di recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprende operazioni diverse, in funzione della tipologia di apparecchiature trattate, potendosi distinguere, come per l’impianto esistente di Malo, 5 linee:

- trattamento, con recupero del vetro (R5), di apparecchiature con tubi a raggi catodici (linea 1);
- smontaggio, con separazione degli elementi costitutivi, di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (linea 2);

- messa in riserva (R13) di apparecchiature contenenti C.F.C. e batterie al piombo (linea 3);
- smontaggio (R12) e recupero (R5) del vetro da pannelli fotovoltaici non pericolosi (linea 4);
- macinazione e selezione meccanica (linea 5) con recupero del Silicio (R5) dai pannelli fotovoltaici e dei metalli (R4) dai rifiuti prodotti con le operazioni di smontaggio (recupero) e dai cavi (rifiuti con codice C.E.R. 17 04 11).

#### ***4.3.1 Trattamento apparecchiature con tubi a raggi catodici (“linea 1”)***

---

Questo trattamento è finalizzato al recupero del vetro dei tubi a raggi catodici dei televisori e dei computer; il ciclo di recupero si compone delle seguenti fasi:

- conferimento, verifica e controllo, accettazione dei rifiuti;
- messa in riserva dei rifiuti accettati;
- pretrattamento (smontaggio con separazione degli elementi dell'apparecchiatura);
- separazione meccanica (a secco) del vetro pannello dal vetro cono (con apposita macchina “tagliamonitor”);
- “bonifica” del vetro pannello (rimozione / pulizia “fosfori”);
- deposito differenziato del vetro cono e del vetro pannello e dei rifiuti prodotti dai vari trattamenti.

La linea 1 di trattamento dei monitor sarà installata in prossimità dell'angolo sud-est del fabbricato. I rifiuti che verranno trattati nella linea in parola sono i medesimi già autorizzati presso l'impianto (esistente) di Malo, contraddistinti dai codici C.E.R. 16 02 13\*, 16 02 15\* e 20 01 35\*; trattasi di rifiuti, costituiti da monitor con tubi a raggi catodici (CRT), che possono essere conferiti direttamente dai produttori oppure da altri operatori autorizzati per la gestione di questi rifiuti. All'atto del conferimento i rifiuti saranno sottoposti ad operazioni di verifica e controllo (verifica f.i.r. e documenti di trasporto, controllo visivo e radiometrico) preliminari alla loro accettazione in impianto. I carichi di rifiuti giudicati idonei, ossia che hanno superato positivamente la fase preliminare di verifica e controllo, verranno quindi accettati e messi in riserva (R13) nell'area dedicata; eventuali carichi giudicati non idonei verranno invece respinti al mittente.

Il pretrattamento consiste in operazioni manuali di disassemblaggio (smontaggio), effettuate a banco, finalizzate alla separazione ed asportazione dei diversi componenti dei televisori/monitor ed in particolare: eventuali imballaggi e rivestimenti, cavi e schede elettroniche, carcassa, altoparlanti, giogo di deflessione (altrimenti detto “cannone elettronico”), altra componentistica elettrica e/o elettronica, materiali metallici e/o plastici vari e il tubo catodico, che viene estratto integro. Si prevede l'allestimento di n°8

postazioni di smontaggio a banco; ciascuna postazione sarà prudenzialmente presidiata da una cappetta aspirante posizionabile dall'operatore al fine di rimuovere, alla fonte, eventuali polveri e preservare quindi gli standard richiesti per l'ambiente di lavoro. Il flusso d'aria aspirato sarà convogliato ad un filtro a cartucce autopulente centralizzato asservito anche alla macchina tagliamonitor (successivamente descritta) e l'emissione così depolverata sarà infine scaricata all'atmosfera. Le plastiche vengono ridotte volumetricamente (in balle) con apposita pressa che verrà dislocata nell'angolo sud-est del capannone.

I cavi elettrici, i gioghi di deflessione, le schede elettroniche e tutti gli altri componenti ricchi di metalli (principalmente Alluminio e Rame), separati dai monitor con le operazioni di smontaggio, preliminarmente accumulati in aree di deposito (dedicate), vengono trattati nella linea di macinazione e selezione (linea 5); in alternativa, questi rifiuti, come gli altri non recuperabili internamente, vengono stoccati in aree dedicate per essere successivamente conferiti ad altri impianti di recupero autorizzati.

I tubi catodici, temporaneamente stoccati in un'area dedicata, vengono invece avviati alle successive fasi di trattamento. In particolare, per ogni tubo catodico, si provvede alla separazione dei suoi due elementi costitutivi in vetro che sono: il "pannello" (parte frontale), realizzato in vetro al Bario, cui sono adese polveri fluorescenti costituite da terre rare (i cosiddetti "fosfori"), e il "cono" (parte posteriore), realizzato in vetro al Piombo.

La separazione della parte "pannello" dalla parte "cono" viene effettuata con la tecnica di taglio al diamante, in una stazione di taglio automatizzato a secco ("macchina tagliamonitor"); trattasi di una cabina chiusa, dotata di aperture automatiche di ingresso e di uscita, sul cui piano di lavoro si trova una ventosa regolabile in altezza, per il taglio di monitor di diversa dimensione, sulla quale viene posizionato e bloccato il tubo da tagliare; il monitor viene tagliato in corrispondenza della "fritta" (zona di congiunzione fra "cono" e "pannello") mediante due dischi diamantati, azionati da motori ad alta frequenza, che vengono accostati automaticamente al tubo durante la fase di taglio. I dischi diamantati sono dotati di *carter* che agisce da cuffia aspirante delle polveri che si liberano durante il taglio. L'operazione di taglio può avvenire soltanto a cabina chiusa; appositi microinterruttori di sicurezza impediscono infatti l'azionamento dei dischi diamantati con le porte aperte. La cabina è presidiata da aspirazione e i flussi d'aria aspirati vengono convogliati al gruppo aspiro-filtrante centralizzato asservito anche ai banchi di smontaggio.

Le polveri rimosse dal filtro a cartucce, raccolte nell'apposito bidoncino di fondo, vengono periodicamente estratte ed accumulate (in big-bag) nell'area di deposito dedicata per essere infine alienate a rifiuto mediante ditte autorizzate.

La struttura in lamierino metallico/mascherine presenti all'interno dei tubi catodici vengono estratte e pressate (per ridurre il volume di ingombro) con una pressa dislocata a lato della stazione di taglio, per poi essere stoccate nell'apposita area di deposito.

Il pannello ottenuto con il taglio del tubo catodico deve essere sottoposto all'operazione di "bonifica" ossia alla rimozione delle polveri fluorescenti ("fosfori") adese alla parete interna dello schermo (pannello); l'operazione viene effettuata in un banco di aspirazione (manuale) annesso alla stazione di taglio automatizzato: l'operatore posiziona il pannello sul piano di lavoro e con apposita spazzola aspirante ne rimuove le polveri dalla superficie interna. La postazione di lavoro è inoltre presidiata da una parete aspirante (a flusso tangenziale frontale). I flussi aspirati, che veicolano i "fosfori", vengono convogliati ad un filtro a cartucce e l'emissione depolverata viene infine emessa all'atmosfera.

I "fosfori" trattenuti dal filtro a cartucce, scaricati e raccolti nell'apposito secchiello di fondo, vengono stoccati in big-bag in area dedicata, in attesa di essere conferiti, come rifiuti, ad altri impianti di recupero autorizzati.

Le due parti di vetro (pannello perfettamente pulito dai "fosfori" e cono) vengono quindi verificate al fine di valutarne la recuperabilità e depositate, separatamente, nelle aree di stoccaggio dedicate di cui dispone l'impianto.

In merito alla gestione dei materiali vetrosi prodotti dal recupero dei tubi a raggi catodici, è opportuno precisare che, analogamente a quanto autorizzato per l'impianto (esistente) di Malo, i materiali stessi possono essere gestiti come M.P.S. oppure come rifiuti, tanto in relazione alle loro caratteristiche qualitative (condizione imprescindibile, dato che la qualifica di M.P.S. può essere attribuita solamente a materiali rispondenti a ben determinati requisiti) quanto in funzione dell'offerta di mercato all'atto della loro cessione.

Nell'impianto di Romano d'Ezzelino non è più prevista la sezione di burattatura del vetro al piombo, recentemente abbandonata anche nell'impianto di Malo, operazione che era richiesta per la destinazione della M.P.S. "*vetro per la fabbricazione di nuovi tubi catodici*", ad oggi venuta meno stante il progresso tecnologico che ha soppiantato completamente la produzione di nuovi monitor a tubo catodico, in favore di soluzioni tecnologiche più moderne e performanti.

Risulta invece opportuno prevedere l'implementazione di una sezione di macinazione spinta del vetro al Piombo per poter ottimizzare l'utilizzo delle M.P.S. di vetro al piombo nelle piombifere che realizzano l'estrazione del metallo. Nell'impianto di Romano d'Ezzelino in discussione viene quindi prevista l'installazione di un tritratore per la macinazione del vetro fino ad ottenere una granulometria tipica della sabbia fine (inferiore a 0,2 mm). Trattasi di un tritratore bialbero in cui il vetro viene sminuzzato nel passaggio fra le lame controrotanti realizzate con materiali altamente resistenti all'usura. Il tritratore è dotato di nastro di alimentazione e di coclea di ripresa (dal fondo) del vetro macinato che viene immediatamente insaccato in big-bag.

Per prevenire la dispersione incontrollata di polveri nell'ambiente di lavoro, la macchina (adeguatamente incapsulata) viene mantenuta in depressione mediante aspirazione applicata sopra la tramoggia di carico del vetro da

macinare; il flusso d'aria aspirato veicola le particelle di vetro più fini che vengono infine rimosse mediante un filtro a cartucce e recuperato (dalla tramoggia di fondo del filtro) nell'apposito bidoncino. Le polveri di vetro stoccate in big-bag in aree appositamente a ciò destinate vengono conferite all'utilizzatore come il vetro frantumato, mentre il flusso d'aria depolverato viene espulso all'atmosfera.

Il vetro trattato che non dovesse trovare destinazione come M.P.S., sia per caratteristiche qualitative non rispondenti a quanto individuato, sia per particolari condizioni di mercato, sarà gestito come rifiuto ed avviato ad operazioni di recupero e/o smaltimento, caratterizzato qualitativamente e codificato ai fini della classificazione "pericoloso / non pericoloso" con i C.E.R. 19 12 05 o 19 12 11\*.

#### **4.3.2 Smontaggio dei R.A.E.E. ("linea 2")**

---

Lo smontaggio dei R.A.E.E. comprende unicamente operazioni di disassemblaggio dei diversi elementi che compongono le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, al fine di differenziare componenti e materiali diversi da destinare, separatamente, a specifiche operazioni di recupero; il ciclo di lavorazione si compone delle seguenti fasi:

- conferimento, verifica e controllo, accettazione dei rifiuti;
- messa in riserva dei rifiuti accettati;
- smontaggio, con separazione degli elementi costitutivi (componenti e materiali);
- deposito differenziato dei rifiuti (componenti e materiali) prodotti.

La linea 2 di smontaggio, che sarà dislocata sul lato sud dell'impianto, tratta i rifiuti identificati dai codici C.E.R. 16 01 21\*, 16 02 13\*, 16 02 14, 16 02 15\*, 16 02 16, 20 01 35\* e 20 01 36, come già autorizzato per l'impianto esistente di Malo; trattasi di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche delle più svariate tipologie (elettrodomestici, computer, ecc...), che possono essere conferiti direttamente dai produttori oppure da altri operatori autorizzati alla gestione di questi rifiuti. All'atto del conferimento i rifiuti in ingresso verranno sottoposti alle operazioni di verifica e controllo (verifica f.i.r. e documenti di trasporto, controllo visivo e radiometrico) preliminari alla loro accettazione in impianto. I carichi di rifiuti giudicati idonei saranno quindi accettati e messi in riserva (R13) nelle aree dedicate mentre eventuali carichi giudicati non idonei saranno invece respinti al mittente.

Come già detto, lo smontaggio consiste in operazioni manuali di disassemblaggio, effettuate a banco, finalizzate alla separazione ed asportazione dei diversi componenti (imballaggi e rivestimenti, hard-drive, floppy, lettori cd/dvd, schede elettroniche, spine, condensatori, batterie, motori elettrici, ventilatori, cavi, altra componentistica elettrica e/o elettronica, materiali metallici e/o plastici vari, etc....) che vengono via via separati dalle apparecchiature con il loro smontaggio.

Tutti i componenti, gli elementi e i materiali prodotti con l'operazione di smontaggio vengono stoccati, separatamente (per tipologia), in apposite aree dedicate, in attesa di essere conferiti, come rifiuti, ad altri impianti di recupero autorizzati, salvo che per alcuni componenti, come i cavi, ricchi di metalli, che è possibile recuperare internamente nella "linea 5".

#### ***4.3.3 Messa in riserva di R.A.E.E. contenenti C.F.C. e delle batterie al piombo ("linea 3")***

---

Analogamente a quanto autorizzato per l'impianto (esistente) di S.E.A. a Malo, i R.A.E.E. contenenti C.F.C. e le batterie al piombo saranno unicamente messi in riserva (solo R13) per essere successivamente avviati a recupero presso altri impianti autorizzati.

Pertanto la linea 3 in questione conterà unicamente di due aree di messa in riserva in cui i rifiuti saranno depositati, previa verifica e controllo (verifica f.i.r. e documenti di trasporto, controllo visivo e radiometrico) per la loro accettazione. I carichi giudicati idonei, che avranno cioè superato positivamente la fase preliminare di verifica e controllo, saranno accettati e messi in riserva (R13) nell'area dedicata; eventuali carichi giudicati non idonei verranno invece respinti al mittente.

I R.A.E.E. contenenti C.F.C. che S.E.A. s.r.l. intende mettere in riserva sono i medesimi rifiuti già autorizzati per l'impianto di Malo, contraddistinti dai codici C.E.R. 16 02 11\* e 20 01 23; trattasi di rifiuti costituiti da condizionatori, gruppi frigo e/o frigoriferi, che vengono conferiti con le stesse modalità già descritte per le altre linee di recupero e che vengono mantenuti integri fino al loro conferimento (come tali) agli impianti (terzi autorizzati) di recupero finale.

Le batterie al piombo (non rientranti nell'accordo COBAT), contraddistinte dai codici C.E.R. 16 06 01\* e 20 01 33\*, saranno conferite all'interno di cargopallets omologati, contrassegnati da apposita etichettatura riportante il codice C.E.R. del rifiuto contenuto, che saranno messi in riserva tal quali fino al loro conferimento ad impianti di recupero autorizzati.

#### ***4.3.4 Recupero del vetro da pannelli fotovoltaici ("linea 4")***

---

Questa linea di trattamento, specificatamente prevista per il recupero (R5) del vetro da pannelli fotovoltaici, è costituita essenzialmente da una macchina per la frantumazione delle lastre in vetro dei pannelli (macchina devetratrice) e dalle aree di stoccaggio e di pretrattamento (smontaggio) funzionali alla linea di recupero stessa.

I pannelli fotovoltaici sono dei dispositivi optoelettronici costituiti essenzialmente da celle fotovoltaiche in grado di convertire l'energia solare incidente in energia elettrica; le celle sono elementi lamellari in Silicio mono o policristallino (materiale semiconduttore) superficialmente cablate con una griglia di materiale conduttore (che ne canalizza gli elettroni) e connesse, l'una

all'altra, mediante nastri metallici (che creano opportune connessioni elettriche in serie e in parallelo). Una serie di moduli (celle) preconnessi viene quindi inserita fra due tappetini (fogli) di Etilene Vinil Acetato (E.V.A.), costituendo un "sandwich" fotovoltaico che viene a sua volta racchiuso fra due lastre di vetro temperato a basso contenuto di Ferro oppure, meno frequentemente, fra una lastra di vetro temperato e una di materiale plastico isolante (P.E.T. o similare). Dopo l'assemblaggio del pannello, le terminazioni dei nastri (di connessione fra le celle) vengono chiuse in una morsettiera stagna (cablaggio esterno) e l'intera struttura viene fissata ad un profilo (cornice) in Alluminio.

Il ciclo di recupero previsto per la linea 4 si articola nelle seguenti fasi:

- operazioni di verifica, controllo e messa in riserva (R13) dei pannelli fotovoltaici (rifiuti) in ingresso;
- operazioni di disassemblaggio (R12) dei pannelli, ossia smontaggio ed asportazione dei profili (in Alluminio), della parte elettrica cablata esternamente e degli (eventuali) materiali di supporto;
- accumulo delle componenti smontate quali profili/cornici, fili elettrici, morsettiere ed eventuali supporti e deposito di eventuali parti in plastica da alienare a rifiuto con C.E.R. 19 12 04;
- operazioni di recupero (R5) del vetro dei pannelli disassemblati (moduli), mediante taglio e frantumazione/separazione delle due lastre di vetro che contengono il "sandwich" fotovoltaico costituito da due tappetini di Etilene Vinil Acetato (E.V.A.) che racchiudono le celle fotovoltaiche;
- deposito del vetro frantumato (M.P.S.) e accumulo del "sandwich" fotovoltaico [pellicole di E.V.A. contenenti le celle fotovoltaiche (di Silicio)].

I pannelli fotovoltaici dismessi sono qualificati come R.A.E.E., ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE del 04/07/2012 e sono pertanto identificabili come rifiuti principalmente non pericolosi, con codici C.E.R. 16 02 14, 16 02 16 e 20 01 36, ma potenzialmente anche pericolosi, con codici C.E.R. 16 02 13\*, 16 02 15\* e 20 01 35\* (data la possibile ancorché marginale presenza, nelle celle di alcuni tipi di pannelli, di sali di Cadmio – Telluro di Cadmio); S.E.A. s.r.l. intende gestire unicamente i pannelli fotovoltaici non pericolosi (rifiuti codici C.E.R. 16 02 14, 16 02 16 e 20 01 36), come peraltro autorizzato per l'impianto esistente di Malo. I pannelli fotovoltaici potranno essere conferiti direttamente dai produttori oppure da altri operatori autorizzati alla gestione di questi rifiuti. All'atto del conferimento i rifiuti in ingresso verranno sottoposti a di verifica e controllo (verifica f.i.r. e documenti di trasporto, controllo visivo e radiometrico) preliminarmente alla loro accettazione in impianto. I carichi di rifiuti giudicati idonei, che avranno cioè superato positivamente la fase preliminare di verifica e controllo, verranno quindi accettati e messi in riserva (R13), per codice C.E.R., in un'area dedicata; eventuali carichi giudicati non idonei verranno invece respinti al mittente.

Le operazioni di disassemblaggio (pretrattamento) dei pannelli, consistenti nello smontaggio ed asportazione dei profili (in Alluminio), della parte elettrica cablata e degli (eventuali) materiali di supporto, vengono effettuate manualmente a banco; i profili (in Alluminio), i supporti metallici e le parti elettriche vengono accumulati separatamente, per essere successivamente alimentati alla linea di macinazione e selezione (linea 5); eventuali altri materiali plastici di supporto vengono invece stoccati nelle apposite aree di deposito in attesa di essere conferiti, come rifiuti, ad altri impianti di recupero autorizzati.

I pannelli, privati delle cornici e della componentistica elettrica esterna, vengono quindi trattati con la macchina “devetratrice”. Il recupero del vetro avviene mediante l’utilizzo di una mola diamantata, montata su un’unità di fresatura robotizzata, che abrade il vetro dei pannelli riducendolo in polvere; la polvere di vetro così ottenuta viene aspirata da una cuffia (carter) che avvolge la mola e trasportata (pneumaticamente) ad un ciclone di scarico diretto entro big-bag; l’aria captata alla sommità del ciclone viene depolverata con un filtro a cartucce autopulente (pulse-jet) per essere infine emessa all’atmosfera. Il piano di lavoro e l’unità di fresatura mobile sono completamente compartimentati entro una cabina con pannellature fonoassorbenti.

L’operazione di recupero del vetro viene eseguita su ambo i lati del pannello fotovoltaico; il “sandwich” fotovoltaico separato dal vetro (costituito da due tappetini di E.V.A. che racchiudono le celle fotovoltaiche) viene estratto dalla macchina e depositato in un’area di stoccaggio intermedia in attesa di essere caricato nella linea di macinazione e selezione (linea 5).

Il vetro in polvere, raccolto in big-bag e depositato in area dedicata, può essere ceduto alle industrie di produzione del vetro per pannelli fotovoltaici, come M.P.S. in quanto materiale che viene riutilizzato nello stesso processo produttivo che l’ha originariamente prodotto, al pari di qualsiasi cascama di produzione. Si prevede peraltro che, in funzione della contingente richiesta di mercato, i materiali vetrosi prodotti dal recupero dei pannelli fotovoltaici possano essere gestiti anche come rifiuti (con codice C.E.R. 19 12 05) oltreché come M.P.S..

#### ***4.3.5 Recupero del Silicio e dei metalli (“linea 5”)***

---

Questa linea di recupero consente di recuperare (R5) il Silicio dal “sandwich” fotovoltaico (tappetini di E.V.A. + celle) esitato dal processo di recupero del vetro dei pannelli (linea 4) ed il recupero di metalli (Rame e Alluminio principalmente e Ferro) da alcuni componenti (ricchi di metalli) smontati dai R.A.E.E. (cavi, gioghi, schede elettroniche, profili metallici, ecc...) e dai cavi (rifiuti con codice C.E.R. 17 04 11).

La linea di macinazione e selezione meccanica è costituita da:

- un pre-tritratore a lame;
- un mulino a martelli;

- una turbina polverizzatrice;
- un vibrovaglio circolare a tre stadi;
- un separatore densimetrico (tavola a scossa);
- un separatore magnetico a nastro (overbelt deferrizzatore).

L'impianto è corredato di:

- nastri di scarico materiali pesanti,
- sistemi di aspirazione, collegati ad un filtro a maniche autopulente (a pulizia meccanica),
- quadro elettrico con PLC di gestione.

La linea è stata specificamente progettata per il trattamento di schede, cavi ed altre componenti elettriche/elettroniche contenenti metalli oltreché per il recupero del Silicio delle celle fotovoltaiche. Il materiale, caricato manualmente nella tramoggia del pre-tritratore, scende gradualmente nella sottostante camera di masticazione (chiusa) dove, per azione delle lame, viene sminuzzato e quindi scaricato dal fondo della camera da cui viene trasferito, con un nastro, nel mulino a martelli per essere ulteriormente macinato; il materiale macinato, ridotto ad una pezzatura compresa fra 2 mm e 10 mm, viene quindi trasferito ad una turbina polverizzatrice per effetto della depressione determinata dalle sue pale, entro la cui camera gli impatti con la palettatura tagliente e l'attrito fra grano e grano e contro le pareti corazzate della camera, producono un'ulteriore riduzione volumetrica e la completa liberazione della parte metallica dall'eventuale frazione non metallica del materiale composito alimentato. L'uscita del materiale polverizzato dalla camera della turbina avviene, per effetto della spinta centrifuga impartita dalle pale della turbina stessa, attraverso una bocchetta di estrazione regolabile, raccordata ad un ciclone che alimenta un vibrovaglio. Le polveri più leggere vengono captate, alla sommità del ciclone, da un impianto di aspirazione collegato ad un filtro a maniche (centralizzato/terminale) mentre la frazione pesante viene selezionata granulometricamente attraverso le reti del vibrovaglio (a tre stadi). La frazione (grossolana) di sopravaglio del 1° stadio (plastica) viene prelevata da un impianto di aspirazione, separata da un ciclone e accumulata in big-bag, mentre il flusso d'aria di trasporto viene depolverato nel filtro a maniche (centralizzato/terminale); la frazione più fine (di sottovaglio del 3° stadio), costituita da polvere di Silicio quando la linea viene alimentata con i tappetini fotovoltaici, viene prelevata da un impianto di aspirazione, separata da un ciclone e accumulata in big-bag, mentre il flusso d'aria di trasporto viene depolverato nel filtro a maniche (centralizzato/terminale); la frazione intermedia, di sopravaglio del 2° stadio, contenente metalli, viene prelevata da un impianto di aspirazione e separata da un ciclone che alimenta un separatore densimetrico, mentre il flusso d'aria di trasporto viene depolverato nel filtro a maniche (centralizzato/terminale). Il separatore densimetrico è sostanzialmente una tavola a scossa, chiusa, inclinata in senso longitudinale, vincolata alla struttura di sostegno mediante supporti

elastici; la tavola (forata) viene attraversata, in senso verticale, da un flusso d'aria forzato mediante apposito ventilatore e successivamente convogliato al filtro a maniche (centralizzato/terminale); l'azione combinata delle vibrazioni e del flusso d'aria produce la separazione delle frazioni leggere, principalmente costituite da materiali plastici, che scendono la tavola fino a raggiungerne la parte bassa (dove vengono scaricate e raccolte in big-bag), dalla frazione metallica più pesante, che invece risale la tavola fino a raggiungerne la parte alta, da cui viene scaricata su un nastro con soprastante separatore magnetico a nastro, per la captazione dell'eventuale frazione ferrosa.

Tutti i flussi d'aria di trasporto vengono convogliati ad un filtro a maniche autopulente (centralizzato/terminale); le polveri, che si raccolgono nella tramoggia di fondo del filtro, vengono estratte e accumulate in big-bag, mentre il flusso (complessivo) d'aria depolverato viene scaricato all'atmosfera.

La linea di macinazione e selezione viene opportunamente regolata (tarata) in funzione della tipologia di materiali alimentati, secondo i parametri di funzionamento ottimali (il miglior "settaggio") da impostare per ogni tipologia di materiali che si prevede di trattare; i set di parametri vengono registrati nel PLC di gestione della linea, in modo da poter sempre e facilmente impostare la linea in funzione della tipologia di materiale alimentato. In ogni caso, i materiali in uscita sono privi di polveri e ridotti ad una granulometria compresa fra 1 mm e 3 mm.

In definitiva, quindi, la linea lavora per partite di materiali omogenei; prima di alimentare la linea ed avviare il processo vengono impostati i parametri di funzionamento (previsti) per la specifica tipologia di rifiuto da trattare; i materiali in uscita variano di conseguenza in base all'alimentazione e sono individuabili fra i seguenti:

- plastica (anche E.V.A.) scaricata dalla parte bassa del separatore densimetrico entro un big-bag di raccolta, gestita come rifiuto con codice C.E.R. 19 12 04;
- eventuali metalli ferrosi, separati e recuperati (R4) col nastro deferrizzatore, raccolti in un big-bag a lato del deferrizzatore stesso;
- Alluminio e Rame (R4), scaricato dal nastro trasportatore di fine linea e accumulato in big-bag;
- metalli non ferrosi misti, scaricati dal nastro trasportatore di fine linea e accumulati in big-bag, gestiti come rifiuto con codice C.E.R. 19 12 03;
- Silicio delle celle fotovoltaiche, polverizzato dalla turbina (che attraversa tutte le sezioni di vagliatura), separato dall'apposito ciclone di separazione della frazione di sottovaglio e scaricato in big-bag (posizionato sotto il ciclone).

Le M.P.S. prodotte (metalli ferrosi, non ferrosi e Silicio) verranno sottoposte ai controlli previsti per la verifica dei requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica di M.P.S.; per quanto riguarda i metalli ferrosi e non ferrosi si

verificherà la conformità dei requisiti prescritti ai punti 3.1.3 - 3.1.4 (per i metalli ferrosi) e 3.2.3 - 3.2.4 (per i metalli non ferrosi) dell'Allegato 1 – Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.; per quanto riguarda il Silicio recuperato dalle celle fotovoltaiche, conformemente a quanto autorizzato per l'impianto di Malo, questo può qualificarsi quale M.P.S. per l'utilizzo nel ciclo produttivo delle fonderie di ghisa di seconda fusione nel rispetto delle concentrazioni definite dall'utilizzatore finale individuato.

#### **4.4 Potenzialità e capacità massime dell'impianto di recupero**

---

Per l'impianto di recupero di Romano d'Ezzelino si conferma la potenzialità massima già autorizzata per l'impianto (esistente) di Malo. In particolare si prevede un quantitativo massimo giornaliero di rifiuti conferibili in ingresso pari a 100 t/giorno e una potenzialità massima di trattamento pari a 70 t/giorno e a 14'000 t/anno.

Questa potenzialità, dell'impianto di recupero, è ovviamente da intendersi al netto di quella (di conferimento) prevista per l'area di messa in riserva (R13) dei rifiuti "COBAT", già autorizzata nel medesimo sito, che è strutturata per soddisfare un conferimento di rifiuti pari a 8'200 t/anno con una movimentazione massima giornaliera di n. 4 vettori al giorno, corrispondente a circa 100 t/giorno di rifiuti in ingresso.

La capacità di stoccaggio complessiva dell'impianto di recupero, intesa come somma della messa in riserva dei rifiuti in ingresso e del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero, valutata in base alle aree e ai sistemi di contenimento disponibili, ascenderà ad un quantitativo di 658,8 t di rifiuti così suddiviso:

- 224 t di messa in riserva di rifiuti in ingresso (129 t di rifiuti pericolosi e 95 t di rifiuti non pericolosi);
- 434,8 t di deposito temporaneo di rifiuti prodotti (di cui fino a 130,3 t di rifiuti pericolosi).

La capacità di deposito delle M.P.S. ammonterà complessivamente a 250 t.

Come per la potenzialità di conferimento, anche la capacità di stoccaggio dell'impianto di recupero è da intendersi al netto di quella già autorizzata per l'area di messa in riserva (R13) dei rifiuti "COBAT" pari a 288 t, di cui fino a 208 t di rifiuti pericolosi.

#### **4.5 Emissioni in atmosfera nella configurazione di progetto**

---

L'impianto di recupero avrà n. 5 camini di emissione in atmosfera di flussi d'aria aspirati da altrettante sezioni operative:

- *camino n.1:* di espulsione dei flussi d'aria (depolverati) aspirati dalle postazioni (banchi) di smontaggio e dalla macchina tagliavetro della linea 1;
- *camino n.2:* di espulsione del flusso d'aria (depolverato) aspirato dalla postazione di pulizia "fosfori" della linea 1;
- *camino n.3:* di espulsione del flusso d'aria (depolverato) aspirato dal trituratore del vetro della linea 1;
- *camino n.4:* di espulsione del flusso d'aria (depolverato) di aspirazione della macchina devetratrice della linea 4;
- *camino n.5:* di espulsione del flusso d'aria (depolverato) di aspirazione (trasporto pneumatico) della linea 5, di macinazione e selezione meccanica.

Tutti i camini avranno direzione di uscita verticale e lo sbocco risulterà ad una quota di 1 m superiore a quella dell'estradosso della copertura (a 9 m da p.c.) e di qualsiasi ostacolo presente nel raggio di 10 m, in modo da "garantire un'efficace dispersione degli inquinanti (residui)", come da Parere della C.T.P.A. della Provincia di Vicenza n. 09/1210 del 16/12/10.

## 4.6 Rete idrica dell'impianto

---

Poiché i processi dell'impianto in discussione sono esclusivamente "a secco", l'attività di recupero di S.E.A. s.r.l. non è idroesigente. L'acqua per uso civile e per il reintegro della riserva idrica antincendio è derivata da pubblico acquedotto.

L'impianto di recupero di S.E.A. s.r.l. si caratterizza per l'assenza di qualsivoglia scarico di acque reflue industriali. I reflui (assimilati a domestici) dei servizi igienici del capannone, vengono convogliati in vasche "Imhoff" e successivamente smaltiti mediante sub-irrigazione nell'immediato sottosuolo. La linea di scarico delle acque provenienti dai lavandini e dalle docce è anche dotata di un "condensa grassi" a monte della vasca "Imhoff".

Il progetto in discussione riguarda un impianto di recupero rifiuti, attività rientrante nella tipologia 6 dell'Allegato F delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto; tuttavia, l'impianto in discussione si caratterizza per l'assenza di:

- depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
- lavorazioni;
- ogni altra attività o circostanza,

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente. Tutte le aree di deposito e le lavorazioni saranno infatti dislocate su superficie impermeabilizzata coperta (all'interno del capannone), al riparo dagli agenti atmosferici e con cautele tali da contenere eventuali sversamenti liquidi accidentali (bacini di contenimento, container a tenuta e aree all'uopo compartimentate). L'area scoperta

pavimentata di pertinenza dell'impianto, che ha un'estensione di circa 3'400 mq, è utilizzata esclusivamente per la logistica dei trasporti e non è interessata dalla presenza di alcun tipo di deposito e/o lavorazione, potendola di fatto assimilare a qualsiasi superficie stradale. Le acque meteoriche scolanti dalla suddetta superficie non possono essere in definitiva contaminate da sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente e pertanto non si prevede alcuna modifica alle modalità di esaurimento in essere negli strati sub-superficiali del suolo mediante pozzi assorbenti collegati alla rete di caditoie al perimetro della superficie asfaltata; anche le acque dei pluviali della copertura sono recapitate negli strati sub-superficiali del suolo mediante pozzi assorbenti dedicati.

## 4.7 Antincendio

---

I quantitativi massimi stoccabili di materiali combustibili (in particolare i rifiuti di plastica), sono tali per cui l'attività (di deposito) rientra nella categoria C (classe **70.2.C** – “*Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda superiore a 3000 mq*”) prevista dal D.P.R. 151/11 per la quale vige la necessità di esame (preventivo) del progetto ai fini antincendio da parte del competente Comando VV.F..

La domanda di “esame progetto” è già stata presentata al Comando Provinciale dei VV.F. di Vicenza, al fine di acquisire il relativo Parere di conformità in tempo utile e comunque prima del rilascio del provvedimento autorizzativo (a titolo unico) da parte della Provincia di Vicenza.

Il capannone di Via Nardi è dotato di un ridondante sistema di prevenzione ed estinzione degli incendi (realizzato dalla ditta precedentemente insediata, ad elevato rischio di incendio), costituito da:

- un impianto di estinzione incendi automatico tipo “sprinkler”, a totale copertura dell'area interna del capannone;
- un impianto di estinzione incendi di tipo convenzionale con rete idranti interna ed esterna;
- una riserva idrica capace di 840 mc, rabboccata dall'acquedotto, da cui pesca il gruppo di alimentazione-pressurizzazione dei sistemi di estinzione incendi (sprinkler e reti idranti);
- un insieme di estintori a polvere segnalati mediante appositi cartelli.

Per l'attività in progetto (così come per l'area di messa in riserva di rifiuti COBAT già autorizzata) risulta sufficiente la rete idranti, non essendo in particolare richiesta la protezione attiva garantita dall'impianto “sprinkler”.

Per la gestione delle acque di spegnimento incendi si ricorre alla compartimentazione idraulica realizzata tramite appositi dossi in corrispondenza di tutte le aperture del capannone. L'altezza dei dossi (di compartimentazione idraulica) determina una capacità di accumulo (distribuito su tutta l'area del capannone) pari al volume dell'acqua utilizzata per il controllo di un incendio di proporzioni corrispondenti alla classe di pericolo dell'attività. A seguito dell'operazione di spegnimento, l'acqua accumulata all'interno del capannone viene semplicemente prelevata con un mezzo aspirante e gestita come rifiuto tramite ditta autorizzata.

In considerazione delle misure di prevenzione e protezione previste e della distanza del capannone dagli edifici più prossimi, si ritiene di poter ragionevolmente escludere che, in caso di incendio, quest'ultimo possa estendersi oltre il perimetro esterno dell'impianto e che comunque si possano avere significativi effetti, anche indiretti, sulle aree esterne all'impianto.

## 5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

In base all'articolo 3 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988:

*«il quadro di riferimento programmatico per lo Studio di Impatto Ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale (...)».*

In dettaglio, *«il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende»:*

- a) *la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;*
- b) *la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:*
  - 1) *le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;*
  - 2) *l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;*
- c) *l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari».*

Ove ricorra il caso, *«il quadro di riferimento descrive inoltre:*

- a) *l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;*
- b) *le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori».*

Da quanto sopra si ricava come nel "quadro di riferimento programmatico" vengano presi in considerazione gli "obiettivi" degli strumenti pianificatori pertinenti l'opera o l'intervento in progetto (come si è detto il primo e fondamentale contenuto del "quadro" è *«la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso»*).

Per contro, le prescrizioni ed i vincoli contenuti negli atti di pianificazione generale o attinenti ad altri settori vanno considerati nel "quadro di riferimento progettuale" essendo quello il contesto nel quale deve essere tra l'altro descritto *«l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:*

- 1) *le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;*
- 2) *le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesaggistici e territoriali e piani di settore;*
- 3) *i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, storico-culturali, demaniali e idrogeologici, servitù e altre limitazioni alla proprietà»,*

come è espressamente indicato all'art. 4, comma 4, lett. b), del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

## **5.1 Atti di Pianificazione e Programmazione considerati nel Quadro di Riferimento Programmatico**

---

Trattandosi di un progetto relativo ad un impianto di recupero rifiuti, chiaramente, gli *“atti di pianificazione e programmazione settoriale”* da prendere in considerazione nel quadro di riferimento programmatico sono in primo luogo quelli relativi alla gestione dei rifiuti, ossia, nello specifico, il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato dal Consiglio Regionale della Regione Veneto con Deliberazione N.30 del 29/04/15 (pubblicata sul B.U.R. Veneto N.55 del 01/06/15), che ha accorpato e sostituito i previgenti piani regionali per la gestione dei rifiuti (Urbani e Speciali).

Nel merito si osserva che:

- per gli impianti di gestione dei rifiuti, il fatto che siano conformi al relativo Piano di Gestione (ma per poter essere conformi è necessario che dallo stesso siano in qualche modo previsti) è una condizione necessaria (ancorché non sufficiente) di approvabilità (o addirittura di procedibilità delle domande di approvazione);
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, al pari degli altri piani ambientali di settore, è subordinato al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (si evidenzia come l'originario art. 16 delle norme di attuazione del PTRC, contenente le *«Direttive in materia di smaltimento dei rifiuti»*, sia stato integralmente abrogato dall'art. 58, comma 4, della L.R. n. 3/2000), ma, rispetto ai piani territoriali e urbanistici, ha la stessa efficacia del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (art. 20, comma 2, della L.R. n. 33/1985, tuttora applicabile);
- vero è che, ove ne ricorra la necessità, *«il quadro di riferimento descrive inoltre ... le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori»*, ma tale disposizione riguarda tutt'altre ipotesi e non è certo applicabile agli interventi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, posto che per detti interventi *«le eventuali disarmonie [di detto piano] rispetto alle previsioni contenute in distinti strumenti programmatori»*, salvo comportino l'illegittimità del piano stesso, non possono precludere l'attuazione degli interventi medesimi, ma possono eventualmente solo condizionarne le modalità di realizzazione e quindi

hanno rilievo solo nell'ambito del quadro di riferimento progettuale; altri atti di pianificazione possono eventualmente rilevare solo condizionamenti progettuali, salvo che questi (atti di pianificazione e programmazione) contengano prescrizioni e vincoli inderogabili ed al contempo incompatibili con le previsioni del piano di settore.

In merito ai vincoli, alle norme ed alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei piani territoriali vigenti, da considerare nel quadro di riferimento programmatico, pare opportuno premettere che con l'entrata in vigore della L.R. n. 11 del 23/04/2004 (Legge Regionale in materia urbanistica) è stato avviato un processo di profonda modifica, revisione ed aggiornamento di tutti gli strumenti (piani) di governo del territorio precedentemente in vigore, sia a livello locale (Comuni e Province) che regionale. In particolare la Legge Regionale N. 11/04 prevede che *“il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione”* (art. 3 - comma 1) specificando, al comma 4 dell' art. 3, che *“la pianificazione si articola in:*

- a) *piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);*
- b) *piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);*
- c) *piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).*

Le disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. n. 11/2004 sono di fondamentale importanza per l'analisi dell'inquadramento di un progetto rispetto agli atti di pianificazione e programmazione territoriale, soprattutto laddove lo stesso cita:

- al comma 1: *“ I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti “;*
- al comma 3: *“ Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.*

L'analisi dei vincoli, delle norme e delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei piani territoriali vigenti (ovvero l'analisi dell'insieme dei condizionamenti e dei vincoli che interessano la realizzazione di un progetto), potrebbe pertanto essere effettuata unicamente con riferimento agli strumenti urbanistici di livello inferiore (quali il P.A.T. oppure il P.A.T.I. ed il P.I.) dato che gli stessi:

- sono (necessariamente) coerenti con i piani di livello superiore;
- contengono le prescrizioni ed i vincoli prevalenti, stabiliti dai piani di livello superiore (P.T.C.P. e P.T.R.C.);

- contengono quelle (eventuali) disposizioni che possono modificare i piani di livello sovraordinato senza che ciò comporti una variante agli stessi.

A conferma di quanto sopra, è opportuno ricordare come il meccanismo di formazione e variante dei piani territoriali subordinati (il P.A.T./P.A.T.I. ed il P.T.C.P.) previsto dalla L.R. 11/04, che contempla l'approvazione di un documento preliminare da parte dell'Ente proponente, la concertazione partecipativa con tutte le realtà presenti nel territorio, la verifica di coerenza con i piani sovraordinati e l'approvazione o la ratifica del documento adottato / modificato da parte dell'Ente immediatamente sovraordinato (la Provincia per quanto riguarda il P.A.T./P.A.T.I. e la Regione per quanto riguarda il P.T.C.P.), garantisca pienamente la coerenza e l'armonia di tutti i piani previsti per il governo del territorio e quindi, in ultima analisi, il completo allineamento del P.A.T. o del P.A.T.I. con quanto previsto, per il territorio, sia a livello comunale che provinciale e regionale.

Alla data di stesura del presente studio, i piani di governo del territorio previsti dalla Legge Regionale 11/04 per il sito di progetto si trovano nel seguente stato:

- P.T.R.C. della Regione Veneto: esiste un P.T.R.C. vigente, conforme alla L.R. N. 33/85, ed un P.T.R.C. adottato, inizialmente con D.G.R.V. n. 372 del 17/02/09 e successivamente aggiornato (variante parziale) con D.G.R.V. n. 427 del 10/04/2013, conforme alla nuova legge urbanistica vigente (la L.R. 11/04);
- P.T.C.P. della Provincia di Vicenza: il piano, adottato con D.C.P. n. 40 del 20/05/2010, è stato approvato, con prescrizioni, dalla Giunta della Regione Veneto con la D.G.R.V. n. 708 del 02/05/2012;
- lo strumento urbanistico del Comune di Romano d'Ezzelino, articolato in:
  - P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) del Comune di Romano d'Ezzelino: approvato e ratificato con D.G.R.V. n. 593 del 17/04/12 (pubblicata sul B.U.R. n. 36 del 08/05/12);
  - P.I. (Piano degli Interventi) del Comune di Romano d'Ezzelino: a seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (P.A.T.), il Piano Regolatore Generale vigente (P.R.G.), per le parti compatibili con il P.A.T., è diventato il Piano degli Interventi (P.I.), art. 48, comma 5-bis, L.R. 11/2004; con D.C.C. n. 25 del 29/07/2014 e successiva D.C.C. n. 37 del 18/10/2014 è stata approvata la prima variante parziale al Piano degli Interventi, successivamente con D.C.C. n. 35 del 01/10/2015 è stata approvata la seconda variante parziale al Piano degli Interventi (di trasposizione cartografica).

Alla luce di quanto sopra, l'analisi dei rapporti di coerenza del progetto con gli atti di pianificazione urbanistica e territoriale verrà affrontata:

- a livello generale, con riferimento al P.T.R.C. vigente e adottato;
- a livello provinciale, con riferimento al P.T.C.P. approvato, tenendo in debita considerazione le prescrizioni impartite dalla Regione;

- a livello locale e dettagliato, con riferimento al P.A.T. e al P.I. del Comune di Romano d'Ezzelino.

Preliminarmente ai suddetti piani devesi, come già detto, considerare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali del Veneto, redatto in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 3/2000, adottato con D.G.R. n. 26/CR del 04/04/14 e approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29/04/15, che disciplina la gestione dei rifiuti in ambito regionale dettando fra l'altro precisi divieti e prescrizioni.

Inoltre, l'inquadramento programmatico del progetto deve tener conto anche delle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., la cui ultima versione è stata approvata con D.G.R.V. N. 842 del 15/05/12 e modificata con D.G.R.V. N.1770 del 28/08/12, D.G.R.V. N. 691 del 13/05/14 e D.G.R.V. N. 1534 del 03/11/15.

In definitiva, ai fini del presente studio, vengono presi in considerazione, oltre al Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione del Veneto, anche:

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente e adottato con D.G.R.V. n. 327 del 17/02/09 e successivamente aggiornato con variante parziale adottata con D.G.R.V. n. 427 del 10/04/2013;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, adottato con D.C.P. Vicenza n. 40 del 20/05/2010, approvato (con prescrizioni) dalla Giunta Regionale del Veneto con D.G.R.V. n. 708 del 02/05/2012;
- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e il Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Romano d'Ezzelino;
- Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto.

Come documentazione ulteriore sono allegata al presente studio anche le carte tematiche relative:

- al P.R.T.R.A.,
- al P.R.R.A.,
- all'uso del suolo,
- ai temi geologici,
- ai temi idraulici/idrologici.

## 5.2 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

---

Come già detto, con Delibera del Consiglio Regionale N. 30 del 29/04/2015 pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 29/04/2015, è stato approvato il (nuovo) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, che ha sostituito, unificandoli, i previgenti piani regionali per la gestione dei Rifiuti Urbani e per la gestione dei Rifiuti Speciali. Il (nuovo) Piano, predisposto in attuazione dell'art. 199 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., oltreché degli artt. 10 e 11 della L.R. N. 03/2000 e ss.mm.ii., ha validità fino al 2020 e potrà essere aggiornato (conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 3 del 2000), a seguito di apposita valutazione da effettuarsi su iniziativa della Giunta Regionale, almeno ogni due anni ed ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, al fine di allinearli alle normative comunitarie, nazionali e regionali eventualmente intervenute oppure in riscontro ai dati raccolti ed alle esperienze acquisite medio tempore.

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., gli obiettivi del Piano sono:

- limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;
- promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;
- garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero, quali ad esempio il recupero di energia;
- minimizzare il ricorso alla discarica; l'opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;
- definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale;
- definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.

In merito ai rifiuti speciali (come quelli recuperati nell'impianto di S.E.A. s.r.l.), conformemente alle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. N. 03/2000 e ss.mm.ii., gli obiettivi del Piano sono:

- promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;

- stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. N. 03/2000, in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- definire, ai sensi dell'articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti;
- promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006, che promuovano, anche, l'autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti speciali, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

Il Piano si articola in una serie di elaborati riportanti:

- la normativa di Piano (Elaborato A);
- l'analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni impiantistici per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, impostando conseguentemente le azioni di piano ed il monitoraggio del piano stesso (Elaborato B);
- l'analisi dello stato di fatto e di alcuni scenari (futuri) possibili per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali, impostando conseguentemente le azioni di piano ed il monitoraggio del piano stesso (Elaborato C);
- i programmi e le linee guida del Piano (Elaborato D), ed in particolare: criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti; linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti; programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica; programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; programma per la riduzione della produzione dei rifiuti; programma per la decontaminazione, raccolta e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario; principali poli di produzione dei rifiuti;
- il piano per la bonifica delle aree inquinate (Elaborato E).

Per l'analisi dello stato di fatto viene utilizzato il MUD (Modello Unico di Dichiarazione dei rifiuti) che permette di raccogliere e informatizzare i dati relativi ai gestori di rifiuti, alle quantità prodotte e recuperate/smaltite; i dati vengono elaborati al fine di individuare gli scenari possibili (in proiezione futura) e gli interventi effettivamente necessari da approvare, il tutto al fine di garantire l'autosufficienza regionale.

Il progetto in discussione riguarda il trasferimento di un impianto di selezione e recupero di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (R.A.E.E.) all'interno di

una Zona Industriale consolidata, in un capannone esistente in Comune di Romano d'Ezzelino. Il trasferimento dell'attività di S.E.A. s.r.l. è motivato dalla necessità di disporre di maggiori superfici da destinare allo stoccaggio / messa in riserva dei rifiuti oltre che di riorganizzare al meglio l'attività di recupero in funzione delle richieste di mercato degli ultimi anni oltretutto per far fronte agli impegni assunti con il Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo COBAT, con cui S.E.A. ha recentemente stretto un accordo di collaborazione per la raccolta, sul territorio, di batterie e accumulatori esausti e altri rifiuti provenienti da attività di autoriparazione e autodemolizione. In merito a quest'ultimo aspetto, si evidenzia come il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali individui proprio nel COBAT il canale privilegiato per la raccolta e la gestione dei rifiuti da batterie, al fine di promuovere *azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate a una corretta gestione del rifiuto ... e alla sottoscrizione di convenzioni con il Consorzio* e parallelamente promuovendo *i conferimenti, soprattutto per quanto concerne le piccole utenze attraverso specifici circuiti di "microraccolta"* secondo quanto rappresentato nell'Elaborato D del Piano Regionale approvato. Le batterie e gli accumulatori esausti infatti, se eliminati in modo scorretto, possono trasformarsi in potenti agenti d'inquinamento; per questo motivo la riorganizzazione dell'attività di S.E.A., che pure comprende la gestione di questa tipologia di rifiuti in collaborazione con COBAT, risponde positivamente a quanto previsto dal Piano Regionale Rifiuti, con indubbi benefici ambientali per la collettività.

Con riferimento al progetto proposto, di trasferimento dell'attività di S.E.A. s.r.l., si ritiene opportuno considerare gli aspetti del Piano che maggiormente attengono all'intervento e quindi, in buona sostanza, analizzare i rapporti di coerenza fra il Piano e il progetto, con particolare riferimento alla scelta del sito che non deve prefigurare elementi di contrasto con il Piano. L'analisi dei rapporti di coerenza fra il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) ed il progetto in discussione viene quindi effettuata per quanto pertinente (ovvero per quelle parti del piano che hanno attinenza col progetto proposto), in primo luogo, con riferimento alle disposizioni normative contenute nell'Elaborato A; secondariamente, saranno anche valutate le caratteristiche del progetto in rapporto alle analisi, agli scenari ed alle azioni del P.R.G.R. oltretutto ai programmi ed alle linee guida di cui agli Elaborati B, C e D.

Analizzando i contenuti dell'Elaborato A del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, non si rilevano disposizioni e prescrizioni che possano essere in contrasto col progetto proposto considerato che:

- gli articoli da 1 a 5 dettano disposizioni generali relative al Piano, quali durata, varianti, obiettivi, obblighi di informazione del Piano, che non determinano alcuna incompatibilità col progetto proposto;
- gli articoli da 6 a 10 dettano disposizioni relative alla gestione dei rifiuti urbani, non sono pertinenti al progetto proposto (che riguarda un impianto di recupero di rifiuti speciali);
- gli articoli 11 e 12 si riferiscono a misure per ridurre la produzione e favorire il recupero di rifiuti speciali, individuando come prioritaria la

realizzazione di impianti di recupero di tipologie di rifiuti per le quali non viene soddisfatto il fabbisogno regionale e la realizzazione / ammodernamento di impianti di recupero o smaltimento che comportino l'utilizzo di tecnologie maggiormente performanti; in tal senso il progetto di trasferimento e riorganizzazione dell'impianto di S.E.A. s.r.l. risulta conforme agli obiettivi di piano di favorire la creazione e il potenziamento dei centri di raccolta dei R.A.E.E. e dei rifiuti costituiti da pile ed accumulatori (di cui al Capitolo 3 dell'Elaborato B) e di aggiornamento della tecnologia impiantistica installata;

- l'articolo 13 definisce i criteri di esclusione per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti, richiamando i vincoli di cui all'Elaborato D del Piano, che non presentano elementi di contrasto con il progetto in discussione;
- gli articoli da 14 a 18 si riferiscono a operazioni (quali la miscelazione) e tipologie impiantistiche (quali discariche, impianti di recupero di cui all'operazione R1 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, impianti di compostaggio e di produzione di CDR/CSS) diversi da quello in discussione oppure prevedono procedure e misure (quali ad esempio l'approvazione di nuovi impianti, il rispetto e l'adeguamento degli impianti alle M.T.D./B.A.T. oppure la gestione degli impianti dopo la loro chiusura e/o dismissione) di fatto già rispettate, ovvero previste/autorizzate, per l'impianto di S.E.A. (soggetto alla disciplina dell'A.I.A.) e sulle quali comunque il progetto proposto non avrà alcun effetto;
- gli articoli da 19 a 24 contengono disposizioni che non hanno alcuna attinenza col progetto e/o con l'impianto a cui il progetto si riferisce, fatto salvo quanto disposto all'art. 23 in merito ai siti della Rete Natura 2000, sui quali tuttavia il progetto non può avere alcun effetto, così come si evince dall'*Attestazione di non necessità della V.Inc.A.* argomento dell'**Elaborato 1D** del Progetto Definitivo.

Gli Elaborati B e C del P.R.G.R. riportano un'analisi dello stato di fatto, degli scenari di gestione e delle azioni da attuare sulla scorta di una stima previsionale dell'andamento del rapporto fra domanda e offerta regionale di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali. Si ritiene di poter ragionevolmente prescindere dalla verifica dei rapporti di coerenza fra il progetto proposto e gli Elaborati in parola in ragione della finalità stessa del progetto, che è quella di trasferire e riorganizzare un impianto di recupero di R.A.E.E. esistente, al fine di consolidare l'attività a fronte delle rinnovate richieste dell'utenza di riferimento e dell'accordo di collaborazione con COBAT, conformemente agli obiettivi di piano di migliorare la rete di raccolta dei R.A.E.E. e dei rifiuti costituiti da pile ed accumulatori.

Ai sensi dell'art. 13 della Normativa di Piano (Elaborato A), il paragrafo 1.2 dell'Elaborato D individua le metodologie e i criteri generali per l'ubicazione degli impianti di trattamento rifiuti, distinguendo aree del territorio nelle quali è vietata l'installazione degli impianti di trattamento rifiuti (*aree sottoposte a*

*vincolo assoluto*) ed aree nelle quali può essere consentita a seconda della tipologia di impianto con specifiche “raccomandazioni” (*aree con raccomandazioni*). Il sito di progetto individuato non presenta elementi di incompatibilità con i vincoli stabiliti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato.

In particolare il paragrafo 1.3.7.2 dell’Elaborato D del Piano Regionale di Gestione Rifiuti prescrive la distanza minima da assicurare rispetto a edifici pubblici o destinati ad abitazione, purché stabilmente occupati, che per la tipologia “*impianti di selezione e recupero*” è stata stabilita pari a 100 m. Il sito di progetto (capannone) individuato da S.E.A. per il trasferimento del proprio impianto ricade parzialmente entro il raggio dei 100 m da una singola abitazione a nord di Via Nardi. Il progetto di trasferimento dell’attività di S.E.A. tiene conto di questo vincolo e prevede infatti l’installazione delle linee impiantistiche di selezione e cernita dei rifiuti a distanza maggiore di quella minima prescritta (100 m). Infatti, nella configurazione definitiva di S.E.A. s.r.l., entro il raggio di 100 m dalla civile abitazione più vicina, non sarà svolta alcuna attività di selezione/cernita di rifiuti, essendo ivi previsti solamente depositi di rifiuti (per i quali il Piano Regionale non prescrive alcuna distanza minima da rispettare).

In definitiva, per quanto sopra, il progetto in discussione risulta coerente con le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali del Veneto approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/15.

### **5.3 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)**

---

Il Piano Territoriale di Coordinamento è lo strumento regionale che, sul versante fisico, unitamente al Programma Regionale di Sviluppo sul versante economico, organizza e predispone le condizioni territoriali per lo “sviluppo”, nella salvaguardia dei valori fondamentali, del territorio regionale.

Tale strumento, già in ossequio alla Legge 431/85, assume l’assetto di “piano urbanistico - territoriale con rilevanza paesistica” in quanto:

- individua il sistema degli “ambiti naturalistico - ambientali”;
- formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e dell’ambiente immediatamente prevalenti, specificati in sede di pianificazione successiva (piani di area, piani provinciali, piani di settore) e subordinata (piani regolatori comunali);
- stabilisce quali, tra gli ambiti unitari con rilevanti caratteristiche ambientali e paesaggistiche di interesse regionale, debbano essere pianificati a livello di Piano di Area o di settore;
- regola le iniziative di pianificazione paesaggistica successiva e/o subordinata che possono essere adottate dalle Province o dai Comuni o loro Consorzi mediante opportune forme di coordinamento.

### ***5.3.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente***

---

Il P.T.R.C. del Veneto vigente è articolato in quattro grandi sottosistemi:

- 1) il “sistema ambientale” che costituisce il quadro di riferimento per le aree di più rigida tutela del territorio regionale (in cui sono compresi i beni sottoposti a diversi gradi di protezione ed i relativi processi di incentivazione e sviluppo) e per il territorio agricolo di cui si considerano, in questo contesto, gli aspetti che formano parte integrante del sistema ambientale;
- 2) il “sistema insediativo”, nel quale vengono trattate le questioni attinenti all’armatura urbana ed ai servizi (generali ed alla persona), alle politiche della casa, alla forma urbana, agli standards urbanistici;
- 3) il “sistema produttivo”, nel quale vengono definite le modalità per la regolazione degli insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e/o necessarie rilocalizzazioni, nonché le linee e gli indirizzi per il loro sviluppo o la loro migliore organizzazione;
- 4) il “sistema relazionale”, nel quale vengono trattati i diversi programmi e deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni e vengono formulate le direttive per il riordino delle reti.

Per ciascun Sistema, il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.

Per il raggiungimento di un equilibrio naturale generale, il P.T.R.C. assegna alle risorse naturali una destinazione “sociale”, oltre che produttiva, che comporta:

- la conservazione del suolo, mediante prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e la sistemazione degli ambiti degradati;
- il controllo dell’inquinamento delle risorse primarie quali aria, acqua, suolo;
- la tutela e la conservazione degli ambienti naturali;
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali;
- la valorizzazione delle aree agricole, nel loro ruolo di equilibrio e protezione dell’ambiente;
- l’individuazione delle aree a rischio ecologico e ad alta sensibilità ambientale secondo l’art. 30 della L.R. N. 33/85.

Il P.T.R.C., in particolare per quanto riguarda la procedura di V.I.A., nel quadro delle indicazioni della L.R. N. 33/85, ne impone l’applicazione alle aree “ad alta sensibilità ambientale” o ad “alto rischio ecologico” e a quelle nelle quali i valori storici e paesaggistici risultino rilevanti.

Il P.T.R.C. definisce un primo elenco di aree “ad alto rischio ecologico” e “ad alta sensibilità ambientale”, richiamate dall’art. 30 della L.R. n. 33/85.

Le zone ad alto rischio ecologico sono:

- le zone soggette a vincolo idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini in corso sulle zone di dissesto potenziale;
- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di esondazione;
- le aree soggette a rischio sismico;
- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili;
- le aree indiziate di presenza di risorse idrotermali.

Sono zone ad alta sensibilità ambientale:

- le aree di interesse naturalistico;
- gli ambiti di interesse faunistico;
- le aree indiziate della presenza di monumenti geologici e/o naturalistici;
- gli ambiti di alta collina e di montagna;
- gli ambiti di interesse storico, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ambientali;
- parchi e riserve naturali.

Per quanto attiene all’inquadramento territoriale (riferito al P.T.R.C. vigente) il sito di progetto non ricade in “zone ad alto rischio ecologico” né in “zone ad alta sensibilità ambientale”.

Si colloca in un ambito “*ad eterogenea integrità*” del territorio agricolo, all’interno della “*fascia di ricarica degli acquiferi*”, in area pedemontana e in prossimità di un “*polo urbano intermedio di secondo rango*” (Bassano del Grappa) del sistema insediativo. Non ricade in ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici né in ambiti per la istituzione di zone e/o parchi regionali naturali ed archeologici ed aree di tutela paesaggistica. L’area ricade in “*ambito di pianificazione di livello regionale dei valori paesaggistici ed ambientali da sottoporre a piani di area di secondo intervento*” e in prossimità di una fascia di “*interconnessione dei sistemi storico e ambientali*”.

L’**Elaborato 2C1** riporta le tavole del P.T.R.C. vigente e l’ubicazione del sito di progetto.

Il sito non ricade all’interno dei seguenti ambiti:

- Zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- Zone a rischio sismico;

- Zone soggette a rischio idraulico;
- Ambiti naturalistici di livello regionale, aree di tutela paesaggistica vincolate ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, zone umide e zone selvagge;
- Centri storici di particolare rilievo, zone archeologiche vincolate ai sensi della Legge 1089/39 e della Legge 431/85, ambiti per l'istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale, ambiti per l'istituzione di parchi naturali-archeologici, principali itinerari di valore storico e storico ambientale.

In definitiva il P.T.R.C. vigente non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione. Al contrario, in termini generali, dispone che gli impianti per rifiuti speciali siano ubicati in aree industriali previste dai piani territoriali comunali. Tale condizione è verificata in quanto il sito di progetto è individuato all'interno di un fabbricato industriale esistente ricadente in area classificata dal P.I. del Comune di Romano d'Ezzelino come "zona D/1.2 di espansione" degli insediamenti produttivi.

### ***5.3.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato***

---

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il (nuovo) Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, recentemente aggiornato con l'adozione di una variante parziale introdotta con la D.G.R.V. n. 427 del 10/04/2013; trattasi, in buona sostanza, di una riformulazione (attualizzata) del P.T.R.C. vigente che, in coerenza con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. N. 42/04), riporta gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio veneto nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, nella salvaguardia dei valori fondamentali del territorio regionale.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 della L.R. 11/2004, il P.T.R.C.:

- a) *acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale generale;*
- b) *indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;*
- c) *indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico - culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;*
- d) *indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;*

- e) *definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;*
- f) *individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all'articolo 26 (della L.R. 11/2004);*
- g) *formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi;*
- h) *individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province ai sensi dell'articolo 16 (della L.R. 11/2004).*

Ai sensi della L.R. 11/04, il (nuovo) P.T.R.C. definisce le prescrizioni ed i vincoli automaticamente prevalenti per tutti gli altri Piani (territoriali, di settore e di sviluppo delle reti di servizio) allo stesso subordinati; il comma 5 dell'art. 12 della L.R. 11/2004 prescrive infatti che: *l'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro varianti comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno*, mentre il comma 2 dell'art. 24 riporta testualmente: *i piani di settore ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizio sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora ciò sia previsto da specifiche leggi*. Il (nuovo) P.T.R.C., ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 11/04, detta tuttavia anche i criteri ed i limiti entro i quali i piani di livello inferiore (il P.T.C.P. e i P.A.T./P.A.T.I.) possono modificarlo senza che sia necessario provvedere ad una sua variante; in definitiva, quindi, pur essendo uno strumento vincolante per tutti i piani subordinati, il P.T.R.C. introduce misure di salvaguardia del territorio di carattere generale, demandando agli strumenti pianificatori di livello inferiore (i P.T.C.P. e i P.A.T./P.A.T.I.) la puntuale definizione delle misure nel concreto applicabili.

Il (nuovo) P.T.R.C. del Veneto è articolato in sei grandi tematismi (sottosistemi) così costituiti:

- 1) “Uso del suolo”, che comprende le azioni previste dal Piano per gestire il processo di urbanizzazione, attraverso specifiche misure per gli spazi aperti, per la cosiddetta “matrice agricola” del territorio e per il sistema insediativo. Più in particolare il tematismo riporta le specifiche misure di tutela per gli ambiti collinari, montani e per le aree pianiziali di pregio nonché le misure di salvaguardia dei “varchi” liberi da edificazione lungo le coste marine, lacuali e nelle aree aperte periurbane; si individuano inoltre le aree con problemi di frammentazione paesaggistica a dominanza insediativa ed agricola, da assoggettare a specifiche azioni di piano. Nel caso specifico della frammentazione insediativa, tipica dell'area centro-veneta (città diffusa), si prevede un'estesa opera di riordino territoriale, volta a limitare l'artificializzazione e l'impermeabilizzazione dei suoli mentre nel caso specifico della frammentazione agricola, localizzata

prevalentemente nelle aree di bonifica antica e/o recente, si prevede il progetto di un sistema insediativo sostenibile, in forma lineare, lungo le principali aste fluviali. Vengono inoltre indicate, in funzione del controllo delle criticità dei suoli, le possibilità di densificazione edilizia per particolari aree e vengono previste specifiche azioni per la limitazione della dispersione insediativa di fondovalle.

- 2) “Biodiversità”, che contiene le azioni previste dal piano per tutelare e accrescere la diversità biologica. Più in particolare il tematismo individua e definisce i sistemi ecorelazionali (corridoi ecologici) estesi all’intero territorio regionale e connessi alla rete ecologica europea e riporta le specifiche misure previste per potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità; vengono inoltre individuati gli ambiti vocati alla rinaturalizzazione e/o riforestazione e, per le aree di montagna, vengono indicate le azioni di limitazione del rimboschimento spontaneo, di tutela dei prati e pascoli alpini esistenti, di ripristino delle praterie storiche, di valorizzazione degli ambiti vocati all’agricoltura di montagna. In connessione al sistema insediativo sono indicati gli ambiti di agricoltura periurbana e le aree “urbanorurali” di cui valorizzare le caratteristiche di multifunzionalità.
- 3) “Energia, risorse, ambiente”, che raccoglie le azioni di piano volte a razionalizzare e migliorare l’uso delle risorse, anche per contrastare il “cambiamento climatico”. È incentivato l’uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia e sono promossi il risparmio e l’efficienza energetica negli insediamenti (abitativi, industriali, commerciali, ecc.). Il tematismo riporta gli specifici interventi previsti dal Piano per la riduzione dell’inquinamento e per il risparmio e la conservazione della risorsa acqua (anche attraverso la predisposizione di idonee aree di laminazione) nonché le specifiche politiche per gli ambiti interessati dalle maggiori concentrazioni di inquinanti del suolo, dell’aria e dell’acqua (nitrati, CO<sub>2</sub>, ecc.) e per le aree interessate dalla risalita del cuneo salino; sono inoltre riportate le misure di tutela per le acque superficiali e profonde e sono individuate le aree interessate dalla presenza dei principali corridoi energetici, dove proporre interventi di riordino. Sono indicate le aree soggette a rischio radon, per le quali sono previste specifiche misure di prevenzione e contenimento.
- 4) “Mobilità”, che raccoglie le azioni del Piano volte a governare il rapporto tra le infrastrutture e il sistema insediativo, cogliendo l’opportunità di razionalizzare il territorio urbanizzato sulla base della presenza dei corridoi plurimodali I e V, del SFMR e dell’asse viario della Pedemontana. Il Piano prevede, anche attraverso il meccanismo della perequazione territoriale, che il riordino delle aree in fregio all’asse viario principale possa avvenire attraverso idonee azioni finalizzate a disincentivare la produzione agroalimentare e a razionalizzare/valorizzare le attività produttive e commerciali. Il tematismo individua tutta la rete viabilistica (collegamenti primari, secondari, intervallivi, tra pianura e montagna, in ambito alpino transregionale e transfrontaliero) e quella ferroviaria (sistema ferroviario metropolitano regionale - SFMR).

- 5) “Sviluppo economico”, che è trattato in due tavole denominate “sviluppo economico produttivo” e “sviluppo economico ricettivo, turistico e rurale”. La prima tavola raccoglie i principali “cluster” riconosciuti a livello nazionale, rispetto ai quali sono da attivare azioni per aumentare la loro competitività, e si valorizza il ruolo dei grandi parchi polifunzionali e commerciali di rango regionale, con funzione di “piazze di socializzazione del Terzo Veneto”, anche prevedendo un’articolazione della “offerta”, un’integrazione con le strutture insediative e una minimizzazione del consumo energetico e degli effetti sul sistema ambiente-territorio. Nei porti, aeroporti e corridoi intermodali si prevedono opportunità per sviluppare servizi alla persona e all’impresa, si prevedono nuovi nodi di servizio per le attività produttive specialistiche (nei quali intervenire favorendo l’innovazione e il marketing) e si individuano le aree da specializzare per l’attività dell’artigianato di servizio alla città. Si prevede la razionalizzazione di forma e funzioni delle “strade mercato” e si individuano “luoghi del sapere”, finalizzati anche alla promozione dello sviluppo economico (mediante promozione del rapporto tra ricerca e impresa). La seconda tavola raccoglie invece gli elementi e i contesti da valorizzare e tutelare, al fine di sviluppare armonicamente le diverse tipologie di turismo (ridefinendo il legame tra ospitalità e l’armatura culturale e ambientale del territorio). Si prevedono azioni di valorizzazione del sistema delle ville venete, delle città storiche e delle città murate; si prevede di coniugare, anche attraverso i “parchi agroalimentari”, le produzioni agricole di pregio con il turismo culturale ed enogastronomico; si individuano le zone di produzione DOC, DOP, IGP e le aree caratterizzate da attività artigianali di eccellenza, quale fattore di qualità dell’offerta turistica. Si prevede lo sviluppo del turismo termale, congressuale, musicale, teatrale, diportistico (quali nuovi “focus” di specializzazione turistica); si evidenzia la rete delle aviosuperfici esistenti quale fattore di competitività.
- 6) “Crescita sociale e culturale”, che raccoglie i possibili scenari di piano per disegnare il cosiddetto “Terzo Veneto”, che si distingue così attraverso progetti d’ampia rilevanza e riflesso, capaci di mettere in figura un nuovo stile di vita e nuove politiche imprenditive. Nelle piattaforme urbane di Treviso e Vicenza si evidenziano due specializzazioni di eccellenza legate, la prima, all’essere “magnete” dal quale hanno origine e si ripartono tipologie “slow” di fruizione del territorio legate all’acqua, alla natura e al gusto; la seconda, anche per la presenza massiccia di monumenti dell’architettura, quale luogo dell’armonia e per i giovani. Si individuano gli interventi strutturali della nuova organizzazione spaziale regionale, nel sistema lineare verde polifunzionale sull’Ostiglia, nel Grande Arco Verde (G.A.V.) metropolitano e nel sistema territoriale storico-ambientale afferente ai fiumi Piave e Brenta. La trama dei percorsi ciclopedonali permette la conoscenza capillare del territorio, delle ville e dei loro contesti, delle città murate, dei canali navigabili storici, dei parchi naturali e culturali - letterari e dei territori di terra ed acqua del Polesine.

Per ciascun tematismo il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.

Per quanto concerne l'inquadramento del progetto in relazione alle tavole del P.T.R.C. adottato, argomento dell'**Elaborato 2C2** (con individuato il sito di progetto), si evidenzia quanto segue:

- 1) Tavola 01a – USO DEL SUOLO-TERRA: il sito di progetto ricade in un'area di *“tessuto urbanizzato”* in una zona di *“agricoltura mista a naturalità diffusa”* al margine di un' *“area agropolitana”*;
- 2) Tavola 01b – USO DEL SUOLO-ACQUA: il sito di progetto ricade in un'area di *“primaria tutela quantitativa degli acquiferi”* e *“vulnerabile ai nitrati”* che si colloca all'esterno della *“dorsale principale del modello strutturale degli acquedotti”*;
- 3) Tavola 01c – USO DEL SUOLO-ACQUA: il sito di progetto è inquadrato in un tessuto urbanizzato all'interno di un'area definita come *“superficie irrigua”*, rientrante nella fascia di pericolosità sismica 0,175 g - 0,20 g; a tal proposito non incorre l'obbligo di progettazione antisismica poiché il progetto non prevede alcun intervento strutturale, concernendo esclusivamente il trasferimento di un impianto di recupero rifiuti all'interno di una struttura edilizia esistente;
- 4) Tavola 02 – BIODIVERSITA': il sito di progetto ricade in un'area di tessuto urbanizzato delimitata da zone in cui la diversità dello spazio agrario è *“medio bassa”*;
- 5) Tavola 03 – ENERGIE E AMBIENTE: il sito di progetto ricade all'interno di un'area di tessuto urbanizzato con possibili livelli eccedenti di Radon e con inquinamento da NOx fra i 20 µg/mc e i 30 µg/mc (medio-basso);
- 6) Tavola 04 – MOBILITA': il sito di progetto ricade in un'area caratterizzata da una densità abitativa compresa fra 0,10 e 0,30 abitanti/ettaro; a ovest del sito è presente una linea ferroviaria (della rete SFMR) di seconda, terza e quarta fase; il sito di progetto è situato in prossimità dello svincolo di Romano d'Ezzelino della S.S. 47 *“Valsugana”* il cui tracciato è segnalato come *“autostrada e superstrada in progetto”*, stante la previsione della Regione di riconvertire parte dell'asse viabilistico in strada a pedaggio e realizzare la cosiddetta *“Nuova Valsugana”*; a sud del sito di progetto, in direzione est-ovest, si rileva il tracciato della nuova Strada Pedemontana Veneta, in corso di realizzazione;
- 7) Tavola 05a – SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO: il sito di progetto si colloca a circa 2 km a est dal tracciato della linea ferroviaria *“Bassano - Cittadella”*, a circa 200 m a est della S.S. 47 *“Valsugana”*, in un areale strutturalmente conformato prossimo alle piattaforme produttive complesse n. 17 (Castelfranco Veneto) e 18 (Cittadella) dove *“l'incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale è  $\leq 0,05$ ”*;

- 8) Tavola 05b – SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO: il sito di progetto ricade in un'area del tessuto urbanizzato di un Comune con numero di produzioni DOC, DOP, IGP comprese fra 8,1 e 10 ed in un ambito territoriale in cui si rileva la presenza di ville venete sparse; il sito di progetto è situato a circa 2,5 km a nord del tracciato della (nuova) strada Pedemontana Veneta;
- 9) Tavola 06 – CRESCITA SOCIALE E CULTURALE: il sito di progetto ricade in un'area del tessuto urbanizzato inserita in un ambito "di collina" su cui non insistono particolari vincoli e/o prescrizioni; a circa 2,5 km a ovest del sito si segnala la presenza della città murata di Bassano del Grappa; a nord del sito di progetto si rileva un itinerario principale di valore storico-ambientale che si estende da Bassano del Grappa fino alla città murata di Asolo, in Provincia di Treviso;
- 10) Tavola 07 –MONTAGNA DEL VENETO: il sito di progetto ricade in un'area su cui non insistono vincoli e/o prescrizioni;
- 11) Tavola 08 – CITTA' MOTORE DEL FUTURO: il sito di progetto ricade in ambito pedemontano, in prossimità di una zona di riequilibrio territoriale ed in vicinanza del polo di sistema di Bassano del Grappa; si evidenzia la presenza del tracciato della Strada Pedemontana Veneta a sud e della linea ferroviaria "Bassano - Cittadella" ad ovest;
- 12) Tavola 09 – SISTEMA DAL TERRITORIO RURALE E DELLA RETE ECOLOGICA (21 - Alta Pianura tra Brenta e Piave): il sito di progetto ricade in area agropolitana di pianura; a ovest si segnala la presenza della città murata di Bassano del Grappa, lambita dal fiume Brenta, che scorre con direzione nord-sud; a circa 3 km a nord-ovest dal sito di progetto si segnala la presenza della villa Ca' Cornaro; il progetto in discussione non ha alcuna rilevanza sotto il profilo paesaggistico poiché l'attività di recupero rifiuti che si intende trasferire verrà interamente svolta all'interno delle strutture edilizie esistenti.

In definitiva il P.T.R.C. adottato non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione, che non prevede alcuna nuova struttura edilizia ulteriore, ma soltanto il trasferimento e la riorganizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti di S.E.A. s.r.l. all'interno di un fabbricato esistente, sito nella Z.A.I. di Romano d'Ezzelino. Anche per quanto riguarda le misure di tutela delle acque sotterranee, il P.T.R.C. adottato non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione dato che:

- l'intero impianto (comprese le aree di deposito dei rifiuti) viene previsto all'interno della struttura edilizia e quindi su superficie impermeabilizzata coperta, al riparo dagli agenti atmosferici;
- l'area pertinenziale scoperta, impermeabilizzata per una superficie di circa 3'400 mq, sarà utilizzata esclusivamente per la logistica dei trasporti; per le operazioni di carico/scarico saranno utilizzate le apposite baie sul lato sud dell'edificio e le movimentazioni dei rifiuti e dei materiali avverranno sulle superfici impermeabilizzate coperte all'interno della struttura edilizia;
- l'unico scarico idrico dell'impianto sarà quello delle acque reflue dei servizi igienici (refluo assimilato a domestico).

## 5.4 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

---

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/09, modificato con D.G.R.V. n. 842 del 15/05/12, D.G.R.V. n. 1770 del 28/08/12, D.G.R.V. n. 691 del 13/05/14 e D.G.R.V. n. 1534 del 03/11/15, contiene norme, direttive e prescrizioni per la tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico. Più in particolare, le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.A. approvato dalla Regione Veneto contengono precise definizioni e prescrizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle meteoriche di dilavamento nel suolo, nel sottosuolo, in corpi idrici superficiali e in fognatura.

Il P.T.A. non presenta alcun elemento di contrasto con il progetto dell'impianto in discussione che non produce alcuno scarico di reflui industriali ed il cui consumo di risorsa idrica è limitato all'utilizzo igienico sanitario e antincendio. Quantunque l'impianto in progetto rientri fra le tipologie di "insediamenti" elencati nell'allegato F (al punto 6) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., esso non risulta soggetto alle disposizioni dell'art. 39, in quanto tutte le attività e le lavorazioni, compresi i depositi e la movimentazione, saranno svolte su superficie impermeabilizzata coperta, e quindi al riparo dall'azione degli agenti atmosferici, per cui è da escludersi qualsivoglia contaminazione delle acque meteoriche semplicemente perché non si ha "la presenza di:

- a) *depositi di rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;*
- b) *lavorazioni;*
- c) *ogni altra attività o circostanza,*

*che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 del D.Lgs. N. 152/06, Parte Terza".*

Le emissioni aeriformi, determinate dall'esigenza di aspirare localmente alcuni segmenti dell'impianto, caratterizzate unicamente dalla presenza di polveri, vengono trattate con sistemi filtranti rispondenti alle Migliori Tecniche Disponibili (filtri a maniche o a cartucce autopulenti) in grado di garantire emissioni residue (ai camini) irrilevanti (dell'ordine del mg/Nmc); non è pertanto ipotizzabile alcuna significativa ricaduta di polveri sulla copertura e quindi nemmeno alcun fenomeno di dilavamento e conseguente veicolazione di sostanze pericolose ad opera delle acque meteoriche insistenti sulla copertura che, in buona sostanza, sono da considerarsi incontaminate.

Le acque meteoriche dei pluviali della copertura, così come quelle insistenti sui piazzali, in quanto incontaminate, vengono recapitate nell'immediato sottosuolo mediante un sistema di pozzi disperdenti (esistenti).

In definitiva, per quanto sopra, il progetto in discussione non risulta avere alcuna attinenza e men che meno essere in contrasto con le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. della Regione Veneto.

## **5.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)**

---

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 708 del 02/05/2012 è stato approvato, con prescrizioni, il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010. Il nuovo P.T.C.P. è stato quindi adeguato alle prescrizioni della Delibera regionale di approvazione, che ha recepito e fatto proprie le conclusioni della Valutazione Tecnica Regionale, del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 e del parere della Seconda Commissione Consiliare.

Al pari del nuovo P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto, anche il P.T.C.P. delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale e in conformità con le diverse strategie e i nuovi strumenti di pianificazione sovraordinati. In particolare il P.T.C.P.:

- a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;
- b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
- c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;
- d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale;
- e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;
- f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;
- g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;

- h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;
- i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;
- j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;
- k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale;
- l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";
- m) individua, sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g) della L.R. N. 11/2004, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;
- n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni;
- o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata.

Il P.T.C.P. è stato formulato secondo le disposizioni della L.R. Veneto n. 11 del 23/04/2004 "Norme per il governo del territorio", dell'art. 20 del D.Lgs n. 267/2000 e del P.T.R.C.; esso si esprime tramite:

- Direttive, che impegnano la Provincia ed i soggetti subordinati ad indirizzare la propria azione secondo le disposizioni del Piano; le direttive rappresentano la guida per la redazione, la variazione o l'adeguamento dei piani di iniziativa provinciale e dei programmi e degli strumenti urbanistici attuativi degli Enti locali.
- Prescrizioni, che regolamentano gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite nel territorio, incidendo direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati; le prescrizioni devono essere inserite negli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, avendo efficacia precettiva e prevalente sugli strumenti stessi ed avendo anche valenza di vincolo sulle proprietà immobiliari.
- Vincoli, ovvero indicazioni sugli effetti prodotti da norme (fonti giuridiche) diverse dal P.T.C.P., che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati e regolano gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite, secondo le modalità previste dalle singole normative istitutive dei vincoli stessi.

Per quanto riguarda gli impianti di gestione rifiuti speciali:

- il comma 3 dell'art. 29 prescrive che, nelle aree di ricarica della falda, devono *“essere evitati potenziali rischi di inquinamento, quali ad esempio la localizzazione di nuovi siti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla classificazione del D. Lgs. 36/2003 o di industrie a rischio di incidente rilevante (con depositi di sostanze pericolose per l'ambiente);*
- il comma 3 dell'art. 31 *“rinvia ... al Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi (art. 11 L.R. 3/2000)”*;
- il comma 3 dell'art. 36 prescrive il divieto di realizzare qualsiasi attività di gestione dei rifiuti entro una fascia di protezione di 20 m dal ciglio superiore delle ripe o delle risorgenze presenti nell'area delle risorgive;
- il comma 2 dell'art. 69 prescrive che l'accordo territoriale relativo agli interventi di ampliamento delle aree produttive comprese nel territorio di due o più comuni preveda *“la definizione delle linee evolutive del territorio coinvolto nell'accordo, con l'individuazione dei limiti dell'area sovracomunale ampliabile, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali e di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti per la gestione dei rifiuti”*.

Il sito individuato per il trasferimento dell'impianto di recupero di R.A.E.E. di S.E.A. s.r.l., attualmente sito a Malo, è un fabbricato industriale esistente in una zona con destinazione urbanistica produttiva. L'attività di recupero rifiuti sarà svolta interamente all'interno dell'involucro edilizio, su superficie impermeabilizzata coperta, e non produrrà alcuno scarico idrico eccettuato quello derivante dai servizi igienici. L'area pertinenziale scoperta esterna, impermeabilizzata, sarà utilizzata solamente per la logistica dei trasporti. Nell'impianto di recupero saranno svolte solamente operazioni di smontaggio e di recupero meccanico, senza alcun trattamento di tipo chimico o biologico. L'attività dell'impianto non rientra fra quelle a rischio di incidente rilevante.

Per quanto concerne l'inquadramento del progetto in relazione alle tavole del P.T.C.P., argomento dell'**Elaborato 2C3** (con individuato il sito di progetto), si evidenzia quanto segue:

- 1) Tavole 1.1.A e 1.2.A del P.T.C.P. (Zona Nord) - *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*: l'intervento in progetto ricade in area soggetta a vincolo sismico “zona 2”; l'art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P. demanda allo strumento urbanistico comunale la valutazione sull'idoneità delle trasformazioni urbanistiche dei territori soggetti a rischio sismico, per le quali incorre l'obbligo della progettazione antisismica delle opere; tale vincolo non è pertinente al progetto in discussione che non prevede alcuna nuova struttura edilizia o modifica strutturale dell'involucro edilizio esistente;

- 2) Tavola 2.1.A del P.T.C.P. (Zona Nord) - *Carta della fragilità*: il sito di progetto ricade al margine di un'area di "frana attiva e non attiva" (art. 10 delle N.T.A. del P.T.C.P.), la cui perimetrazione coincide con il vincolo sismico "zona 2" di cui alla Tavola 1 (Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale) e per la quale il P.T.C.P. non prevede particolari prescrizioni; a circa 200 m a ovest del sito di progetto si segnala la presenza di due antenne per la telefonia mobile mentre il pozzo di attingimento per uso idropotabile più prossimo è situato a quasi 2 km in direzione sud;
- 3) Tavola 2.2 del P.T.C.P. (Zona Nord) - *Carta geolitologica*: il sito di progetto si caratterizza per la presenza di materiali granulari più o meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa;
- 4) Tavola 2.3 del P.T.C.P. - *Carta idrogeologica* (Zona Nord): il sito di progetto ricade nell'area di cattura di un pozzo di attingimento ad uso idropotabile localizzato a quasi 2 km a sud; non si riscontrano elementi di criticità con il progetto in discussione che riguarda un impianto che non produce alcuno scarico di acque reflue, nemmeno di acque meteoriche di dilavamento in quanto previsto interamente all'interno di un involucro edilizio al riparo dagli agenti atmosferici;
- 5) Tavola 2.4 del P.T.C.P. - *Carta geomorfologica* (Zona Nord): il sito di progetto non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo;
- 6) Tavola 2.5 del P.T.C.P. - *Carta del rischio idraulico* (Zona Nord): il sito di progetto non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo;
- 7) Tavola 3.1.A del P.T.C.P. - *Carta del sistema ambientale* (Zona Nord): il sito di progetto, collocato in un'area "di agricoltura mista a naturalità diffusa", non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo;
- 8) Tavola 4.1.A del P.T.C.P. - *Carta del sistema insediativo infrastrutturale* (Zona Nord): il sito ricade in un'area produttiva non soggetta a vincoli;
- 9) Tavola 5.1.A del P.T.C.P. - *Carta del sistema del Paesaggio* (Zona Nord): il sito di progetto ricade nell'ambito strutturale di paesaggio n. 21 (Alta Pianura tra Brenta e Piave) in un'area di agrocenturiato di agricoltura mista a naturalità diffusa e in prossimità di una pista ciclabile di 2° livello; a circa 3 km a nord-ovest dal sito di progetto si segnala la presenza di una villa di interesse provinciale (Ca' Cornaro); il progetto in discussione non ha alcuna rilevanza sotto il profilo paesaggistico poiché l'attività di recupero rifiuti che si intende trasferire verrà interamente svolta all'interno di una struttura edilizia esistente.

In definitiva, l'intervento proposto non ricade in ambiti oggetto di pianificazione provinciale e il P.T.C.P. non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione che, fra l'altro, non prevede alcun intervento strutturale, concernendo esclusivamente l'allestimento di un impianto di recupero rifiuti all'interno di un fabbricato esistente con destinazione produttiva.

## 5.6 Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)

---

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale in materia Urbanistica (L.R. 11/2004) è stato ridisegnato il sistema di pianificazione del territorio rispetto alla previgente L.R. 61/1985; dove, per pianificare il governo del territorio, la L.R. 61/1985 prevedeva l'obbligo per ogni Comune, di dotarsi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), la L.R. 11/2004 ha stabilito un modello di pianificazione urbanistica comunale articolato in:

- disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);
- disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).

Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica e gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.

Il Piano degli Interventi (P.I.) è invece lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando contestualmente la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Di rilevante importanza, per la carica innovativa rispetto alla precedente normativa regionale, sono i principi della partecipazione e della concertazione introdotti nell'art. 5 della L.R. 11/2004 dove si dispone che: *“I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.”*

Per la redazione del suo P.A.T., l'Amministrazione comunale di Romano d'Ezzelino ha scelto di attivare la procedura di pianificazione concertata con la Regione Veneto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004. La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 593 del 17/04/2012 ha ratificato ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. n. 11/2004 l'approvazione del P.A.T. del Comune di Romano d'Ezzelino, adottato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 10 del 20/04/2011. Ai sensi dell'art. 48 comma 5bis della L.R. 11/2004 (*disposizione transitorie*), a seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente (PRG), per le parti compatibili con il PAT, è diventato il Piano degli Interventi (PI).

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale, agli inizi del 2013 si è dato avvio al procedimento di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati per l'approvazione del Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 11/2004. Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2014 è stata approvata la *prima variante parziale* al P.I., riadottando le parti oggetto di modifica a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, poi definitivamente approvate con D.C.R. n. 37 del 18/10/2014. Una *seconda variante parziale di trasposizione cartografica* al P.I. è stata recentemente approvata con D.C.R. n. 35 del 01/10/2015.

Ad oggi gli strumenti di pianificazione urbanistica costituenti il Piano Regolatore del Comune di Romano d'Ezzelino, sono:

- il P.A.T. approvato e ratificato con D.G.R.V. n. 593 del 17/04/2012 pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 36 del 08/05/2012;
- il P.I. comunale, la cui ultima versione (2<sup>a</sup> variante parziale), approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 01/10/2015, è attualmente in corso di aggiornamento.

### ***5.6.1. Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Romano d'Ezzelino***

---

L'Amministrazione comunale di Romano d'Ezzelino ha adottato il P.A.T., ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2011.

Con successiva conferenza dei servizi del 04/04/2012, il P.A.T. è stato approvato e ratificato con D.G.R.V. n. 593 del 17/04/2012 pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 36 del 08/05/2012.

L'Amministrazione Comunale di Romano d'Ezzelino, nell'ambito dell'elaborazione della propria strumentazione urbanistica, ha recentemente dato avvio ad una procedura di variante parziale di tipo normativo al P.A.T. approvato. Con deliberazione n. 182 del 17/12/2015 la Giunta Comunale ha adottato il Documento Preliminare per la variante parziale di tipo normativo ed ha approvato lo schema di accordo di pianificazione da sottoscrivere con la Provincia di Vicenza.

Il P.A.T., in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), definisce le indicazioni strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio fissando gli obiettivi, le vocazioni del territorio e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni

previste, nel rispetto delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico nella pianificazione territoriale di livello superiore. Le norme e le indicazioni in esso contenute si applicano all'intero territorio comunale e costituiscono le disposizioni strutturali della pianificazione urbanistica indirizzando i contenuti del Piano degli Interventi (P.I.) ed individuando a tal fine le relative misure di tutela e di salvaguardia (sotto forma di prescrizioni).

Il P.A.T. fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili sul territorio ed in particolare:

- a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- b) disciplina, con una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (S.A.U) e la superficie territoriale comunale (S.T.C.), secondo le modalità indicate negli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 8 ottobre 2004, così come modificati con D.G.R.V. n. 3650 del 25 novembre 2008 e D.G.R.V. n. 329 del 16 febbraio 2010; tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia, per interventi di rilievo sovracomunale;
- g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;

- k) determina, per ambiti territoriali omogenei (A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37 della L.R. n. 11/2004 e s.mi.i.;
- n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del Comune;
- o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle Norme Tecniche;
- p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
- q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;
- r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

Per il perseguimento delle suddette finalità, il P.A.T., sulla base del quadro conoscitivo ed in relazione alla ricognizione delle prescrizioni dei Piani in essere sul territorio, attraverso gli elaborati e le norme tecniche, definisce:

- a) VINCOLI - derivanti da specifiche normative di legge.
- b) DIRETTIVE - consistenti in disposizioni di indirizzo, indicazioni di obiettivi e definizioni di strategie da rispettare nella predisposizione della parte gestionale/operativa.
- c) PRESCRIZIONI di carattere direttamente precettivo ed operativo da rispettare nella predisposizione della parte gestionale/operativa.

Il P.A.T. del Comune di Romano d'Ezzelino è costituito da:

- Relazione tecnica;

- Elaborati cartografici in scala 1:10.000 di seguito elencati:
  - Elaborato 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
  - Elaborato 2 – Carta delle invarianti;
  - Elaborato 3 – Carta della fragilità;
  - Elaborato 4 – Carta della trasformabilità;
- Norme Tecniche;
- Banca dati informatizzata del quadro conoscitivo e degli elaborati del P.A.T.;
- Rapporto ambientale e sua sintesi non tecnica ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- Valutazione d’incidenza ambientale (V.Inc.A.).

Il P.A.T. fissa quindi gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili a tempo indeterminato su tutto il territorio; la sua disciplina è definita dall’insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.

I vincoli, le direttive e le prescrizioni hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al P.A.T.

L’adozione del P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle sue norme, comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della L.R. 11/2004 e dall’art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il P.A.T., essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all’esproprio.

Per quanto riguarda il sito di progetto, catastalmente individuato al foglio 18 - mappale n. 1458, con riferimento alle tavole del P.A.T. del Comune di Romano d’Ezzelino approvato con D.G.R.V. N. 593 del 17/04/2012, si evidenzia quanto segue (vedasi raccolte cartografiche argomento dell’**Elaborato 2C4**):

- 1) Elaborato 1 - *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*: il sito di progetto ricade in un’area di centro abitato non soggetta ad alcuna tutela o vincolo; l’Elaborato in parola individua al perimetro sud del sito di progetto un corso d’acqua della cui esistenza non si ha riscontro né nei piani sovraordinati (in particolare nelle tavole del P.T.C.P.), né nel reticolo idrografico del Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente e nemmeno nelle tavole aggiornate del P.I. di Romano d’Ezzelino; inoltre, dalla ricognizione dei luoghi, non si ha alcuna evidenza del presunto corso d’acqua a meno che sia stato tombinato; trattasi, con ogni probabilità, di un relitto demaniale il cui tracciato è (ancora) riportato nelle tavole del P.A.T. di Romano d’Ezzelino;

- 2) Elaborato 2 - *Carta delle invarianti*: il sito di progetto non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo;
- 3) Elaborato 3 - *Carta delle fragilità*: il sito di progetto ricade in “*area idonea ai fini edificatori*”; ancorché la porzione di sud-ovest del sito di progetto risulti interessata da una fascia di tutela dei corsi d’acqua, le Norme Tecniche del P.A.T. non contengono prescrizioni ostative alla realizzazione del progetto in discussione che non prevede alcun intervento edilizio ma unicamente l’utilizzo di un capannone esistente; inoltre l’impianto di recupero in progetto non produrrà alcuno scarico di acque industriali e nemmeno di acque meteoriche di dilavamento;
- 4) Elaborato 4 - *Carta della trasformabilità*: il sito ricade in area “*ad urbanizzazione consolidata*” non soggetta a vincoli o tutele di sorta.

Il progetto in discussione riguarda l’allestimento di un impianto di recupero rifiuti in un fabbricato industriale esistente, che non necessita di alcuna modifica strutturale. L’unica fragilità individuata nel P.A.T. riguarda la fascia di tutela dei corsi d’acqua, per la quale le Norme Tecniche prevedono prescrizioni esclusivamente di tipo edilizio/edificatorio che nulla hanno a che vedere con il progetto proposto. Lo stesso dicasi anche nella remota eventualità di dover considerare la fascia di rispetto del corso d’acqua “fantasma” di cui all’Elaborato 1 (*Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*), per la quale le Norme Tecniche del P.A.T. dettano analoghe prescrizioni di carattere edilizio/edificatorio.

In conclusione, non si ravvisano elementi di incompatibilità fra le Norme Tecniche del P.A.T. e il progetto proposto.

### **5.6.2. Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Romano d’Ezzelino**

Con l’approvazione del P.A.T., il Piano Regolatore Generale allora vigente (P.R.G.), per le parti compatibili con il P.A.T., è diventato il primo Piano degli Interventi (P.I.). Agli inizi del 2013, l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati per l’approvazione del Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 11/2004. Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2014 è stata approvata la *prima variante parziale* al P.I., riadottando alcune parti oggetto di modifica a seguito dell’accoglimento di osservazioni, poi definitivamente approvate con D.C.R. n. 37 del 18/10/2014. Una *seconda variante parziale di trasposizione cartografica* al P.I. è stata recentemente approvata con D.C.R. n. 35 del 01/10/2015. L’Amministrazione Comunale sta continuando il percorso di sviluppo del proprio strumento urbanistico perseguendo in parallelo il duplice obiettivo della predisposizione di una variante normativa al P.A.T. e del completamento del P.I..

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 11/2004, il Piano degli Interventi è quello *“strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”*.

Il P.I. in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede a:

- a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b);
- b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di P.U.A. (piani attuativi urbanistici) o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte del P.U.A.;
- c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai P.U.A. di cui all'art. 20, comma 14;
- d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
- f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al Decreto Legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
- i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'art. 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'art. 37;
- j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;
- k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da legge regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

Il P.I. è formato dai seguenti elaborati (L.R. n. 11/2004, articolo 17, comma 5):

- una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
- gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
- le norme tecniche operative;
- il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
- il registro dei crediti edilizi;
- una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c);

Per quanto concerne l'inquadramento del progetto proposto rispetto allo strumento urbanistico del Comune di Romano d'Ezzelino, la verifica dei vincoli e della compatibilità dello stesso alle direttive ed alle prescrizioni previste viene effettuata con riferimento al P.I. vigente, comprendente le varianti parziali approvate.

Per quanto riguarda il sito di progetto, con riferimento alle tavole della seconda variante parziale del P.I. del Comune di Romano d'Ezzelino approvata con D.C.R. n. 35 del 01/10/2015, argomento dell'*Elaborato 2C5*, si rileva quanto segue:

- 1) Tavola 1.4 - *Zonizzazione*: il sito di progetto ricade in una zona produttiva "D/1.2 di espansione", interessata da un piano attuativo approvato; i piani attuativi sono strumenti che disciplinano l'edificazione e la trasformazione urbanistica e non hanno quindi alcuna rilevanza ai fini del progetto in discussione che non concerne alcun intervento di tipo edilizio o strutturale;
- 2) Tavola 2.4 - *Tutele*: il sito di progetto ricade in un'area di *agro-centuriato*, sulla quale non insistono vincoli di sorta.

Il progetto in discussione riguarda il trasferimento di un impianto di recupero rifiuti in un fabbricato industriale esistente, senza prevedere ulteriori interventi di tipo edilizio/edificatorio. Non si ravvisano elementi di incompatibilità fra le Norme Tecniche Operative del P.I. ed il progetto proposto.

## 6. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Per l'intervento di che trattasi, il Proponente si avvale della "semplificazione" prevista dall'art. 11 della L.R. N. 4/16, ossia dell'opportunità di presentare contestualmente allo S.I.A. il progetto dell'intervento nella forma definitiva. In questa logica lo S.I.A. e il progetto sono fra loro coerenti nel senso che il progetto già incorpora tutte le soluzioni utili a minimizzare l'impatto complessivo dell'intervento.

Per la descrizione del progetto si rimanda ai contenuti del capitolo 4, mentre di seguito si espongono le dovute considerazioni in ordine "all'*inquadramento nel territorio* (inteso come sito e come area vasta interessati)", in relazione alle "caratteristiche dell'*opera progettata*".

### 1) *Inquadramento nel territorio dell'opera in progetto*

Nell'inserimento di un'opera in un territorio, è necessario perseguire, oltre agli obiettivi economici, anche quelli ambientali e sociali, in accordo con lo sviluppo sostenibile. Nello studio di impatto ambientale deve pertanto essere compresa una valutazione di idoneità del sito sia da un punto di vista normativo (legislazione vigente, pianificazione del territorio), sia da un punto di vista ambientale e sociale privilegiando quei siti che forniscono il massimo beneficio al minimo costo, tenendo conto di tutti gli aspetti citati. Si tratta in altre parole di effettuare un'analisi costi-benefici allargata agli aspetti ambientali e sociali, con particolare riferimento alle modifiche significative che la realizzazione dell'opera comporta.

Il trasferimento dell'impianto di S.E.A. s.r.l. in altro sito è dettato da ragioni di riorganizzazione e crescita, possibili con maggiori spazi da destinare al deposito di rifiuti e M.P.S. e in parte per aggiornare l'impiantistica utilizzata in relazione alle richieste del mercato. In particolare, S.E.A. ha recentemente raggiunto un accordo di collaborazione con COBAT (Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo), per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti speciali e di tutte le categorie di pile ed accumulatori esausti, impegno che S.E.A., con gli spazi disponibili presso il sito di Malo, non è in grado di sostenere. Per questo motivo, a metà del 2015, la ditta ha presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06, per l'allestimento, in una porzione di fabbricato industriale in Comune di Romano d'Ezzelino, di un'area di messa in riserva (R13) dei rifiuti raccolti nell'ambito dell'accordo con COBAT. L'attività di messa in riserva in parola è stata autorizzata dalla Provincia di Vicenza con Decreto del Presidente n. 21 del 18/02/2016. Con il progetto di trasferimento ora proposto, S.E.A. intende trasferire il proprio impianto di recupero di R.A.E.E. nella restante ampia porzione del capannone in Comune di Romano d'Ezzelino (acquisito in locazione) al fine di riorganizzare al meglio la propria attività, beneficiando delle maggiori superfici coperte disponibili e integrando così l'attività di messa in riserva (R13) già autorizzata.

Si evidenzia inoltre come la ridotta disponibilità di superfici coperte presso l'attuale sito di Malo abbia comportato la necessità di impegnare anche parte dell'area pertinenziale scoperta per l'attività di gestione di rifiuti, per la quale non è possibile escludere l'eventuale dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente a seguito di precipitazioni meteoriche, circostanza che ha richiesto, in via prudenziale, la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia.

La maggior disponibilità di superficie del fabbricato di Romano d'Ezzelino consente di allestire l'intero impianto di recupero all'interno dell'edificio, su superficie impermeabilizzata coperta al riparo dagli agenti atmosferici, relegando l'area pertinenziale scoperta, pure pavimentata, unicamente alla logistica dei trasporti, senza pertanto incorrere nell'obbligo di gestire le acque meteoriche, come invece avviene per l'impianto esistente di Malo.

La compartimentazione dell'impianto di recupero di S.E.A. all'interno di un involucro edilizio garantisce inoltre la totale assenza di interferenze sul paesaggio, quantunque nell'area in esame, con destinazione urbanistica "produttiva di espansione", non sussistano particolari vincoli o tutele di sorta.

In definitiva, la scelta di trasferire e riorganizzare l'attività di recupero rifiuti di S.E.A., legittimata in una logica di sviluppo e di miglioramento aziendale, risulta anche sostenibile sotto il profilo ambientale per i seguenti motivi:

- il progetto non comporta alcun intervento aggiuntivo sul territorio; l'impianto di recupero di rifiuti in progetto sarà interamente allestito all'interno di un involucro edilizio esistente;
- l'impianto di recupero, nella sua configurazione di progetto, sarà strutturalmente dimensionato e impiantisticamente dotato in funzione della potenzialità richiesta, assicurando la presenza di efficaci sistemi di controllo (trattamento) delle emissioni nell'ambiente esterno, caratterizzandosi in particolare per l'assenza di:
  - emissioni diffuse (fuggitive) incontrollate e la dotazione di adeguati sistemi di trattamento delle emissioni convogliate, conformi alle Migliori Tecniche Disponibili, che garantiscono con ampio margine il rispetto dei parametri emissivi stabiliti dalla vigente normativa di settore;
  - qualsivoglia scarico di acque reflue correlato all'attività di recupero rifiuti;
  - depositi, lavorazioni, ogni altra attività o circostanza, in area scoperta, che possano comportare il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente a seguito di precipitazioni meteoriche;
- l'intervento in progetto si integra perfettamente nella gerarchia della gestione dei rifiuti prevista dalle norme di settore vigenti, rafforzando la prevalenza del recupero di materia rispetto ad altre forme di recupero (ad es. di energia) e/o smaltimento (discarica/incenerimento);

- l'intervento in progetto si integra perfettamente nel contesto della domanda (dell'utenza) - offerta in quanto motivato proprio dalla necessità di riorganizzare l'attività a seguito delle variate condizioni del mercato e delle nuove partnership commerciali (in primis quella con COBAT);
- l'impianto ha, nella sua configurazione di progetto, una consistenza perfettamente compatibile con il contesto locale e si colloca in un sito a destinazione urbanistica produttiva nel quale è già stata autorizzata un'altra attività di messa in riserva di rifiuti (R13) promossa dal Proponente, che si integra perfettamente con l'impianto di recupero rifiuti che si intende trasferire.

La legislazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale dispone che vengano valutate anche alternative standard quali l'opzione "zero" (alternativa di non realizzazione) e quella di realizzare il progetto in altro sito (alternativa di localizzazione).

L'alternativa "zero" non è proponibile, in quanto contrasta con la legittima scelta di crescita aziendale della ditta S.E.A. e con la motivazione stessa del progetto, che è quella di consolidare un'attività di recupero esistente, risolvendo alcune criticità gestionali determinate da carenza di spazi presso l'attuale impianto di Malo.


La scelta del sito di progetto è stata ponderata sulla base di molteplici fattori. In primo luogo si è ricercato un fabbricato industriale con una superficie coperta maggiore di quella del sito di Malo, per organizzare al meglio il lay-out dell'impianto di recupero e per rispondere a maggiori capacità di stoccaggio richieste anche dal recente accordo raggiunto con COBAT. Inoltre la scelta di compartimentare tutti gli stoccaggi all'interno di un involucro edilizio (su superficie impermeabilizzata coperta) presenta l'indubbio vantaggio (ambientale e gestionale) di evitare ogni attività o circostanza, che possa comportare il dilavamento (meteorico) non occasionale e fortuito di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. Si è dovuto inoltre necessariamente individuare un sito di progetto idoneo rispetto alle disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali del Veneto approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/15, con particolare riferimento al primo paragrafo dell'Elaborato D, concernente i "criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti". Sono stati altresì considerati aspetti essenziali per la scelta del sito di progetto, quali la prossimità al bacino di utenza in essere e la posizione rispetto agli assi viabilistici di collegamento con i principali poli urbani provinciali ed extra-provinciali. Sotto quest'ultimo profilo, la scelta del fabbricato industriale ex-AkzoNobel in Via Nardi a Romano d'Ezzelino è sicuramente ottimale, risultando in particolare strategica la prossimità con lo svincolo della S.S. n. 47 "della Valsugana" che, oltre a collegare efficacemente il sito con l'Alto Vicentino attraverso il raccordo con la S.P. n. 111 "Nuova Gasparona" a Rosà, garantisce anche il collegamento diretto con l'Alta Padovana. Non va inoltre sottovalutato l'indubbio beneficio viabilistico offerto dalla vicinanza alla Superstrada Pedemontana Veneta, in corso di realizzazione, che consentirà la

comunicazione diretta con il Trevigiano, oltre che il potenziamento della rete stradale afferente all'Alto e all'Ovest Vicentino.

Data l'urgenza di disporre di adeguati spazi di deposito per adempiere ai suoi impegni nei confronti di COBAT, nel 2015 la ditta S.E.A. ha presentato alla Provincia di Vicenza il progetto di un'area di messa in riserva di rifiuti in una porzione dell'immobile individuato, all'uopo già acquisito in locazione; questo progetto, che è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 21 del 18/02/16, si integra perfettamente con quello dell'impianto di recupero rifiuti di S.E.A. s.r.l. previsto nella restante ampia porzione di fabbricato.

In considerazione del percorso di riorganizzazione e consolidamento dell'attività, già iniziato da S.E.A. con la predisposizione di un'area di messa in riserva in una porzione del fabbricato di Via Nardi e del titolo di disponibilità dell'immobile già acquisito in locazione, ogni ulteriore valutazione in merito a possibili alternative di localizzazione risulta fuori tempo, se non del tutto inutile, in ragione del soddisfacimento delle condizioni rappresentate.

Secondo quanto riportato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (approvato con DCR N. 30 del 29/04/15), l'impianto di S.E.A. s.r.l. di Malo è compreso tra i sei principali impianti di recupero di R.A.E.E. del Veneto, ai quali afferisce circa l'84% del quantitativo totale raccolto, mentre il rimanente 16% è ripartito in altri 42 impianti minori presenti nel territorio regionale. Degli altri cinque impianti di recupero "principali" indicati nel Piano Regionale, due impianti si trovano a Fossò (VE), due impianti sono siti ad Angiari (VR) ed un impianto trovasi a Sandrigo (VI). Rappresentando quindi uno dei due impianti di recupero di R.A.E.E. di riferimento della Provincia di Vicenza, il consolidamento di S.E.A. s.r.l. non può che comportare un beneficio collettivo, potendosi contare su un sicuro servizio di gestione dei R.A.E.E. provenienti dai centri di raccolta comunali dislocati su tutto il territorio provinciale. I R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) sono infatti particolari rifiuti che derivano principalmente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e che devono essere gestiti in modo adeguato perché contengono sostanze che possono diventare dannose per l'uomo e l'ambiente (ad esempio i CFC), ma al tempo stesso sono ricchi di metalli di pregio (rame, alluminio, argento, oro, ecc...) che devono essere opportunamente recuperati, onde evitare un inutile spreco di risorse naturali. La corretta gestione dei R.A.E.E. è regolata dalla direttiva europea 2002/96/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. N. 151/05, che obbliga tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di vita di questi rifiuti (produttori, distributori e amministrazioni locali) ad organizzare un sistema che ne faciliti e finanzia la raccolta e il recupero. Il consolidamento dell'attività di S.E.A. risponde quindi, oltre che ad un'opportunità di legittimo miglioramento e crescita aziendale, anche alla necessità collettiva locale di garantire il corretto recupero dei R.A.E.E., il cui flusso di raccolta evidenzia un trend nettamente in crescita, motivato in parte con l'effettivo aumento della produzione dei rifiuti in parola ed in parte con una maggior presa di coscienza dei cittadini nei confronti della raccolta differenziata.



**Figura 6.1:** Produzione pro capite dei RAEE per provincia (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con DCR n. 30 del 29/04/2015 – Fonte: Arpav – Osservatorio Regionale Rifiuti, Anno 2010).

Il sito di progetto, individuato per il trasferimento dell'impianto di S.E.A. s.r.l., risulta ottimale anche dal punto geografico, collocandosi in una posizione strategica per l'efficace copertura dell'offerta sul territorio vicentino, in particolare a favore dell'Alto Vicentino e del Bassanese, trovandosi al contempo in prossimità delle principali infrastrutture stradali di collegamento con l'Alta Padovana ed il Trevigiano. Secondo quanto riportato nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti (dati 2010 dell'Osservatorio Regionale Rifiuti), le Province di Vicenza e Treviso risultano essere tra i principali produttori regionali dei R.A.E.E., coprendo una quota pari a quasi il 50% dell'intera produzione veneta. Tuttavia, a differenza della Provincia di Vicenza, la Provincia di Treviso non è dotata di significativi impianti di recupero di R.A.E.E., per cui l'avvio a recupero dei rifiuti in parola avviene in maniera frammentata, in piccole realtà, ovvero tramite conferimento fuori Provincia, agli impianti di Fossò (VE) o ad impianti extra-regionali. Sotto questo profilo, risulta molto positiva la presenza della Superstrada Pedemontana Veneta che permetterà il raccordo diretto del Bassanese con il Trevigiano, espandendo l'offerta di S.E.A. oltre i confini provinciali, favorendo il servizio di recupero nei confronti dei flussi di rifiuti provenienti dalle Province di Treviso e Belluno, caratterizzate da un'efficace rete di raccolta dei R.A.E.E. ma prive di importanti strutture di recupero.

- 2) **Caratteristiche dell'opera progettata con particolare riferimento ai seguenti aspetti:**
- a) *natura dei beni e/o dei servizi offerti;*
  - b) *grado di copertura della domanda;*
  - c) *prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda - offerta;*
  - d) *articolazione delle attività necessarie alla realizzazione e di quelle che caratterizzano l'esercizio dell'impianto;*
  - e) *criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'impianto, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto;*
  - f) *caratteristiche tecniche e fisiche del progetto ed aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;*
  - g) *insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto;*
  - h) *motivazioni delle scelte progettuali tra le possibili alternative prese in esame;*
  - i) *eventuali misure anche di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio;*
  - j) *interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente e a quelli tesi a riequilibrare eventuali scompensi.*

Considerato che non sono previsti nuovi interventi edilizi e valutata la presenza di strutture ed infrastrutture esistenti conformi agli strumenti pianificatori e regolamentari vigenti, il progetto è stato definito tenendo conto di tutti i sopra elencati elementi del "quadro di riferimento progettuale", ovviamente per quanto ragionevolmente pertinenti lo specifico intervento in discussione.

a) Natura dei beni e dei servizi offerti

S.E.A. s.r.l. è titolare di un impianto (esistente/autorizzato) di recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) sito nella zona industriale di Malo. Nell'impianto viene prevalentemente svolta l'attività di smontaggio, con separazione degli elementi costitutivi, di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (monitor, lavatrici, computer, piccoli elettrodomestici, ecc...); la ditta è particolarmente specializzata nella bonifica e nel recupero di monitor a tubo catodico. Recentemente la ditta ha anche implementato specifiche sezioni impiantistiche per il recupero dei pannelli fotovoltaici fuori uso e per la macinazione e la selezione meccanica dei metalli. Oltre alle suddette operazioni, nell'impianto di S.E.A. viene svolta anche l'attività di messa in riserva di particolari tipologie di rifiuti, quali batterie e accumulatori esausti e rifiuti contenenti clorofluorocarburi.

I rifiuti trattati nell'impianto provengono prevalentemente dagli ecocentri comunali e da altri impianti autorizzati, derivando in larga misura dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. I principali produttori di R.A.E.E. risultano essere infatti i privati, per cui risulta difficile attuare politiche efficaci finalizzate alla riduzione della produzione di questa tipologia di rifiuti, che anzi risulta in crescita, complice il sempre più repentino sviluppo tecnologico e commerciale nel settore elettronico che accelera l'inevitabile processo di obsolescenza dei prodotti ed il conseguente ricambio con apparecchiature più moderne e performanti. I rifiuti da apparecchiature elettriche/elettroniche sono particolari rifiuti che devono essere gestiti in modo adeguato perché possono contenere sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente (come ad esempio CFC, piombo, cadmio, mercurio) come però anche componenti e materiali di pregio (rame, ferro, argento, oro, vetro, ecc...) che devono essere opportunamente recuperati onde evitare un inutile spreco di risorse. Per questo motivo la corretta gestione dei R.A.E.E. è di primaria importanza nell'ottica dello sviluppo sostenibile, tanto che a livello comunitario e nazionale vige l'obbligo per tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di vita di questi rifiuti (produttori, distributori e amministrazioni locali) di organizzare un sistema che ne faciliti e finanzi la raccolta e il recupero.

In questo contesto, l'impianto di S.E.A. s.r.l., individuato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali di cui alla DCR N. 30/2015 come uno dei principali impianti di recupero del Veneto, svolge un servizio di indubbia utilità pubblica e sociale, il cui consolidamento non può che giovare a fronte della costante necessità di gestire questa particolare tipologia di rifiuti.

Provincia	Comune	Destinatari	% trattata
VE	Fossò	NEW ECOLOGY CON SIGLA NEC	35,2
VE	Fossò	S.I.R.A. SISTEMI INTEGRATI DI RECUPERO AMBIENTALE	23,5
VI	Sandriigo	ESO RECYCLING	15,1
VR	Angiari	VIDEORECYCLING	6,4
VI	Malo	S.E.A. - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI	2,1
VR	Angiari	R.P.S. AMBIENTE	2,0
ALTRI IMPIANTI IN REGIONE (n° 42)			15,7
Totale			100,0

**Figura 6.2:** Principali impianti di recupero dei RAAE in Veneto (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con DCR n. 30 del 29/04/2015 – Fonte: Arpav – Osservatorio Regionale Rifiuti, Anno 2010).

Il progetto di trasferimento dell'impianto di S.E.A. s.r.l. è finalizzato alla riorganizzazione dell'attività all'interno di un fabbricato dotato di maggiori spazi da destinare al deposito di rifiuti e M.P.S. e alla logistica, oltre che ad una rinnovata ottimale disposizione dei diversi segmenti operativi. I maggiori spazi a disposizione consentiranno inoltre all'attività di potersi adeguare in funzione di eventuali variazioni nella produzione delle diverse tipologie di R.A.E.E., in modo da soddisfare sempre in maniera efficace la

domanda, oltre che adempiere al meglio agli impegni assunti con il consorzio multifiliera COBAT (Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo).

b) Grado di copertura della domanda e suoi livelli di soddisfacimento

c) Evoluzione del rapporto domanda/offerta

L'analisi dello specifico "grado di copertura" della domanda, con particolare riferimento alla tipologia di rifiuti gestiti, consente di stabilire il fabbisogno da soddisfare; le caratteristiche ed i quantitativi di rifiuti prodotti su scala locale, le destinazioni dei rifiuti stessi, i costi sostenuti e l'analisi del rapporto costi/ricavi consentono di definire il bacino di utenza (in termini di potenzialità) dell'impianto.

L'evoluzione del rapporto domanda/offerta viene invece valutata mediante un'analisi previsionale che, sulla scorta di diversi parametri (quali ad esempio: l'andamento del P.I.L. locale, in particolare, dei settori produttivi di riferimento, le prescrizioni e gli obiettivi previsti dalle norme, il tessuto economico locale, lo sviluppo tecnologico, l'andamento dei costi dei servizi di recupero e smaltimento,...), consente di prevedere la possibile futura evoluzione qualitativa e quantitativa sia della domanda (produzione) che dell'offerta (di servizi/impianti) di recupero e/o smaltimento di rifiuti, consentendo in definitiva di verificare la stabilità finanziaria, stendere un bilancio economico previsionale e pianificare le azioni strategiche di riferimento per il periodo di "vita" di un impianto.

Il progetto di che trattasi riguarda il trasferimento di un impianto esistente di recupero di R.A.E.E., una tipologia di rifiuti che deriva principalmente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e che viene quindi prodotta principalmente da cittadini e soggetti privati, e per la quale vige l'obbligo comunitario e nazionale per produttori, distributori e amministrazioni locali di promuoverne la raccolta e il recupero. L'impianto di recupero di S.E.A. è individuato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali come uno dei sei principali impianti di recupero dei R.A.E.E. in Veneto, secondo in Provincia di Vicenza, al quale afferisce oltre il 2% della produzione complessiva regionale, principalmente proveniente dall'area dell'Alto Vicentino e del Bassanese. Il trasferimento in Comune di Romano d'Ezzelino porrà l'azienda in una posizione strategica rispetto al proprio bacino d'utenza attuale oltre che nei confronti di quello dell'Alta Padovana (Cittadellese - Camposampierese) e del Trevigiano, grazie alla prossimità con i principali collegamenti viari extra-urbani sul territorio. Tra questi va menzionata la Superstrada Pedemontana Veneta, attualmente in corso di realizzazione, che consentirà la comunicazione diretta con il Trevigiano, oltre che il potenziamento della rete stradale afferente all'Alto e all'Ovest Vicentino.

Per quanto riguarda l'evoluzione del rapporto domanda/offerta, come già evidenziato in precedenza, il trend degli ultimi anni ha rimarcato la crescita della produzione di R.A.E.E. avviati a recupero, motivato in parte con

L'effettivo aumento della produzione dei rifiuti in parola ed in parte con una maggior presa di coscienza dei cittadini nei confronti della raccolta differenziata. Il consolidamento dell'attività di S.E.A. non può quindi che giovare alla corretta gestione regionale dei rifiuti di apparecchiature elettriche/elettroniche, anche a fronte del conseguimento degli obiettivi del Piano Regionale di Gestione Rifiuti, fra cui l'incentivazione alla creazione di ecocentri comunali e al potenziamento della rete di intercettazione dei R.A.E.E..

I maggiori spazi a disposizione consentiranno inoltre all'attività di potersi adeguare in funzione di eventuali variazioni nei flussi delle diverse tipologie di R.A.E.E. trattati, in modo da soddisfare sempre in maniera efficace la domanda.

L'operazione principale svolta nell'impianto è lo smontaggio manuale dei diversi R.A.E.E., in particolare (attualmente) dei monitor a tubo catodico (CRT). È evidente come il progresso tecnologico degli ultimi anni abbia di fatto soppiantato la tecnologia CRT, in favore di soluzioni alternative caratterizzate da una miglior resa video e da una maggior sostenibilità ambientale garantite dai monitor LCD, LED, OLED e plasma. In tal senso risulta chiaro come l'obsolescenza della tecnologia CRT stia comportando progressivamente un calo nella produzione di rifiuti di apparecchiature a tubo catodico, che inevitabilmente si esaurirà nel giro di pochi anni. Al progressivo calo di monitor CRT fuori uso si accompagna tuttavia un incremento nella produzione di rifiuti da monitor e televisori non CRT, che pure sono trattati nell'impianto di S.E.A. s.r.l., ma che basandosi su tecnologie più moderne richiedono operazioni di smontaggio più onerose e lunghe a causa della maggior complessità strutturale e componentistica. L'impianto di S.E.A., nella sua configurazione di progetto, sarà strutturato su spazi in grado di garantire un'elevata operatività anche nell'evenienza di una totale cessazione di conferimento di rifiuti di monitor CRT in favore di altre tipologie di monitor.

d) Articolazione delle attività di realizzazione e di esercizio

Non è richiesto e quindi non viene previsto alcun intervento edilizio sulle strutture esistenti. Il progetto prevede semplicemente il trasferimento dell'impianto di S.E.A. s.r.l. all'interno del fabbricato individuato. La "realizzazione" del progetto conterà dei seguenti interventi:

- installazione delle dotazioni tecnologiche dell'impianto di recupero e delle apparecchiature ausiliarie;
- installazione degli impianti di depolverazione e dei rispettivi camini di emissione;
- predisposizione delle aree di deposito di rifiuti e M.P.S. e anche di apparecchiature elettriche/elettroniche usate da commercializzare (non rifiuti).

Data la natura degli interventi di realizzazione previsti (comportanti unicamente l'installazione / montaggio di apparecchiature), effettuati nell'ambito di un capannone esistente e caratterizzati da operazioni di breve durata, non si prospetta alcun impatto determinato dalla realizzazione dell'impianto su qualsivoglia componente ambientale.

Per quanto concerne la "fase di esercizio", tutte le attività e i processi di recupero, così come avviene attualmente nell'impianto di Malo, saranno presidiati da sistemi atti a prevenire ogni possibile impatto, caratterizzandosi in particolare per:

- l'assenza di emissioni diffuse (fuggitive) incontrollate e la dotazione di adeguati sistemi di trattamento delle emissioni convogliate, conformi alle Migliori Tecniche Disponibili, che garantiscono con ampio margine il rispetto dei parametri emissivi stabiliti dalla vigente normativa di settore;
- l'assenza di qualsivoglia scarico di acque reflue correlato all'attività di recupero rifiuti;
- l'assenza in area scoperta di depositi, lavorazioni, ogni altra attività o circostanza, che possano comportare il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente a seguito di precipitazioni meteoriche, in quanto tutte le operazioni di recupero e stoccaggio verranno effettuate all'interno dell'involucro edilizio e quindi in aree protette dall'azione degli agenti atmosferici, dotate di pavimentazione impermeabile e resistente;
- l'assenza di sorgenti interne ed esterne di rumore in grado di propagare all'esterno emissioni acustiche superiori ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale.

e) Criteria che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali

I criteri guida del processo decisionale sono quelli del massimo allineamento possibile a quanto prescritto dal D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e dall'attuale autorizzazione di S.E.A. s.r.l. e alle Migliori Tecniche Disponibili pertinenti le attività svolte in impianto.

Per quanto concerne le possibili trasformazioni territoriali conseguenti alla localizzazione dell'impianto non si ritiene che il progetto possa avere significativi effetti, salvo considerare il consolidamento dell'attività derivante dal trasferimento nel sito individuato.

f) Caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio

Per la descrizione delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto si rimanda al capitolo 4 e agli elaborati di progetto.

Si ribadisce qui unicamente che la realizzazione del progetto avverrà senza interventi aggiuntivi sul territorio né modifiche edilizie del capannone esistente, riguardando unicamente l'allestimento delle linee di recupero, la predisposizione di idonee aree di deposito e l'installazione dei sistemi di abbattimento (depolverazione) e dei rispettivi camini di emissione.

g) Condizionamento e vincoli di cui si è dovuto tener conto

Il progetto rispetta i vincoli posti dal D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale N. 03/2000. Si richiama in particolare il comma 4 dell'art. 177 del D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.: *"I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*

- a) *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
- b) *senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
- c) *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente."*

Queste condizioni sono tutte verificate.

Per quanto concerne la localizzazione, la Legge Regionale N. 03/2000 sancisce che gli *"impianti di smaltimento e recupero rifiuti sono ubicati di norma nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici"* (art. 21 - comma 2).

Questa condizione è verificata dato che il sito di progetto ricade nell'ambito di una zona produttiva (la Z.A.I. in località Fellette di Romano d'Ezzelino).

h) Motivazione delle scelte progettuali tra le possibili alternative

In ordine alle "motivazioni delle scelte progettuali tra le possibili alternative", si ribadisce che il progetto di trasferimento in discussione scaturisce dalla necessità di S.E.A. s.r.l. di reperire maggiori spazi da adibire allo stoccaggio dei rifiuti e delle M.P.S. oltre che per poter migliorare la propria operatività attraverso la riorganizzazione dell'impianto di recupero e della logistica interna. L'attuale impianto di recupero di Malo si è sviluppato nel tempo mediante progressivi ampliamenti in ulteriori porzioni del medesimo capannone industriale, che tuttavia non hanno mai del tutto risolto le problematiche logistiche determinate dalla limitatezza delle superfici interne disponibili.

Recentemente S.E.A. ha stretto un accordo di collaborazione con COBAT per la raccolta di tutte le categorie di pile ed accumulatori esausti e di alcune tipologie di rifiuti provenienti dai settori dell'autodemolizione e dell'autoriparazione; non disponendo, presso l'impianto di Malo, di superfici sufficienti per la messa in riserva dei rifiuti "COBAT", S.E.A. ha

dovuto individuare in altro sito la messa in riserva (R13) di questi rifiuti; è stato così individuato il capannone industriale sito in Via Nardi a Romano d'Ezzelino, e il progetto di questo impianto di messa in riserva è stato approvato dalla Provincia di Vicenza con Decreto del Presidente n. 21 del 18/02/16. Con il progetto ora proposto, S.E.A. intende trasferire il proprio impianto di recupero rifiuti nella restante ampia porzione di fabbricato, così da poter riorganizzare efficacemente la propria attività, sfruttando maggiori spazi per il deposito di rifiuti e M.P.S. e ottimizzando la disposizione delle diverse linee di recupero e la logistica interna.

Come già argomentato, l'alternativa "zero" non risulta proponibile, in quanto presupporrebbe il mantenimento dell'attuale impianto di Malo con i limiti evidenziati in relazione alla carenza di spazi coperti disponibili, oltre che contrastare con la legittima scelta di crescita aziendale della ditta S.E.A. e la possibilità di utilizzare un immobile già acquisito in locazione e per il quale il Proponente sta correntemente pagando il canone di affitto.

Risulta altresì ingiustificata l'ipotesi di realizzare il progetto in altro sito (alternativa di localizzazione), in quanto il sito individuato e già acquisito in locazione per la realizzazione dell'area di messa in riserva dei rifiuti "COBAT", risponde ottimamente all'esigenza di prossimità al bacino d'utenza già servito e risulta compatibile con i vincoli territoriali e con le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto. Il capannone individuato a Romano d'Ezzelino è inoltre già perfettamente strutturato per l'utilizzo proposto e la realizzazione del progetto non richiede alcun intervento edilizio.

Le scelte progettuali si confermano quindi completamente, in quanto pienamente in linea con le finalità del progetto, che concernono il trasferimento con riorganizzazione di un impianto di recupero R.A.E.E. esistente all'interno di un immobile già in disponibilità al Proponente, che risulta perfettamente compatibile con la potenzialità dell'impianto, che si conferma invariata rispetto a quanto autorizzato per l'impianto esistente di Malo.

i) Misure che si intendono adottare per mitigare gli impatti

Non vi è alcun impatto in fase di costruzione posto che non viene prevista alcuna attività di costruzione edilizia e/o di modifica strutturale; il progetto prevede soltanto l'installazione di apparecchiature e dotazioni tecnologiche nell'ambito della struttura edilizia esistente.

Per quanto concerne la fase di esercizio, tutte le attività e i processi di recupero, così come avviene attualmente nell'impianto di Malo, saranno presidiati da sistemi atti a prevenire eventuali impatti, caratterizzandosi in particolare per:

- l'assenza di emissioni diffuse (fuggitive) incontrollate e la dotazione di adeguati sistemi di trattamento delle emissioni convogliate, conformi

alle Migliori Tecniche Disponibili, che garantiscono con ampio margine il rispetto dei parametri emissivi stabiliti dalla vigente normativa di settore;

- l'assenza di qualsivoglia scarico di acque reflue correlato all'attività di recupero rifiuti;
- l'assenza in area scoperta di depositi, lavorazioni, ogni altra attività o circostanza, che possano comportare il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente a seguito di precipitazioni meteoriche, in quanto tutte le operazioni di recupero e stoccaggio verranno effettuate all'interno di strutture edilizie coperte e quindi in aree protette dall'azione degli agenti atmosferici, dotate di pavimentazione impermeabile e resistente;
- l'assenza di sorgenti interne ed esterne di rumore in grado di propagare all'esterno emissioni acustiche superiori ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale.

j) interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente e quelli tesi a riequilibrare eventuali scompensi

Per quanto concerne infine “le scelte progettuali dirette ad ottimizzare l'inserimento dell'impianto nel territorio e nell'ambiente circostante, anche riequilibrando eventuali scompensi” e quindi, in ultima analisi, sotto il profilo dell’“impatto visivo” si ribadisce che l'impianto di recupero sarà interamente sviluppato all'interno del capannone individuato (esistente); la realizzazione del progetto non potrà pertanto determinare alcuna interferenza sul paesaggio percepito nemmeno a corto raggio.

## 7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il quadro di riferimento ambientale è cruciale nella redazione dello SIA e consta dell'analisi dei comparti ambientali soggetti ad impatto importante e delle relative modificazioni indotte. Si tratta infatti in generale di individuare, classificare e valutare gli impatti ambientali attribuibili all'intervento in progetto, confrontando la situazione prima dell'intervento con quella prevedibile dopo la realizzazione e durante l'esercizio del medesimo.

A questo proposito, quantunque riferito al trasferimento di un impianto di recupero di R.A.E.E. esistente, il progetto attiene di fatto ad un nuovo impianto di recupero rifiuti; risulta pertanto necessario valutare complessivamente gli impatti sulle diverse matrici ambientali determinate dalla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle "attività di esercizio" dell'impianto nella sua configurazione definitiva, in quanto le "attività di realizzazione" saranno limitate alla semplice installazione di dotazioni tecnologiche all'interno del capannone individuato e alla realizzazione dei nuovi camini, non potendo quindi ragionevolmente comportare alcun significativo impatto sull'ambiente circostante.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che, seppur con riferimento ad ambiti territoriali diversi (Alto Vicentino e Bassanese), il progetto di trasferimento in discussione comporterà anche l'eliminazione di alcuni elementi di pressione ambientale, con indubbi benefici determinati dalla possibilità di sviluppare interamente l'impianto di recupero all'interno di un capannone, prevenendo fattori di impatto dovuti allo svolgimento di attività all'aperto (rumore, dilavamento meteorico, impatto visivo) che invece sussistono per l'impianto esistente di Malo.

I principali risultati delle analisi raccolte nel quadro di riferimento ambientale consistono nella valutazione previsionale degli impatti prodotti dall'intervento in progetto sulle componenti ambientali più significative (preliminarmente selezionate) che fungono da "indicatori ambientali" ai fini dello SIA. L'obiettivo finale è quello di verificare che gli indicatori di qualità di tali componenti non superino, nelle condizioni ambientali del sito dopo la realizzazione del progetto, le rispettive soglie di accettabilità. Per le componenti ambientali di cui risulti difficile stabilire una soglia di accettabilità si farà riferimento a considerazioni dettate dal buon senso e da ragionevole ponderazione.

Il metodo di valutazione, successivamente descritto e applicato, si basa sull'attribuzione di valori numerici adimensionali ad ogni impatto considerato, ricorrendo a "scale di valori" all'uopo costruite. Questo metodo permette di esprimere in maniera sintetica ed omogenea, attraverso un valore numerico ponderato, gli impatti stimati tenendo conto di tutti i parametri considerati.

Va ribadito che lo SIA costituisce un processo interattivo con il progetto, essendo in particolare possibile intervenire direttamente sulle cause di interferenza per introdurre eventuali misure di mitigazione atte a ridurre gli impatti ambientali a livelli compatibili con gli standard di accettabilità relativi alle diverse componenti ambientali.

## **7.1 Descrizione dell'Ambiente**

---

La prima parte del “quadro” si occupa della descrizione dei comparti ambientali potenzialmente interessati dal progetto in discussione. Si tratta di individuare, analizzare e valutare i dati scientifici e tecnici di importanza strategica atti a definire il quadro ambientale, cioè lo stato delle componenti e dei fattori della struttura dello specifico sistema ambientale naturale e antropico, nonché dei processi che ne caratterizzano il funzionamento.

Gli obiettivi principali da perseguire in questa fase sono l'inquadramento generale dell'intervento nel territorio e la caratterizzazione dell'ambiente interessato per l'attribuzione dei livelli di qualità.

Ogni sistema ambientale complesso è formato da diverse componenti ambientali che interagiscono tra loro stabilendo un equilibrio che garantisce la sopravvivenza del sistema stesso. Queste componenti fungono da indicatori che consentono di monitorare la qualità presente in relazione alle modificazioni apportate al territorio. Per ciascuna delle componenti ambientali occorre stabilire dei parametri entro i quali sia sostenibile la realizzazione dell'intervento in esame finalizzato, nel caso specifico, al trasferimento e alla riorganizzazione di un impianto di recupero di R.A.E.E. esistente/autorizzato.

Successivamente, mediante appropriate analisi o valutazioni, saranno stimati gli impatti previsti i cui valori verranno confrontati con i parametri assunti per verificare il superamento o meno degli standard stabiliti. All'occorrenza si potrà intervenire con misure compensative (di mitigazione) per limitare gli impatti e rientrare nei limiti previsti.

Per la valutazione degli impatti si deve porre attenzione sui possibili “bersagli” ovvero componenti ambientali “sensibili” (ad esempio sistema viario, clima acustico, ecc..) che fungeranno da indicatori di qualità. Ovviamente, tra tutte le componenti ambientali, devono essere selezionate (“screening”) quelle “significative” ossia suscettibili di potenziali modificazioni a seguito della realizzazione del progetto.

Alla luce di quanto sopraesposto, appare opportuno considerare le componenti ambientali ovvero i sistemi ambientali complessi di seguito analizzati come i più rappresentativi della situazione di fatto nel sito di progetto.

### ***7.1.1 Inquadramento generale del sito di progetto***

---

Il sito di progetto, in disponibilità a S.E.A. s.r.l., si identifica nel capannone al civico 50 di Via Nardi nella Zona Industriale in località “Fellette” di Romano d’Ezzelino, a circa 3 km a sud dal centro abitato. La Z.A.I. si estende per un tratto di oltre 600 m sulla direttrice est-ovest, lungo Via Nardi e Via Cima 12, e per una profondità di circa 450 m nella direttrice nord-sud, affacciandosi ad est e a sud sull’aperta campagna, mentre ad ovest trovasi la S.S. 47 e a nord un’area residenziale. L’area di progetto è classificata dallo strumento urbanistico comunale come area “D/I.2 – insediamento produttivo di espansione” ed è catastalmente censita in Comune di Romano d’Ezzelino al Foglio 18, mappale n. 1458.

Il capannone confina:

- a nord con Via Nardi e ad ovest con una sua diramazione laterale;
- a est con la Strada Provinciale 57;
- a sud con altra attività industriale / artigianale.

Tutta l’area di pertinenza è recintata e dispone di due accessi: uno, il principale, sul lato ovest da Via Nardi e l’altro, secondario, sul lato est dalla Strada Provinciale 57.

Il capannone ha una superficie coperta complessivamente pari a circa 5’470 mq. Una porzione delimitata di circa 1’400 mq, nel quadrante di nord-ovest del capannone, è stata adibita alla messa in riserva di batterie e accumulatori esausti e di altri rifiuti raccolti nell’ambito dell’accordo con COBAT (attività autorizzata con Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 21 del 18/02/2016). L’impianto di recupero di cui al presente progetto verrà allestito nella porzione restante del capannone (di circa 4’000 mq).

L’abitazione più vicina si colloca a poco meno di 100 m a nord dal capannone. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali del Veneto, approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/15, per le attività di “*selezione e recupero di rifiuti*”, prescrive una distanza minima di 100 m dalle abitazioni. Il progetto in discussione tiene conto di questo vincolo, prevedendo l’installazione di tutte le linee di selezione e trattamento dei rifiuti a distanza maggiore di quella prescritta.

Per quanto riguarda gli aspetti idrografici, nelle immediate vicinanze del sito di progetto non sono presenti corsi d’acqua superficiali. Il corso d’acqua più vicino è un canale parzialmente tombinato che scorre da ovest verso sud e che riemerge a lato della S.P. 57, ad oltre 200 m a sud del sito di progetto.

La viabilità di avvicinamento principale è costituita dalla S.S. n. 47 “*della Valsugana*” che, sviluppandosi lungo la direttrice nord-sud, costituisce il collegamento primario con il Comune di Cittadella (a sud) dove si raccorda alla S.S. n. 53 “*Postumia*”; in prossimità del Comune di Rosà la S.S. n. 47 si

congiunge alla S.P. n. 111 “*Nuova Gasparona*”, tangenziale di primaria importanza per il collegamento del Bassanese all’Alto Vicentino. Il capannone individuato da S.E.A. s.r.l. per il trasferimento della propria attività gode di una posizione strategica dal punto di vista viabilistico, collocandosi in prossimità dello svincolo di Romano d’Ezzelino della Valsugana. Il sito di progetto si affaccia ad est sulla S.P. n. 57, una strada locale che, sviluppandosi in direzione nord-sud, collega i Comuni di Romano d’Ezzelino e Rossano Veneto.

Il territorio comunale di Romano d’Ezzelino si inserisce nel contesto morfologico dell’Alta Pianura Vicentina e delle Prealpi Venete centro-meridionali, occupando il tratto di pianura a est di Bassano del Grappa e le pendici sud-occidentali del Massiccio del Grappa. Il territorio comunale è composto per circa un terzo da un’area montuosa costituita dal Massiccio del Grappa (zona settentrionale), un terzo da un’area collinare (zona centrale) limitata ad ovest dai terrazzamenti alluvionali del fiume Brenta, e un terzo da aree di pianura (zona meridionale) caratterizzate dalla presenza di attività agricole e industriali di medie o piccole dimensioni.

Il Comune di Romano d’Ezzelino è attraversato da piccoli corsi d’acqua, che drenano le acque superficiali e sottosuperficiali della fascia pedemontana, utilizzati in passato prevalentemente per irrigare le zone agricole delle aree meridionali di pianura.

L’“area vasta” è intesa come la zona più ampia interessata dagli effetti della presenza dell’impianto. Il contesto insediativo al contorno del sito di progetto è di tipo misto; l’area che si sviluppa ai fianchi della S.P. 57 “Ezzelina”, che attraversa longitudinalmente tutto il territorio comunale, è infatti costituita da un’alternanza di medio-piccole aree industriali prevalentemente localizzate nella parte meridionale (frazioni di Fellette e Sacro Cuore), frammiste ad aree abitative, aree artigianali e commerciali ed aree agricole che nell’insieme realizzano quello che ormai è diventato il tipico contesto locale, economico / produttivo, del nord-est.

### **7.1.2 Il Sistema Viario**

---

Un sistema ambientale complesso è un ambiente reale risultante dall’insieme di relazioni reciproche tra diversi fattori ambientali, sia naturali che antropici; pertanto può essere considerato un sistema ambientale anche la viabilità della zona in quanto tra la strada e l’ambiente circostante vi è una interazione che permette la coesistenza di entrambi.

L’analisi della rete stradale esistente consente di valutare l’equilibrio che si stabilisce tra l’ambiente e la quantità di mezzi circolanti, individuando i percorsi e valutando eventuali alternative per mitigare gli impatti.

La Provincia di Vicenza è caratterizzata da una struttura policentrica consolidata, dovuta allo sviluppo, nel territorio, di molteplici aree insediative e

produttive e alla conseguente progressiva urbanizzazione di molte aree, prima rurali, a partire dagli anni '70. Lo sviluppo della struttura policentrica ha comportato, oltre al consolidamento dei flussi radiali che si sviluppano in direzione dei principali poli provinciali, anche l'incremento delle relazioni trasversali tra i poli urbani sul territorio, determinando la crescita della rete stradale secondaria.

La Strada Provinciale 111 "*Nuova Gasparona*" costituisce la principale arteria stradale del Bassanese, di collegamento con Thiene e l'Alto Vicentino. Il percorso della S.P. 111 si snoda in modo pressoché rettilineo dal casello autostradale Thiene - Schio della "*Valdastico*" (A31) fino alla statale "*Valsugana*" (S.S. 47) nella quale si immette senza soluzione di continuità in direzione di Trento. Nel tratto compreso tra i comuni di Marostica e Bassano del Grappa, la S.P. 111 funge anche da tangenziale di Bassano.

Inizialmente era previsto che la nuova Superstrada Pedemontana Veneta occupasse la sede dell'attuale S.P. 111 per il tratto interessato. Tuttavia, data l'importanza della "*Nuova Gasparona*" per il traffico locale, su pressione delle amministrazioni locali, il progetto è stato rivisto per far coesistere la strada provinciale e la nuova superstrada. Al termine dei lavori della Pedemontana Veneta molte uscite minori della S.P. 111 saranno chiuse, mentre molte di quelle a livelli sfalsati saranno rese degli incroci a raso o delle rotatorie. Nel complesso si prevede che la S.P. 111 verrà principalmente utilizzata per lo smistamento del traffico locale e per le tratte interne all'area del Bassanese o di collegamento con l'Alto Vicentino, mentre la Pedemontana Veneta sarà prevalentemente interessata dai flussi di traffico a più lunga percorrenza, a servizio delle tratte pertinenti l'Ovest Vicentino e il Trevigiano.

Il sito individuato da S.E.A. s.r.l. per il trasferimento della propria attività gode di una posizione strategica dal punto di vista viabilistico, collocandosi in prossimità dello svincolo di Romano d'Ezzelino della Valsugana. Il sito di progetto si affaccia ad est sulla S.P. 57, una strada locale che, sviluppandosi in direzione nord-sud, collega i Comuni di Romano d'Ezzelino e Rossano Veneto.

L'Alto Vicentino rappresenta attualmente il bacino d'utenza principale dell'impianto di recupero di Malo; pertanto, a seguito del trasferimento dell'attività, si prevede che i maggiori flussi veicolari afferenti all'impianto insisteranno sulla S.P. 111 "*Nuova Gasparona*" e sul tratto della S.S. 47 che collega Rosà a Romano d'Ezzelino. Il conferimento dei rifiuti provenienti dall'area del Bassanese (altro importante bacino d'utenza) si avvarrà soprattutto delle strade extraurbane laterali raccordate alla S.P. 111 o alla S.S. 47, a conferma della capillare utilizzazione di queste due arterie stradali.

La vicinanza con la S.S. 47 offre inoltre l'opportunità di espandere l'offerta di S.E.A. oltre i confini provinciali, grazie al collegamento diretto con l'Alta Padovana. In corrispondenza del Comune di Cittadella la S.S. 47 si raccorda anche con l'ex - Strada Statale 53 "*Postumia*" (ora declassata a strada regionale) che, sviluppandosi verso est, permette la connessione con Castelfranco Veneto e l'area del Trevigiano. Risulta molto positiva in tal senso

la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta che, oltre a potenziare la rete stradale afferente all'Alto e all'Ovest Vicentino, permetterà il raccordo diretto del Bassanese con il Trevigiano, ponendo l'attività di S.E.A. in una posizione favorevole nei confronti dei flussi di rifiuti provenienti dalle Province di Treviso e Belluno.



*Figura 7.1: Ubicazione del sito di progetto con riferimento alla viabilità locale.*

La potenzialità massima dell'impianto di recupero in progetto è la medesima già autorizzata per l'impianto esistente di Malo; ne consegue che anche il flusso giornaliero di vettori determinato dall'esercizio dell'impianto sarà sostanzialmente il medesimo.

In particolare, sulla base di un quantitativo massimo giornaliero di rifiuti in ingresso pari a 100 t/giorno, il traffico indotto corrisponderà a circa 32 passaggi di mezzi pesanti al giorno così determinati:

8 vettori/giorno per conferimento rifiuti	+
8 vettori/giorno per allontanamento M.P.S. e rifiuti	+
<hr/>	
16 vettori/giorno	x
2 passaggi/vettore (ingresso e uscita)	=
<hr/>	

32 passaggi/giorno di mezzi pesanti.

A questi passaggi va sommato il traffico veicolare tributario dell'attività di messa in riserva R13 (autorizzata) svolta nel medesimo capannone, che corrisponde a 16 passaggi di mezzi pesanti al giorno così determinati:

4 vettori/giorno per conferimento rifiuti	+
4 vettori/giorno per allontanamento rifiuti	+
<hr/>	
8 vettori/giorno	x
2 passaggi/vettore (ingresso e uscita)	=
<hr/>	

16 passaggi/giorno di mezzi pesanti.

Prudenzialmente viene considerato un traffico veicolare indotto dal complesso delle due attività di gestione rifiuti pari a una cinquantina di passaggi di mezzi pesanti uniformemente distribuiti nell'arco della giornata lavorativa, il cui transito interessa principalmente la S.S. 47 "Valsugana" e la S.P. 111 "Nuova Gasparona".

La Provincia di Vicenza, in collaborazione con Vi.Abilità S.p.A. (Ente gestore delle strade provinciali) ha provveduto ad effettuare un monitoraggio del traffico lungo le principali arterie stradali (progetto SIRSE) nel periodo 2000-2008. Le sezioni di misura da considerare per l'area in discussione sono le seguenti:

- S.P. 111 "Nuova Gasparona" a Sarcedo - km 3÷200;
- S.S. 47 "Valsugana" a Cusinati - km 36÷850;


Ancorché non siano disponibili dati più recenti, i flussi veicolari rilevati in occasione dei monitoraggi del 2007 e del 2008 risultano sicuramente conservativi rispetto alla situazione attuale, in quanto attinenti ad un contesto antecedente la crisi economica che ha investito tutti i settori produttivi del Paese a partire dalla seconda metà del 2008, oggi non ancora superata.

Di seguito si riportano le schede relative alle due sezioni di monitoraggio in parola, con l'ubicazione planimetrica delle stesse ed i risultati delle rilevazioni del traffico. In particolare, i parametri analizzati nell'ambito del progetto SIRSE sono i seguenti:

- *Traffico Diurno Medio*: somma dei veicoli transitati in entrambe le direzioni in periodo diurno (ore 7.00÷19.00) - valore medio relativo all'anno.
- *Traffico Giornaliero Medio*: somma dei veicoli transitati in entrambe le direzioni durante il giorno (ore 0.00÷24.00) - valore medio relativo all'anno.
- *Flusso 30esima Ora*: Stima del flusso orario di veicoli transitati che è stato superato o raggiunto durante tutto l'anno per 30 ore.
- *Punte biorarie*: Media dei valori di flusso registrati nelle giornate feriali rispettivamente tra le 7.00 e le 9.00 (punta bioraria del mattino) e tra le 17.00 e le 19.00 (punta bioraria della sera) - valori riferiti ai transiti in 120 minuti. Sono escluse dal calcolo le giornate dei mesi di luglio e agosto e del periodo natalizio.
- *Classi di Velocità V10 e V50*: rappresentano la velocità (espressa in km/h) superata rispettivamente dal 10% e dal 50% dei veicoli transitati.

Relativamente al progetto proposto, si evidenzia che il traffico indotto dall'attività di gestione rifiuti di S.E.A. s.r.l. sarà limitato esclusivamente alla fascia diurna feriale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00).

## SP 111 "Nuova Gasparona" a Sarcedo (km 3+200)




<b>Strada</b>	SP 111 Nuova Gasparona
<b>Codice sezione</b>	xVISP111h0035
<b>Progressiva chilometrica</b>	3+200
<b>Località</b>	Sarcedo
<b>Comune</b>	Sarcedo
<b>Direzione A</b>	verso Breganze - Marostica
<b>Direzione B</b>	verso Thiene
<b>Limite di velocità</b>	90 km/h
<b>Larghezza carreggiata</b>	7,70 m

Parametri	Anno									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
<b>Giornate di rilievo</b>	9	6	2	20	24	15	24	20	20	
<b>Traffico Diurno Medio</b>	<i>TDM<sub>feriale</sub></i>	12.769	14.101	13.824	14.147	15.059	16.381	15.544	14.802	15.711
	<i>TDM<sub>sabato</sub></i>	9.644	10.650	10.441	10.685	11.374	12.372	11.741	11.180	11.867
	<i>TDM<sub>festivo</sub></i>	7.111	7.853	7.698	7.879	8.386	9.122	8.657	8.243	8.750
	<i>TDM</i>	11.514	12.715	12.465	12.757	13.579	14.771	14.017	13.348	14.167
<b>Traffico Giornaliero Medio</b>	<i>TGM<sub>feriale</sub></i>	16.319	17.869	17.485	18.103	18.979	20.181	19.102	18.272	19.274
	<i>TGM<sub>sabato</sub></i>	14.084	15.421	15.090	15.624	16.379	17.417	16.486	15.769	16.634
	<i>TGM<sub>festivo</sub></i>	11.249	12.317	12.053	12.479	13.093	13.911	13.168	12.595	13.286
	<i>TGM</i>	15.276	16.726	16.367	16.946	17.765	18.890	17.881	17.103	18.042
<b>Flusso 30° Ora</b>	<i>Direzione A</i>	789	764	789	865	900	855	894	889	956
	<i>Direzione B</i>	781	906	834	858	873	874	882	919	900
	<i>Direzione A+B</i>	1.520	1.511	1.597	1.698	1.744	1.718	1.762	1.777	1.841
<b>Punta Bioraria 7.00 – 9.00</b>	<i>Direzione A</i>	1.229	1.307	1.398	1.310	1.499	1.511	1.599	1.607	1.634
	<i>Direzione B</i>	1.271	1.370	1.350	1.263	1.484	1.537	1.581	1.618	1.586
	<i>Direzione A+B</i>	2.500	2.677	2.748	2.573	2.983	3.048	3.180	3.225	3.220
<b>Punta Bioraria 17.00 – 19.00</b>	<i>Direzione A</i>	1.425	1.451	1.503	1.481	1.631	1.658	1.715	1.661	1.718
	<i>Direzione B</i>	1.385	1.450	1.523	1.457	1.616	1.596	1.666	1.651	1.647
	<i>Direzione A+B</i>	2.810	2.901	3.026	2.937	3.247	3.254	3.381	3.312	3.365
<b>Velocità</b>	<i>V10 (km/h)</i>	106	107	107	105	98	96	99	97	94
	<i>V50 (km/h)</i>	82	83	83	82	78	78	79	78	78
<b>Composizione veicolare</b>	<i>Autovetture</i>	76,30%	76,15%	75,28%	76,81%	76,04%	74,68%	74,34%	76,02%	76,68%
	<i>Comm. leggeri</i>	12,58%	12,78%	13,16%	12,26%	12,62%	12,74%	12,37%	11,76%	12,17%
	<i>Comm. pesanti</i>	11,12%	11,07%	11,56%	10,93%	11,34%	12,58%	13,29%	12,22%	11,15%

*N.B.: i dati in corsivo sono stimati su un numero ridotto di giornate di rilievo*

## SS 47 "Valsugana" a Cusinati (km 36+850)



<b>Strada</b>	SS 47 Valsugana
<b>Codice sezione</b>	ANASS047h0368
<b>Progressiva chilometrica</b>	36+850
<b>Località</b>	Cusinati
<b>Comune</b>	Rosà
<b>Direzione A</b>	verso Bassano del Grappa – Trento
<b>Direzione B</b>	verso Cittadella
<b>Limite di velocità</b>	70 km/h
<b>Larghezza carreggiata</b>	9,90 m

Parametri	Anno									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
<b>Giornate di rilievo</b>	-	-	-	-	-	-	13	36	22	
<b>Traffico Diurno Medio</b>	<i>TDM<sub>feriale</sub></i>	-	-	-	-	-	13.758	16.154	15.633	
	<i>TDM<sub>sabato</sub></i>	-	-	-	-	-	13.281	15.594	15.091	
	<i>TDM<sub>festivo</sub></i>	-	-	-	-	-	8.981	10.545	10.205	
	<i>TDM</i>	-	-	-	-	-	13.007	15.272	14.780	
<b>Traffico Giornaliero Medio</b>	<i>TGM<sub>feriale</sub></i>	-	-	-	-	-	18.268	20.956	20.016	
	<i>TGM<sub>sabato</sub></i>	-	-	-	-	-	20.209	23.182	22.142	
	<i>TGM<sub>festivo</sub></i>	-	-	-	-	-	15.559	17.849	17.048	
	<i>TGM</i>	-	-	-	-	-	18.159	20.830	19.896	
<b>Flusso 30° Ora</b>	<i>Direzione A</i>	-	-	-	-	-	841	876	861	
	<i>Direzione B</i>	-	-	-	-	-	857	920	916	
	<i>Direzione A+B</i>	-	-	-	-	-	1.528	1.574	1.565	
<b>Punta Bioraria 7.00 – 9.00</b>	<i>Direzione A</i>	-	-	-	-	-	1.145	1.104	1.063	
	<i>Direzione B</i>	-	-	-	-	-	1.149	1.117	1.077	
	<i>Direzione A+B</i>	-	-	-	-	-	2.294	2.221	2.140	
<b>Punta Bioraria 17.00 – 19.00</b>	<i>Direzione A</i>	-	-	-	-	-	1.348	1.300	1.281	
	<i>Direzione B</i>	-	-	-	-	-	1.356	1.333	1.308	
	<i>Direzione A+B</i>	-	-	-	-	-	2.704	2.633	2.589	
<b>Velocità</b>	<i>V10 (km/h)</i>	-	-	-	-	-	73	75	70	
	<i>V50 (km/h)</i>	-	-	-	-	-	59	60	58	
<b>Composizione veicolare</b>	<i>Autovetture</i>	-	-	-	-	-	73,91%	74,87%	74,71%	
	<i>Comm. leggeri</i>	-	-	-	-	-	9,41%	8,95%	9,07%	
	<i>Comm. pesanti</i>	-	-	-	-	-	16,68%	16,18%	16,22%	

*N.B.: i dati in corsivo sono stimati su un numero ridotto di giornate di rilievo*

Con riferimento alla S.P. 111, si riscontra come tra il 2000 e il 2004 il traffico diurno medio sia aumentato di circa il 17%, per poi stabilizzarsi, negli anni successivi, attorno ad un valore medio di circa 15'500 passaggi/giorno, con un'incidenza del traffico pesante pari al 12%.

Per quanto riguarda la S.S. 47, i dati disponibili sono circoscritti al periodo 2006 - 2008, e rilevano un brusco incremento del traffico tra il 2006 e il 2007, poi attestatosi nel 2008 su un livello di traffico coerente con quello rilevato per la S.P. 111, ma contraddistinto da un contributo più significativo del traffico pesante (16%).


Il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza riporta, nell'Allegato F – “Mobilità”, i risultati di una modellazione del flusso veicolare equivalente e dei livelli di saturazione della rete viaria vicentina al 2006, eseguita mediante specifico software a partire dai dati sulla domanda di mobilità nella Provincia di Vicenza, dai dati di monitoraggio del traffico e dall'analisi della rete viaria esistente (**Figura 7.2**).

Per quanto riguarda la S.P. 111, dai dati del monitoraggio SIRSE, si desume un flusso veicolare di circa 16'000 veicoli/giorno (dalle 7.00 alle 19.00), cui corrisponde, secondo le matrici di traffico riportate nel P.T.C.P., un livello di saturazione stimato tra il 70 e l'80%. Con riferimento alla S.S. 47, si riscontra un flusso veicolare analogo a quello della S.P. 111 con la stessa percentuale di saturazione stradale (tra il 70 e l'80%) per il tratto Rosà – Cittadella, e una percentuale di saturazione pari a circa il 40% per il tratto che collega Rosà a Romano d'Ezzelino. Relativamente al progetto proposto, il cui traffico indotto interesserà principalmente la tratta stradale di collegamento con l'Alto Vicentino, le maggiori sollecitazioni dal punto di vista viario riguardano il traffico insistente sulla S.P. 111 “*Nuova Gasparona*”.


Si rileva inoltre come nell'Allegato F al P.T.C.P. sia stata eseguita anche un'analisi delle variazioni dei flussi veicolari futuri, per un possibile scenario al 2020, applicando dei coefficienti di incremento alle matrici di traffico calibrate al 2006. L'incremento della domanda di spostamento è stato desunto dai tassi di crescita stimati nel piano generale dei trasporti del 2000, facendo riferimento, a scopo cautelativo, allo scenario “tendenziale” stimando incrementi annui del 2% per i mezzi leggeri e del 3,1% per i mezzi pesanti (**Figura 7.3**).

Pur non disponendo di dati di monitoraggio più recenti, assumendo le suddette percentuali di crescita, è possibile attualizzare (al 2016) il volume di traffico ferialo diurno insistente sulla S.P. 111 e sulla S.S. 47. I flussi di traffico attualizzati, calcolati a partire dai dati SIRSE “estrapolati” al 2008 e riportati in **Tabella 7.1**, sono rappresentativi di uno scenario conservativo rispetto alle reali condizioni della viabilità indagata, in quanto basati su stime di crescita del traffico ante-crisi economica, che tendono quindi a sopravvalutare il contributo

del traffico veicolare pesante, maggiormente condizionato dall'andamento del mercato rispetto al traffico veicolare leggero.



**Figura 7.2:** Allegato F al P.T.C.P. – Livello di Saturazione della rete viaria – Matrici di traffico stimate al 2006.



**Figura 7.3:** Allegato F al P.T.C.P. – Flussi veicolari equivalenti – Matrici di traffico stimate al 2020.

**Tabella 7.1:** Flussi di traffico feriale diurno insistenti sulla S.P. n. 111 e sulla S.S. n. 47, attualizzati al 2016 considerando i coefficienti di incremento alle matrici di traffico desunti dall'Allegato F – “Mobilità” del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza (incrementi annui del 2% per i mezzi leggeri e del 3,1% per i mezzi pesanti).

S.S. 47 “Valsugana”	Dati misurati 2008	Dati attualizzati 2016
Traffico veicolare totale (feriale diurno)	15'633	18'583
Frazione veicolare pesante	16,22%	17,42%
Traffico veicolare pesante (feriale diurno)	2'536	3'237
Traffico veicolare leggero (feriale diurno)	13'097	15'346

S.P. 111 “N. Gasparona”	Dati misurati 2008	Dati attualizzati 2016
Traffico veicolare totale (feriale diurno)	15'711	18'204
Frazione veicolare pesante	11,15%	11,91%
Traffico veicolare pesante (feriale diurno)	1'752	2'169
Traffico veicolare leggero (feriale diurno)	13'959	16'035

Con riferimento alla S.P. 111, per la quale si hanno le maggiori incidenze rispetto al progetto proposto, lo scenario attualizzato al 2016 si caratterizza per un flusso di traffico medio (feriale diurno) di circa 18'000 veicoli/giorno, di cui una quota prossima al 12%, pari a circa 2'200 passaggi/giorno, costituita da mezzi pesanti.

Come già evidenziato, il traffico veicolare indotto dal complesso delle due attività di gestione rifiuti nel sito di Via Nardi risulta al massimo pari a circa una cinquantina di passaggi/giorno di mezzi pesanti, corrispondente ad un incremento del 2% del traffico pesante massimo insistente sulla “Nuova Gasparona”, pure senza tener conto della possibilità di utilizzare la nuova Superstrada Pedemontana Veneta in corso di realizzazione.

A seguito dell'apertura della Superstrada Pedemontana Veneta, gran parte del traffico insistente sulla S.P. 111 sarà realisticamente ridistribuito sulla nuova strada a pedaggio, sgravando la rete locale della quota di traffico correlata ai tragitti a più lunga percorrenza. La Superstrada Pedemontana Veneta sarà peraltro molto positiva per l'attività di S.E.A. s.r.l., in quanto permetterà un collegamento diretto con l'Alto Vicentino (alternativo alla più trafficata S.P. n. 111) e con il Trevigiano, anche a favore di un possibile ampliamento del bacino d'utenza dell'impianto di recupero in progetto.

### 7.1.3 *Atmosfera - Clima*

---

La qualità dell'aria interagisce con altre componenti ambientali, come la salute pubblica, le attività socio-economiche e la vegetazione in quanto l'atmosfera è sede e veicolo di fenomeni di trasporto di sostanze inquinanti.

I rifiuti trattati nell'impianto in progetto sono rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e, in quanto trattasi di solidi non polverulenti stabili, è esclusa la possibilità di produzione e diffusione di polveri, gas e odori riconducibili alla tipologia di rifiuti trattati.

Tutte le operazioni di recupero in cui si possono produrre emissioni aeriformi sono presidiate da aspirazioni localizzate, in modo da prevenire emissioni diffuse e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro. Tutti i flussi aspirati, caratterizzati unicamente dalla presenza di particolato, vengono depolverati utilizzando sistemi filtranti ad elevata efficienza (filtri autopulenti a maniche o a cartucce), conformi alle Migliori Tecniche Disponibili. Conformemente al criterio assunto dalla Provincia di Vicenza, le emissioni depolverate vengono convogliate all'atmosfera attraverso camini il cui sbocco (verticale) sarà portato ad una quota superiore di 1 m all'estradosso della copertura, in modo da favorire la dispersione del particolato residuo, peraltro trascurabile in quanto i sistemi di depolverazione previsti sono tali da garantire un'emissione residua di polveri dell'ordine del mg/mc, ampiamente inferiore al limite prescritto dalla normativa di settore vigente.


L'impianto di recupero in progetto sarà dotato di n. 5 camini di emissione in atmosfera dei flussi d'aria aspirati dalle seguenti sezioni operative:

- banchi di smontaggio manuale e macchina taglia monitor;
- postazione di pulizia dei "fosfori" dal vetro pannello dei monitor C.R.T.;
- trituratore del vetro;
- macchina devetratrice dei pannelli fotovoltaici;
- linea di macinazione e selezione meccanica dei metalli.

In considerazione dell'elevata efficienza dei sistemi di abbattimento previsti (conformi alle Migliori Tecniche Disponibili) e dell'assenza di emissioni diffuse, si ritiene che l'impatto determinato dall'esercizio dell'impianto in progetto sulla qualità dell'aria dell'ambiente circostante sia trascurabile.

Per quanto concerne i parametri meteorologici caratteristici dell'area vasta si fa riferimento ai dati riportati nel Rapporto Ambientale del P.A.T. di Romano d'Ezzelino, forniti dalle più vicine stazioni di telerilevamento (Bassano del Grappa, Crespano del Grappa, Pove del Grappa e Rosà) gestite da A.R.P.A.V.. Il territorio comunale di Romano d'Ezzelino è caratterizzato da una morfologia molto varia, con caratteri tipicamente montani nella parte più settentrionale, mentre nella parte centro-meridionale prevalgono aree di pianura. In tal senso i dati relativi alla stazione di Pove del Grappa risultano rappresentativi della zona settentrionale montana, mentre i dati relativi alla stazione di Rosà meglio rappresentano il contesto della pianura meridionale.

Come riportato nel Rapporto Ambientale del P.A.T., il vento ha una direzione prevalente da nord – nord/ovest. Per quanto riguarda le velocità, le zone limitrofe a Bassano del Grappa allo sbocco della Valsugana risentono molto delle correnti d'aria che si generano fra la parte valliva della Valsugana e la pianura, registrando valori medi annui compresi fra 1,4 e 1,6 m/s, con raffiche di vento che possono raggiungere anche 1,8 m/s.




**Figura 7.4:** Direzione ed intensità medie del vento (Rapporto Ambientale P.A.T. di Romano d'Ezzelino - Fonte ARPAV).


L'andamento delle precipitazioni è di tipo equinoziale, con picchi primaverili ed autunnali. Il picco autunnale è contraddistinto da una maggiore piovosità, soprattutto nei mesi di ottobre e novembre. Anche il mese di agosto risulta sovente caratterizzato da intense precipitazioni, a causa dei temporali estivi che hanno origine dalla fascia pedemontana. Spesso si tratta di fenomeni stagionali localizzati, con piogge intense sulle zone collinari e pedemontane, mentre sulle aree meridionali (di pianura) del territorio comunale prevalgono condizioni di cielo sereno. Inoltre, nei mesi estivi, la radiazione solare abbinata alle precipitazioni (per lo più di carattere temporalesco) favorisce la presenza di umidità diffusa (afa).

La precipitazione media annua varia dai 1000 ai 1200 mm circa. A partire dal 2010 si è assistito ad un mutamento nella distribuzione degli eventi meteorici stagionali con un progressivo aumento delle precipitazioni di forte intensità e breve durata ("bombe d'acqua") che hanno interessato tutto il Paese, causando spesso disastri e allagamenti. Il territorio Comunale di Romano d'Ezzelino, data l'assenza di corsi d'acqua superficiali di una certa importanza, è intrinsecamente protetto dal rischio di esondazioni o allagamenti riconducibili a eventi atmosferici straordinari di forte intensità; per altro verso, il territorio

comunale risulta ricco di canali e rogge ad uso irriguo che, se non opportunamente mantenuti e ripuliti, possono determinare condizioni propedeutiche all'insorgenza di criticità idrauliche, seppure localizzate ma comunque apportatrici di possibili disagi per la collettività.



**Figura 7.5:** Precipitazioni medie mensili (Rapporto Ambientale P.A.T. di Romano d'Ezzelino - Fonte ARPAV - 1996÷2007).




**Figura 7.6:** Andamento della temperatura media annuale (Rapporto Ambientale P.A.T. di Romano d'Ezzelino - Fonte ARPAV - 1996÷2007).

Il clima che si riscontra è del tipo temperato con temperature che mediamente vanno dai 3°C ai 5°C nel periodo più freddo fino a 24-25°C nel periodo estivo, attestandosi su valori medi annuali di circa 11°C in corrispondenza dell'area montana e di circa 14°C nelle zone pianeggianti.


A.R.P.A.V. elabora rapporti annuali sull'andamento delle precipitazioni e della temperatura nella Regione Veneto, che vengono regolarmente pubblicati sul suo sito web. Sulla base di questi rapporti si evidenzia come, negli ultimi dieci anni, le precipitazioni più intense si siano concentrate negli anni 2008, 2010, 2013 e 2014, risultando superiori alla media ventennale di oltre il 25%. In particolare, l'anno 2014 è risultato il più piovoso, con un apporto meteorico sul territorio regionale superiore alla media del 57%. Considerando le osservazioni pluviometriche effettuate dall'ex Ufficio Idrografico, relative all'arco temporale che parte dal 1950, si rileva che, mediamente, le precipitazioni del 2014 sul Veneto sono risultate le più elevate in assoluto. Diversa è stata la situazione dell'anno passato (2015), che si è contraddistinto come l'anno meno piovoso in Veneto dal 1993, con un apporto meteorico annuale regionale inferiore alla media del 27%. Con riferimento al Comune di Romano d'Ezzelino si rileva comunque una precipitazione annua totale compresa tra i 1000 e 1200 mm, in linea con la media locale.

Per quanto riguarda il clima, i rapporti A.R.P.A.V. in parola confermano sostanzialmente quanto rilevato nel Rapporto Ambientale del P.A.T. di Romano d'Ezzelino.

Precipitazioni cadute nell'anno 2015 sul Veneto.  
(mm)



Differenze precipitazioni anno 2015 rispetto alla media 1993-2014.  
(mm)



**Figura 7.7:** Precipitazioni cadute sulla Regione Veneto nel 2015 (Rapporto ARPAV - 2015).





Figura 7.8: Stima precipitazioni annuali sulla Regione Veneto (Rapporto ARPAV - 2015).

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, A.R.P.A.V. redige periodicamente rapporti sullo stato qualitativo locale e regionale dell'atmosfera. Con riferimento all'area del Bassanese, il rapporto A.R.P.A.V. più recente è la "relazione tecnica sul monitoraggio della qualità dell'aria effettuato dalle stazioni fisse della Provincia di Vicenza (anno 2014 – 2015)", elaborata dal Dipartimento ARPAV Provinciale di Vicenza, che prende in esame quali inquinanti caratteristici il Biossido di Azoto ( $\text{NO}_2$ ), l'Ozono ( $\text{O}_3$ ) e il particolato fine ( $\text{PM}_{2.5}$ ).

Il **biossido di azoto** ( $\text{NO}_2$ ) è un inquinante normalmente prodotto dai processi di combustione che utilizzano aria come comburente. Tra le sorgenti emissive che contribuiscono significativamente all'aumento dei livelli di biossido d'azoto nell'aria ambiente vi sono senz'altro gli impianti di riscaldamento e il traffico veicolare. L' $\text{NO}_2$  è un inquinante perlopiù secondario, che ha un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico, rappresentando l'intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti secondari pericolosi come l'ozono, l'acido nitrico e l'acido nitroso. Una volta formati, questi inquinanti possono ricadere al suolo prevalentemente per via umida (con le precipitazioni), dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni alla vegetazione ed agli edifici. Si tratta inoltre di un gas tossico irritante per le mucose e responsabile di specifiche patologie a carico dell'apparato respiratorio (bronchiti, allergie, irritazioni); il Valore Limite annuale per la protezione della salute umana stabilito dal D.Lgs. 155/2010 è di  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .


Dal 1997 ad oggi, la stazione di monitoraggio di Bassano del Grappa non ha registrato superamenti del limite medio annuale; al contrario, a partire dal 2005, si è evidenziato un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, con il raggiungimento nel 2014 di una concentrazione media di  $\text{NO}_2$  inferiore a  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (meno della metà del valore limite).



**Figura 7.9:** Dati storici media annuale  $NO_2$  – Stazione Bassano del Grappa (Monitoraggio qualità dell'aria della Provincia di Vicenza 2014/15 – ARPAV Vicenza).

L'**Ozono** ( $O_3$ ) è un gas con elevato potere ossidante. A livello del suolo è un inquinante di tipo secondario, ossia non associabile direttamente a sorgenti specifiche ma prodotto da reazioni chimiche che originano da altri inquinanti, quali prevalentemente Composti Organici Volatili (COV) e Ossidi d'Azoto. Le soglie di concentrazione in aria dell'ozono stabilite dal D.Lgs. N. 155/2010 sono le seguenti: soglia di Informazione (SI) oraria di  $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e Obiettivo a Lungo Termine (OLT) per la protezione della salute umana di  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , calcolato come massimo giornaliero della media mobile su 8 ore.


Con riferimento all'area del Bassanese, si riscontra il costante superamento della soglia di informazione oraria (SI), pure a fronte di una diminuzione generale della concentrazione media oraria di ozono a partire dal 2008, in concomitanza dell'inizio della crisi economica.



**Figura 7.10:** Serie storica valori orari di concentrazione di Ozono libero – Stazione Bassano del Grappa (Monitoraggio qualità dell'aria della Provincia di Vicenza 2014/15 – ARPAV Vicenza).

Il **PM<sub>2.5</sub>** (PM = particulate matter) è il termine generico con il quale si definisce un mix di particelle solide e liquide (particolato), di diametro inferiore ai 2,5 µm, che si trovano in sospensione nell'aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia da attività antropiche, in particolar modo dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato primario). Esiste, inoltre, un particolato di origine secondaria che si genera in atmosfera per reazione di altri inquinanti come gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), il biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), l'ammoniaca (NH<sub>3</sub>) ed i Composti Organici Volatili (COV), per formare solfati, nitrati e sali di ammonio. In entrambi i casi il particolato fine ha sostanzialmente origine da fenomeni chimici, non potendo ragionevolmente derivare da operazioni meccaniche (come quelle svolte da S.E.A. s.r.l.). La soglia di concentrazione in aria delle polveri fini PM<sub>2.5</sub> è stabilita dal D.Lgs. 155/2010 su base temporale annuale. Il Valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana è di 25 µg/m<sup>3</sup>.

In relazione al particolato fine aerodisperso, la qualità dell'aria del Bassanese risulta buona, con una media annuale di PM<sub>2.5</sub> che sin dal 2010 (anno di decorrenza dell'obbligo di monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 155/2010) si è mantenuta al di sotto di 25 µg/m<sup>3</sup>.




**Figura 7.11:** Dati storici sulla concentrazione media annuale di  $PM_{2.5}$  – Stazione Bassano del Grappa (Monitoraggio qualità dell'aria della Provincia di Vicenza 2014/15 – ARPAV Vicenza).

Considerato che le emissioni dell'impianto in progetto sono caratterizzate esclusivamente da residuali concentrazioni di polveri, si esclude che l'esercizio dell'impianto possa determinare significativi effetti negativi diretto sullo stato qualitativo dell'aria relativamente ai parametri considerati ( $NO_2$ ,  $O_3$ ,  $PM_{2.5}$ ).

Realisticamente l'unico fattore di influenza sulla qualità dell'aria (limitatamente ai parametri  $NO_2$  e  $PM_{2.5}$ ) riconducibile all'impianto in progetto, potrebbe eventualmente riguardare il traffico indotto dall'attività che tuttavia, come argomentato al paragrafo precedente (7.1.2), non risulta essere particolarmente significativo rispetto ai flussi di traffico in essere.

#### **7.1.4 Suolo - Sottosuolo**

L'area in esame, che si colloca nell'unità geografica dell'Alta Pianura Veneta immediatamente a sud dei rilievi prealpini, è caratterizzata dalla presenza di numerosi corsi d'acqua ad andamento subparallelo che la attraversano in direzione approssimativamente N-S. A questi corsi d'acqua, fra i quali il fiume Brenta e il fiume Astico, si deve l'erosione e anche la messa in posto di ragguardevoli quantità di materiali sciolti di provenienza fluvio-glaciale, che hanno dato origine, a partire dal Quaternario, secondo la sequenza riportata, ad un materasso alluvionale costituente il sottosuolo dell'alta pianura vicentina.



L'evoluzione paleografica del bacino dell'Alta Pianura Veneta prende origine dalla fine del Cretaceo quando l'area, occupata da un mare poco profondo, veniva interessata dagli sforzi orogenetici che hanno portato alla formazione dei rilievi montuosi a settentrione (sollevando e piegando il substrato roccioso) e di un'ampia depressione a meridione; questo sollevamento orogenetico è avvenuto seguendo alcune importanti direttrici tettoniche, che hanno caratterizzato un'intera area del Vicentino e che sono rappresentate da estese faglie, lungo le quali si sono verificate dislocazioni di notevole entità sia in direzione verticale che orizzontale; fra queste si deve ricordare la grande "flessura pedemontana" (riflesso plastico superficiale di un sovrascorrimento Bassano-Valdobbiadene, riconoscibile per oltre 100 km tra l'alta Valle del Chiampo e Vittorio Veneto), che raccorda morfologicamente l'area degli altipiani con quella collinare, e quella Schio-Vicenza, che attraversa l'intero territorio con direzione NO-SE prevalente.

All'inizio del quaternario, periodo in cui le terre risultavano emerse, tutta la pianura veniva interessata da intensi fenomeni di deposito e di erosione ad opera dei ghiacciai e dei fiumi (periodi glaciali) modellando il territorio fino alle condizioni attuali. Durante i periodi glaciali (Mindel, Riss, Wurm) potenti depositi morenici venivano costruiti e successivamente demoliti nelle fasi interglaciali distribuendo il materiale in pianura, sopraelevandone il livello.

Il sito di progetto si colloca nell'area di pianura centro-meridionale del Comune di Romano d'Ezzelino, nell'ambito della flessura pedemontana alle pendici sud-occidentali del Massiccio del Grappa, in una zona di transizione con il contesto morfologico delle Prealpi Venete. Mentre sui rilievi (zona prealpina) prevalgono formazioni carbonatiche/calcaree dovute a fenomeni di erosione superficiale da parte delle acque correnti dilavanti (erosione areale) e incanalate (erosione lineare), l'area di pianura (zona pedemontana meridionale) è caratterizzata da formazioni ghiaioso-sabbiose di origine fluvioglaciale dovute ai depositi alluvionali nella conoide del fiume Brenta.

Come evidenziato nell'estratto della *Carta Geologica del Veneto* riportato nella pagina seguente, il sottosuolo del sito di progetto è interessato dalla presenza di un banco di depositi alluvionali di natura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, derivanti dalla deposizione di materiali di disfacimento delle Prealpi e Alpi Venete ad opera del reticolo idrografico locale. A causa della composizione del suolo e del sottosuolo, negli anni si è instaurata una fiorente attività estrattiva di inerti (rocce calcaree, sabbia e ghiaia), della quale attualmente è rimasta in attività solo la Cava di ghiaia e sabbia "Nardi", situata in località Sacro Cuore in prossimità del confine con il Comune di Cassola.

La regione alpina e prealpina a sud della Linea della Valsugana è sempre stata caratterizzata da un'intensa attività tettonica. Nel settore pedemontano, in particolare, la maggior parte delle strutture oggi rilevabili si è formata in un intervallo di tempo relativamente breve, compreso tra la fine del Pliocene inferiore e l'Olocene, e tuttora presenta un'attività tettonica rilevante.

Il territorio comunale di Romano d'Ezzelino rientra in zona sismica di «classe 2», a sensi della OPCM 3274/2003, in ragione dell'attività sismica dell'area, riconducibile all'attività tettonica della flessura pedemontana.

L'attività di recupero R.A.E.E. in progetto non può comportare alcun impatto nei confronti della matrice ambientale "suolo-sottosuolo", in quanto tutte le lavorazioni saranno svolte all'interno di un capannone esistente, su pavimentazione impermeabile e resa resistente all'attacco chimico mediante rivestimento con resina epossidica.




Figura 7.12: Estratto della Carta Geologica del Veneto.

Inoltre l'impianto in progetto non darà luogo ad alcuno scarico di acque reflue correlato all'attività di recupero rifiuti; si esclude peraltro anche l'eventuale contaminazione delle acque meteoriche, in quanto l'area pertinenziale esterna sarà utilizzata esclusivamente per la logistica dei trasporti e le emissioni (residue) prodotte dall'attività non sono tali da poter comportare significative ricadute al suolo di composti inquinanti.

### **7.1.5 *Idrogeologia - Acque Sotterranee***

---

Dal punto di vista idrogeologico il territorio comunale di Romano d'Ezzelino si colloca al limite inferiore dell'area prealpina, in corrispondenza della flessura pedemontana veneta.

Il Massiccio del Grappa, che costituisce la porzione prealpina del territorio in esame, è composto prevalentemente da rocce carbonatiche fratturate. La circolazione idrica superficiale è limitata e prevalgono i processi di infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo che alimentano un importante sistema carsico in cui la circolazione idrica è prevalentemente legata a fratture e cavità sotterranee. Il livello di base di tale circuito sotterraneo è molto profondo e determinato dalla profonda incisione del Brenta a valle di Primolano.

Il sottosuolo dell'alta pianura vicentina, è costituito da depositi ghiaiosi di origine alluvionale e fluvioglaciale, indifferenziati sino al substrato roccioso. Il materasso ghiaioso indifferenziato, a monte della fascia delle risorgive, è sede di un unico acquifero a superficie libera, con continuità laterale determinata dal contatto diretto tra i materiali grossolani permeabili dei diversi conoidi fluvioglaciali.

Nel settore più meridionale dell'alta pianura si manifestano le prime differenziazioni dell'acquifero per la comparsa, a circa 30÷35 m di profondità dal piano di campagna, di un livello argilloso-sabbioso a bassa permeabilità che separa la falda freatica superficiale da una falda più profonda in pressione, creando una "zona di transizione" tra l'acquifero indifferenziato e il sistema a falde multiple tipico della media e della bassa pianura.


L'assetto a gradonata del substrato roccioso individua uno spartiacque sotterraneo (asse Breganze-Sandrigo) che suddivide, dal punto di vista idrogeologico, l'alta pianura vicentina in due settori:

- occidentale (bacino dell'Astico), potente e caratterizzato da notevoli riserve, nel quale il substrato impermeabile si colloca a profondità di oltre 160 m;
- orientale (bacino del Brenta), più modesto e marginale, in cui la base impermeabile si localizza intorno ai 70 m dal piano campagna nel settore più occidentale e si approfondisce progressivamente verso SE.

L'alimentazione del sistema idrogeologico dell'alta pianura del bacino del Brenta è legata in massima parte agli apporti sotterranei derivanti dalle dispersioni idriche di subalveo dei corsi d'acqua naturali (segnatamente il fiume Brenta) e artificiali (canali di irrigazione), e solo secondariamente all'infiltrazione degli afflussi meteorici.

La soggiacenza media dell'acquifero ha la maggior profondità al limite settentrionale della pianura, nell'area di massimo spessore delle alluvioni ghiaiose (circa 60 m a Bassano); verso valle la profondità diminuisce progressivamente sino all'affioramento delle acque di falda nella fascia delle risorgive.

L'escursione massima annua è stimata in circa 8 m all'apice del conoide. Il gradiente idraulico massimo si riscontra immediatamente a sud dell'abitato di Bassano ( $2 \div 2,5\%$ ), cui corrispondono anche le maggiori velocità del flusso idrico sotterraneo ( $40 \div 60$  m/g).



**Figura 7.13:** Estratto della Carta Idrogeologica del P.A.T. di Romano d'Ezzelino.

La direzione principale del deflusso idrico è mediamente NO-SE, subparallela all'asse del conoide; a scala locale, tuttavia, possono manifestarsi direzioni diverse influenzate da strutture idrogeologiche peculiari (assi di drenaggio o di dispersione, spartiacque locali, ecc.).

L'unità idrogeologica dell'alta pianura costituisce una delle più cospicue riserve idriche sotterranee del Veneto, la cui presenza è stata determinante per lo sviluppo economico e sociale della regione. La disponibilità di rilevanti risorse e il loro continuo rinnovamento sono garantiti da una situazione litostratigrafica che consente l'infiltrazione e l'immagazzinamento delle acque nel sottosuolo e da condizioni idrogeologiche che assicurano la periodica ricarica degli acquiferi.

Nel settore dell'alta pianura veneta non si ha alcuna protezione dell'acquifero freatico indifferenziato, che risulta pertanto caratterizzato da un elevato grado di vulnerabilità per cui ogni attività inquinante svolta in superficie, nella zona di alimentazione delle falde, può provocare una contaminazione delle acque sotterranee. Il fenomeno è aggravato dall'elevata permeabilità della matrice alluvionale ghiaiosa, che consente una facile e rapida infiltrazione nel sottosuolo degli agenti inquinanti dispersi in superficie. Le azioni inquinanti nell'alta pianura possono contaminare anche le falde in pressione esistenti a valle essendo queste idraulicamente connesse con l'acquifero indifferenziato.

L'acqua sotterranea contenuta negli acquiferi dell'alta pianura rappresenta una risorsa "non inesauribile" e per tale motivo il territorio è classificato dal P.T.R.C. come un'area di "*primaria tutela quantitativa degli acquiferi*". In questa porzione di territorio, che appartiene alla "*fascia di ricarica degli acquiferi*", si manifestano i processi che consentono la conservazione ed il rinnovamento della risorsa idrica sotterranea, quali segnatamente la dispersione delle falde di subalveo dei corsi d'acqua e l'infiltrazione degli afflussi meteorici e delle acque irrigue.

Con riferimento al sito di progetto si evidenzia la presenza di un pozzo di attingimento ad uso idropotabile localizzato a circa 2 km a sud.

Per quanto attiene la qualità dei corpi idrici sotterranei si fa riferimento al rapporto tecnico sullo stato delle acque sotterranee del Veneto, pubblicato da A.R.P.A.V. nel 2008 ed in particolare all'indicatore dello stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) che esprime in maniera sintetica la qualità chimica delle acque di falda a partire dalla determinazione di sette parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio) e di altri inquinanti organici e inorganici (addizionali) scelti in relazione all'uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio. Questo indice è articolato in cinque classi di qualità, dalla classe 1, che indica la sostanziale assenza di impatto antropico, alla classe 4, che indica un impatto antropico rilevante; è inoltre prevista una classe 0 per uno "stato particolare" della falda, dovuto alla presenza di inquinanti inorganici di origine naturale.


**Tabella 7.2:** Definizioni dello stato ambientale per le acque sotterranee.


STATO CHIMICO	
CLASSE 1	Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche.
CLASSE 2	Impatto antropico ridotto o sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche.
CLASSE 3	Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con segnali di compromissione.
CLASSE 4	Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti.
CLASSE 0	Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3.

**Tabella 7.3:** Classificazione chimica in base ai parametri di base.


	Unità di misura	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 0 (*)
Conducibilità elettrica	$\mu\text{S}/\text{cm}$ (20°C)	$\leq 400$	$\leq 2500$	$\leq 2500$	$> 2500$	$> 2500$
Cloruri	mg/L	$\leq 25$	$\leq 250$	$\leq 250$	$> 250$	$> 250$
Manganese	$\mu\text{g}/\text{L}$	$\leq 20$	$\leq 50$	$\leq 50$	$> 50$	$> 50$
Ferro	$\mu\text{g}/\text{L}$	$< 50$	$< 200$	$\leq 200$	$> 200$	$> 200$
Nitrati	mg/L di $\text{NO}_3$	$\leq 5$	$\leq 25$	$\leq 50$	$> 50$	
Solfati	mg/L di $\text{SO}_4$	$\leq 25$	$\leq 250$	$\leq 250$	$> 250$	$> 250$
Ione ammonio	mg/L di $\text{NH}_4$	$\leq 0,05$	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$	$> 0,5$	$> 0,5$

Per l'area in esame risulta uno stato di qualità corrispondente alla classe 2 – *impatto antropico ridotto o comunque sostenibile sul lungo periodo, con buono stato idrochimico delle acque.*

**Figura 7.14:** Andamento dell'indice SCAS nel Bassanese. La freccia rossa indica la direzione di flusso della falda sotterranea [fonte: Rapporto tecnico sullo stato delle acque sotterranee, ARPAV, 2008]



**Figura 7.15:** Qualità chimica delle acque sotterranee del Bassanese nel 2014 [fonte: Rapporto tecnico sullo stato delle acque sotterranee, ARPAV, 2014].



**Figura 7.16:** Concentrazione media annua di nitrati nelle acque sotterranee del Bassanese nel 2014 [fonte: Rapporto tecnico sullo stato delle acque sotterranee, ARPAV, 2014].

Questi risultati sono sostanzialmente confermati anche dagli esiti di analisi successive, segnatamente quelle effettuate da A.R.P.A.V. nel 2014, sia con riferimento alla presenza di inquinanti derivati da pressioni antropiche sia per quanto riguarda la presenza dei nitrati (*figure. 7.15 e 7.16*)

L'attività di recupero in progetto non può comportare alcun impatto nei confronti della matrice ambientale "acque sotterranee", in quanto tutte le lavorazioni saranno svolte all'interno di un capannone esistente, su pavimentazione impermeabile e resistente all'attacco chimico, e non daranno luogo ad alcuno scarico di acque reflue industriali; si esclude peraltro anche l'eventuale contaminazione delle acque meteoriche, in quanto l'area pertinenziale esterna sarà utilizzata esclusivamente per la logistica dei trasporti e le emissioni prodotte dall'attività non sono tali da poter comportare significative ricadute al suolo di inquinanti.

Inoltre l'attività di recupero in progetto prevede esclusivamente operazioni manuali o meccaniche che non richiedono l'impiego della risorsa idrica, che sarà limitato esclusivamente all'utilizzo igienico sanitario e all'antincendio.

### **7.1.6 Idrografia - Acque Superficiali**

---

Le acque di scorrimento superficiale formano una complessa e fitta rete di corsi d'acqua di modeste dimensioni, tra loro interconnessi, derivante in buona parte da interventi antropici a scopo irriguo (derivazioni e canali artificiali).

I versanti meridionali del Massiccio del Monte Grappa sono incisi da un sistema di piccoli bacini solcati da corsi d'acqua di tipo effimero, a carattere torrentizio, che confluiscono nella rete irrigua di competenza del Consorzio di Bonifica Pedemontano - Brenta. L'acqua di questi corsi d'acqua era utilizzata in passato per irrigare i territori di San Giacomo, Fellette e Sacro Cuore.


I torrenti pedemontani, che interessano il Comune di Romano d'Ezzelino, sottendono piccoli bacini imbriferi modellati nelle formazioni carbonatiche del massiccio del Monte Grappa. Le caratteristiche litologiche e di permeabilità della fascia montana e pedemontana non favoriscono il ruscellamento superficiale e determinano, almeno in ambito collinare e prealpino, un'elevata densità di forme carsiche profonde. Solo in occasione di eventi meteorici prolungati o intensi si osserva un deflusso significativo verso la pianura.

Nelle immediate vicinanze del sito di progetto non sono presenti corsi d'acqua superficiali. Il corso d'acqua più vicino è un canale parzialmente tombinato che scorre da ovest verso sud e che riemerge a lato della S.P. 57, ad oltre 200 m a sud del sito di progetto.



**Figura 7.17:** Reticolo idrografico dell'area circostante il sito di progetto [fonte: Geoportale Nazionale, Marzo 2016].

Per quanto riguarda lo stato qualitativo delle acque superficiali, il Rapporto Ambientale del P.A.T. di Romano d'Ezzelino fa riferimento ai contenuti del «Piano di monitoraggio 2000» dell'Osservatorio Regionale Acque (ORAC) e al monitoraggio del 2008 effettuato da ARPAV nell'ambito «Piano per il Rilevamento delle Caratteristiche Qualitative e Quantitative dei Corpi Idrici». La metodologia dei piani di monitoraggio definisce le modalità e i criteri per la caratterizzazione dello stato di qualità dei corpi idrici sia ecologico che ambientale e prevede una classificazione dei corsi d'acqua in base all'indice biotico esteso (IBE) e al livello di inquinamento da macrodescrittori (LIM). Nell'ambito del Comune di Romano non sono presenti stazioni di rilevamento qualitativo delle acque superficiali, tuttavia ci si può a grandi linee riferire ai valori di qualità identificativi delle stazioni n. 52 (Fiume Brenta) e n. 53 (Torrente Muson) che fanno capo al reticolo idrografico comunale e che evidenziano «buone» caratteristiche ambientali ed ecologiche.



**Figura 7.18:** Rete di misura qualitativa del bacino del Brenta [fonte: Rapporto Ambientale del P.A.T. di Romano d'Ezzelino].


Il Decreto Ministeriale n. 260 dell'8 novembre 2010 ha introdotto un nuovo descrittore per la valutazione della qualità ecologica dei corsi d'acqua, il LIMeco (*Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico*), un indice triennale nel quale vengono integrati i parametri di ossigeno disciolto, azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale. L'indicatore precedentemente preso a riferimento, il LIM (*Livello di Inquinamento da Macrodescrittori*), comprendeva anche i parametri BOD<sub>5</sub>, COD ed *Escherichia coli*. Entrambi gli indicatori verificano la concentrazione di ciascun parametro sulla base di 5 intervalli di concentrazione, cui vengono attribuiti dei punteggi che concorrono a determinare il livello di inquinamento secondo una scala crescente da 1 a 5; il livello 1 indica un basso livello di inquinamento mentre il livello 5 indica un alto livello di inquinamento.

Tabella 7.4: Classificazione 2008: bacino del fiume Brenta [fonte: ARPAV, 2008]

Staz.	Prov	Corpo idrico	punti N-NH <sub>4</sub>	punti N-NO <sub>3</sub>	punti P	punti BOD <sub>5</sub>	punti COD	punti % sat. O <sub>2</sub>	punti E. coli	SOMME (LIM)	CLASSE MACRO-DESCR.	IBE	CLASSE IBE	STATO ECOLOG.	Conc. Inq. > v. soglia (*)	STATO AMB.
353	PD	C. PIOVEGO	20	20	20	40	40	40	40	220	3				NO	
30	VI	F. BRENTA	80	40	80	80	80	40	40	440	2	11	I	2	NO	BUONO
49	VI	F. BRENTA	80	40	80	80	80	80	40	480	1	11	I	1	NO	ELEVATO
52	VI	F. BRENTA	80	40	80	80	40	80	40	440	2	10	I	2	NO	BUONO
54	PD	F. BRENTA	80	20	80	80	80	40	40	420	2				NO	
106	PD	F. BRENTA	40	40	40	80	40	40	40	320	2				NO	
111	PD	F. BRENTA	40	40	40	80	80	80	40	400	2				NO	
118	PD	F. BRENTA	40	20	40	40	40	40	40	260	2	4	IV	4	NO	SCADENTE
212	VE	F. BRENTA	20	20	20	80	20	80	20	260	2				NO	
436	VE	F. BRENTA	20	20	20	40	40	10	20	170	3				NO	
53	TV	F. MUSONE DEI SASSI	20	20	20	80	20	80	20	260	2	8	II	2	NO	BUONO
115	PD	F. MUSONE DEI SASSI	20	20	20	40	40	40	20	200	3	6/7	III	3	NO	SUFFICIENTE
454	TV	F. MUSONE DEI SASSI	20	20	40	80	40	80	20	300	2	10	I	2	NO	BUONO
109	PD	F. PIOVEGO	20	20	20	80	40	40	20	240	2				NO	
15	BL	T. CISON	40	40	80	80	80	80	40	440	2				NO	
28	BL	T. CISON	40	40	80	80	80	80	40	440	2	10	I	2	NO	BUONO
31	VI	T. CISON	80	40	80	80	80	80	80	520	1	11/10	I	1	NO	ELEVATO

A partire dal 2010, il monitoraggio qualitativo delle acque superficiali da parte di A.R.P.A.V. è stato quindi condotto sulla base dell'indice LIMeco, ai sensi del D.M. n. 260/10, pur continuando a rappresentare il livello di inquinamento anche con l'indice LIM (previsto dal D.Lgs. n. 152/99, ora abrogato), al fine di preservare la continuità con il passato e con lo storico delle informazioni diversamente elaborate.

Con riferimento al più recente rapporto A.R.P.A.V. sullo stato delle acque superficiali del Veneto, relativo al monitoraggio 2014, si ritengono rappresentative del reticolo idrografico del territorio di Romano d'Ezzelino le stazioni n. 52, 6037, 1094 e 1102.




**Figura 7.19:** Mappa dei punti di monitoraggio sui corsi d'acqua nel bacino del fiume Brenta con rappresentazione dello stato qualitativo del 2014 secondo l'indice LIMeco [fonte: Rapporto tecnico sullo stato delle acque superficiali del Veneto, ARPAV 2014].

Gli esiti del monitoraggio denotano uno standard elevato della qualità delle acque superficiali del bacino Brenta all'interno dell'area in esame, con l'eccezione della porzione più orientale afferente al Trevigiano, dove si riscontra un'indice LIMeco oscillante tra il sufficiente e il buono, a causa di concentrazioni non trascurabili di azoto ammoniacale e nitrico (**tabella 7.5** a pagina seguente). Lungo l'asta del fiume Brenta, esterna al territorio comunale di Romano d'Ezzelino, si evidenzia una diminuzione progressiva del punteggio che passa nel tratto terminale (foce) dal livello 1 (Elevato) al livello 4 (Scarso).

Si riscontra un trend analogo anche con riferimento all'indice LIM, che evidenzia uno stato qualitativo dei corsi d'acqua superficiali del bacino Brenta compreso tra il sufficiente (livello 3) ed il buono (livello 2), con l'unica criticità sostanziale di un'elevata concentrazione di *E. coli* (**tabella 7.6** a pagina seguente).

L'indice LIM si rileva utile principalmente per analizzare l'andamento storico del livello di inquinamento dei reticoli idrografici monitorati dalle A.R.P.A. prima del D.M. n. 260/10. Con riferimento al bacino Brenta si riscontra come dal 2000 ad oggi i punteggi di LIM si siano mantenuti complessivamente sul livello 2 (buono), mostrando una lieve tendenza al miglioramento (**figura 7.20**).



**Figura 7.20:** Andamento storico dello stato qualitativo medio delle acque superficiali del bacino Brenta secondo l'indice LIM nel periodo 2000 - 2014 [fonte: Rapporto tecnico sullo stato delle acque superficiali del Veneto, ARPAV 2014].

**Tabella 7.5:** Valutazione indice LIMeco del bacino del fiume Brenta nell'anno 2014; i parametri critici, caratterizzati da un "punteggio" inferiore o uguale a 0,33, sono evidenziati in grigio [fonte: Rapporto tecnico sullo stato delle acque superficiali del Veneto, ARPAV 2014].

Prov	Staz	Cod CI	Corpo idrico	Periodo	Numero campioni	Azoto ammoniacale (conc media mg/L)	Azoto ammoniacale (punteggio medio)	Azoto nitrico (conc media mg/L)	Azoto nitrico (punteggio medio)	Fosforo (conc media µg/L)	Fosforo (punteggio medio)	100-O <sub>2</sub> perc <sub>SAT</sub> (media)	100-O <sub>2</sub> perc <sub>SAT</sub> (punteggio medio)	Punteggio Sito	LIMeco
VI	30	156_35	FIUME BRENTA	2014	4	0,04	0,50	0,8	0,50	15	1,00	4	1,00	0,75	Elevato
BL	1086	340_40	TORRENTE CISMONE	2014	4	0,02	0,88	0,4	1,00	8	1,00	9	0,88	0,94	Elevato
BL	1096	340_44	TORRENTE CISMONE	2014	4	0,01	1,00	0,6	0,60	13	1,00	7	0,88	0,88	Elevato
BL	28	340_46	TORRENTE CISMONE	2014	4	0,03	0,63	0,7	0,60	15	1,00	6	0,88	0,78	Elevato
VI	31	340_49	TORRENTE CISMONE	2014	4	0,04	0,50	0,6	0,80	15	1,00	4	1,00	0,81	Elevato
VI	618	156_40	FIUME BRENTA	2014	4	0,04	0,50	0,8	0,50	15	1,00	3	1,00	0,75	Elevato
VI	49	156_45	FIUME BRENTA	2014	4	0,04	0,50	0,7	0,50	15	1,00	4	1,00	0,75	Elevato
PD	1102	640_10	RIO PILA	2014	4	0,03	0,63	1,4	0,40	40	0,88	5	1,00	0,73	Elevato
VI	52	156_50	FIUME BRENTA	2014	4	0,04	0,50	0,7	0,60	15	1,00	5	1,00	0,78	Elevato
PD	54	156_60	FIUME BRENTA	2014	3	0,01	1,00	0,8	0,50	9	1,00	3	1,00	0,88	Elevato
PD	1158	326_10	ROGGIA BRENTELLA COGNAROLA	2014	3	0,08	0,33	2,4	0,20	158	0,25	11	0,83	0,41	Sufficiente
PD	1157	325_15	ROGGIA GIORDANA	2014	3	0,04	0,67	0,7	0,50	47	0,67	4	1,00	0,71	Elevato
PD	106	156_63	FIUME BRENTA	2014	3	0,02	0,83	0,8	0,50	19	1,00	12	0,75	0,77	Elevato
TV	1128	320_10	T. MUSON DI CASTELCUCCO	2014	4	0,22	0,16	3,9	0,10	130	0,25	12	0,63	0,29	Scarso
TV	454	306_10	TORRENTE MUSONE	2014	4	0,1	0,28	2,7	0,20	98	0,44	21	0,53	0,36	Sufficiente
TV	6037	306_20	TORRENTE MUSONE	2014	4	0,1	0,22	3,3	0,10	138	0,28	9	0,88	0,38	Sufficiente
TV	1094	308_25	TORRENTE BRENTON PIGHENZO	2014	4	0,06	0,56	1,8	0,30	123	0,41	10	0,81	0,52	Buono
PD	115	306_30	TORRENTE MUSON DEI SASSI	2014	3	0,11	0,29	2,3	0,20	107	0,33	13	0,67	0,38	Sufficiente

**Tabella 7.6:** Valutazione indice LIM del bacino del fiume Brenta nell'anno 2014; i parametri critici sono evidenziati in grigio [fonte: Rapporto tecnico sullo stato delle acque superficiali del Veneto, ARPAV 2014].

Provincia	Sito	Corso d'acqua	azoto ammoniacale (mg/l (75° perc.le))	azoto ammoniacale punti	azoto nitrico (mg/l (75° perc.le))	azoto nitrico punti	fosforo totale (mg/l (75° perc.le))	fosforo totale punti	BOD5 a 20 °C mg/l (75° perc.le)	BOD5 punti	COD mg/l (75° perc.le)	COD punti	ossigeno % sat. (75° 100-OD%)	OD % sat. punti	Escherichia coli UFC/100ml (75°)	Escherichia coli punti	SOMMA PUNTI	CLASSE LIM
VI	30	F. BRENTA	0,04	40	0,8	40	0,02	80	0,5	80	3	80	4	80	617	40	440	2
BL	1086	T. CISMONE	0,02	80	0,5	40	0,01	80	1,7	80	3	80	10	80	159	40	480	1
BL	1096	T. CISMONE	0,01	80	0,6	40	0,01	80	1,7	80	3	80	9	80	1250	20	460	2
BL	28	T. CISMONE	0,04	40	0,7	40	0,02	80	1,8	80	3	80	7	80	2672	20	420	2
VI	31	T. CISMONE	0,04	40	0,7	40	0,02	80	1,0	80	3	80	4	80	315	40	440	2
VI	618	F. BRENTA	0,04	40	0,9	40	0,02	80	1,2	80	3	80	5	80	414	40	440	2
VI	49	F. BRENTA	0,04	40	0,8	40	0,02	80	1,0	80	3	80	6	80	514	40	440	2
PD	1102	RIO PILA	0,03	40	1,4	40	0,04	80	2,0	80	13	20	7	80	3843	20	360	2
VI	52	F. BRENTA	0,04	40	0,9	40	0,02	80	0,4	80	3	80	7	80	2013	20	420	2
PD	54	F. BRENTA	0,01	80	1,0	40	0,02	80	2,0	80	7	40	4	80	384	40	440	2
PD	1158	R. BRENTELLA COGNAROLA	0,17	20	2,5	20	0,21	20	3,0	40	22	10	13	40	9432	10	160	3
PD	1157	R. GIORDANA	0,06	40	0,9	40	0,07	40	2,0	80	9	40	5	80	1946	20	340	2
PD	106	F. BRENTA	0,03	40	0,9	40	0,03	80	2,1	80	10	40	16	40	1725	20	340	2
TV	1128	T. MUSON DI CASTELCUCCO	0,25	20	4,5	20	0,14	40	3,0	40	8	40	13	40	5566	10	210	3
TV	454	T. MUSONE	0,12	20	3,2	20	0,10	40	3,0	40	12	20	22	20	6900	10	170	3
TV	6037	T. MUSONE	0,12	20	4,0	20	0,18	20	3,0	40	10	40	11	40	8629	10	190	3
TV	1094	T. BRENTON PIGHENZO	0,07	40	2,3	20	0,13	40	4,0	40	8	40	12	40	8009	10	230	3
PD	115	T. MUSON DEI SASSI	0,14	20	2,8	20	0,12	40	7,0	20	12	20	14	40	4757	20	180	3
PD	118	F. BRENTA	0,09	40	1,4	40	0,08	40	2,3	80	13	20	11	40	2875	20	280	2
PD	353	C. PIOVEGO	0,22	20	2,6	20	0,20	20	3,0	40	14	20	14	40	5088	10	170	3
VE	436	F. BRENTA	0,14	20	2,0	20	0,14	40	1,7	80	6	40	15	40	712	40	280	2
VE	212	F. BRENTA	0,20	20	2,1	20	0,13	40	1,9	80	7	40	26	20	1011	20	240	2

L'attività di recupero in progetto non dà luogo ad alcuno scarico idrico in corsi d'acqua superficiali e pertanto non può comportare alcun impatto nei confronti della matrice ambientale "acque superficiali".

### 7.1.7 *Clima Acustico*

---

Il suono è dato da una vibrazione, cioè l'alternanza di compressioni e decompressioni, che si propaga sotto forma di un'onda sinusoidale carica di energia (onda sonora) in un mezzo elastico (come l'aria).

Il rumore viene generalmente distinto dal suono poiché è generato da onde acustiche irregolari e non periodiche, percepite come sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose. Il rumore è la causa dell'inquinamento acustico.

Livelli eccessivi di rumore possono compromettere la buona qualità della vita perché sono causa di disagio fisico e psicologico. Gli effetti nocivi sull'uomo causati dall'esposizione al rumore variano in base alle caratteristiche fisiche del fenomeno, ai tempi e alle modalità di manifestazione dell'evento acustico e alla specifica sensibilità del soggetto esposto.

Rispetto agli altri tipi di inquinamento, l'inquinamento acustico presenta caratteri particolari dei quali è necessario tenere conto. Innanzitutto, tale forma di inquinamento è temporalmente labile: in termini fisici esso non ha possibilità di accumulo e scompare non appena cessa di agire la causa che l'ha determinato (anche se, da un punto di vista psicofisico, le sue conseguenze possono cumularsi). Esso è inoltre spazialmente indeterminato in quanto si distribuisce nello spazio in funzione dei movimenti delle sorgenti che lo generano e delle caratteristiche del mezzo di propagazione (l'atmosfera). Mentre altre forme di inquinamento non sono direttamente percepite a livello soggettivo, e devono pertanto essere sottoposte ad un controllo specifico, l'inquinamento acustico appartiene alla classe dei fenomeni immediatamente percepiti da chi vi è sottoposto. Per questo motivo, il problema spesso acquista rilevanti implicazioni sociologiche in quanto la reattività collettiva al fenomeno non è mai completamente determinata a priori, perché connessa ai più diversi stati di tensione e di conflitto in atto.

La normativa nazionale in materia di *inquinamento acustico ambientale* è successiva al 1990 (si ricorda al proposito che il primo dispositivo di legge è stato il D.P.C.M. 01/03/91) e si è particolarmente arricchita a partire dal 1995 con la Legge N°447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e con i successivi suoi decreti applicativi:

- a) D.P.C.M. 14/11/1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- b) D.P.C.M. 05/12/1997: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- c) Decreto 16 marzo 1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

A livello regionale i criteri di attuazione delle disposizioni statali sono stati fissati dalla Legge Regionale 10/05/99, n. 21 recante: "Norme in materia di inquinamento acustico".

La Legge quadro N°447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e definisce:

- i *limiti di immissione*, come rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno (valori limite assoluti) e nell'ambiente abitativo (valori limite differenziali);
- i *limiti di emissione*, come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.

Il sito di progetto si colloca nell'ambito della zona industriale del Comune di Romano d'Ezzelino e precisamente in una zona classificata dallo strumento urbanistico comunale come D/1.2 - *insediamento produttivo di espansione*.

L'area di pertinenza del fabbricato in cui S.E.A. s.r.l. intende trasferire la sua attività è inserito in classe V<sup>^</sup> dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Romano d'Ezzelino. Sono pertanto applicabili i limiti di **emissione** acustica di 65 dB(A) diurni e di 55 dB(A) notturni e di **immissione** acustica di 70 dB(A) diurni e di 60 dB(A) notturni, di cui rispettivamente alle tabelle B e C del D.P.C.M. 14/11/97.

Per quanto riguarda l'impatto acustico determinato dall'impianto in progetto, le principali sorgenti acustiche fisse sono interne all'involucro edilizio; sono individuate nella macchina taglia monitor, nel macinatore del vetro, nella macchina devetratrice dei pannelli FV, nella linea di macinazione e selezione meccanica, oltre che nei filtri e nei relativi camini di emissione (soltanto questi ultimi, ovviamente, esterni) tributari delle diverse sezioni impiantistiche presidiate da aspirazione. L'unica sorgente esterna significativa risulta quella mobile, rappresentata dai vettori in ingresso e in uscita all'area pertinenziale dell'impianto.

Le conclusioni della specifica "*Valutazione previsionale dell'impatto acustico*" (argomento dell'**Elaborato 2B** al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti) evidenziano come i livelli di emissione e di immissione acustica determinati dall'esercizio dell'impianto rispettino i rispettivi limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Inoltre si rileva come i livelli differenziali di rumore attesi in corrispondenza del recettore abitativo più vicino risultino ampiamente inferiori ai limiti differenziali stabiliti dalla normativa, anche in relazione alla significativa rumorosità residua dovuta al traffico veicolare.

### 7.1.8 *Vegetazione, Flora e Fauna*


---

Il territorio comunale di Romano d'Ezzelino è situato in corrispondenza della flessura pedemontana veneta del Bassanese e, in relazione alla sua particolare conformazione ed ubicazione, è connotato da aspetti naturalistici che variano con la latitudine e che possono essere raggruppati in tre ambiti con caratteristiche differenti tra loro: montagna, collina, pianura.

La zona montana, che occupa la parte più settentrionale del territorio comunale, è parte integrante dell'area SIC e ZPS IT 3230022 "*Massiccio del Grappa*"; in questo ambito è inclusa anche la Valle di Santa Felicità, che rappresenta una delle zone più importanti dal punto di vista naturalistico.

La zona collinare è collocata nella parte centro-settentrionale del Comune ed è caratterizzata dalla presenza di prati stabili, boschi, filari arborei e boschetti, vigneti e uliveti. I prati stabili sono dominati da graminacee con un'elevata presenza di specie foraggere di pregio, che vengono sottoposte a due – tre sfalci all'anno. I filari arborei sono elementi lineari costituiti da una specie arborea principale, solitamente tiglio o pioppo nero, e alcune specie accessorie come la robinia. Si tratta per lo più di alberature stradali, filari collocati lungo piccoli fossati e confini di proprietà. I boschetti sono prevalentemente costituiti da frassino maggiore, carpino, pioppo nero e robinia; si tratta tuttavia di realtà molto limitate, presenti per lo più in aree private. Di modesta dimensione risultano gli impianti di vigneti ed uliveti. L'ambito collinare risulta particolarmente importante per la varietà dell'avifauna locale; si rileva anche la presenza di mammiferi, anfibi e rettili di interesse naturalistico.

La zona di pianura, che è l'ambito più esteso, occupa la porzione centrale e meridionale di Romano d'Ezzelino, includendo le aree più abitate (la parte meridionale di Romano, S. Giacomo, Fellette e Sacro Cuore), le zone industriali e le superfici agricole mantenute a prato o coltivate a mais, che si inframmezzano ai centri residenziali. La componente ambientale della zona di pianura risulta pertanto fortemente antropizzata. Nei campi viene coltivato quasi esclusivamente il mais per fini zootecnici; si tratta di ambiti molto omogenei con biodiversità limitata, mentre prati, filari e boschetti hanno una composizione simile a quella dell'ambito collinare. Nei parchi delle ville sono presenti superfici boscate che costituiscono importanti aree rifugio e di riproduzione per specie ornitiche. L'elevata antropizzazione della pianura ha ridotto anche la presenza e la varietà delle specie animali presenti, con l'eccezione dei parchi delle ville e dei filari arborei e boschetti che rappresentano gli unici elementi di rilievo della rete ecologica di pianura del Comune di Romano d'Ezzelino.



**Figura 7.21:** Rete ecologica del territorio comunale di Romano d'Ezzelino [fonte: Rapporto ambientale del P.A.T. di Romano d'Ezzelino].

Il sito di progetto è collocato nella Z.A.I. in località Fellette, all'interno della zona di pianura meridionale del Comune di Romano d'Ezzelino, che, come evidenziato pocanzi, risulta fortemente antropizzata e costituita da un tessuto urbanizzato consolidato, frammisto a superfici agricole a naturalità ridotta.

Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, nell'area non sono presenti biotipi pregiati o di particolare interesse naturalistico e non sono presenti specie protette da leggi nazionali, regionali e/o da convenzioni internazionali, com'è del tutto logico attendersi trattandosi di un'area significativamente antropizzata. In particolare, non si rilevano Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e/o Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) nelle vicinanze dell'impianto, distante oltre 3 km ad est dal sito Rete Natura 2000 più vicino, che risulta essere il SIC/ZPS IT 3260018 "*Grave e Zone umide della Brenta*"; a maggior distanza si trova (a circa 4,3 km in direzione nord), il SIC/ZPS IT 3230022 "*Massiccio del Grappa*". Entrambi i siti individuati si trovano a monte idrografico e sopravvento rispetto all'impianto, escludendosi pertanto che la realizzazione del progetto di che trattasi possa comportare effetti significativi di sorta sui siti in parola, come risulta dalla "*Attestazione della non necessità di effettuare la V.Inc.A.*" argomento dell'**Elaborato 1D** del Progetto Definitivo.

L'analisi del sistema ambientale complesso evidenzia che "in sito":

- non sono presenti biotipi pregiati o di particolare interesse naturalistico;
- non sono presenti specie particolarmente protette da leggi nazionali o regionali o da convenzioni internazionali;

come del resto del tutto attendibile, trattandosi di un contesto industriale consolidato e fortemente urbanizzato, che si sviluppa lungo i principali assi viabilistici della zona (S.S. 47 e S.P. 57).

La presenza di specie pregiate o protette, avrebbe reso necessario uno studio dettagliato, con una campagna di misure e rilevamenti sul posto per stabilire esattamente il grado di inquinamento presente e calcolare i limiti sostenibili. Data l'assenza di specie pregiate, non sussiste questa necessità, ritenendosi quindi assolto ogni scopo del presente aspetto del quadro di riferimento ambientale ovvero ritenendo superflua ogni ulteriore specifica valutazione riguardo la vegetazione, la fauna, la flora e gli ecosistemi, sui quali il progetto non potrebbe peraltro produrre alcun effetto significativo, considerato che l'intero impianto si svilupperà all'interno di un involucro edilizio, che non darà luogo ad alcun reflujo industriale e che l'attività di recupero non comporterà emissioni aeriformi ed acustiche tali da modificare i valori di fondo dell'ambiente circostante.

### **7.1.9 Paesaggio**

---

Il paesaggio è il territorio colto nella sua accezione più vasta e dinamica di ecosistema globale che comprende l'uomo, le sue azioni modificatrici e le origini culturali di tali modificazioni; in altre parole rappresenta tutto ciò che è percepibile visivamente del mondo fisico, arricchito dai valori che su di esso proiettano i vari soggetti percepenti. Ma così come l'intervento dell'uomo plasma e trasforma il paesaggio, è altrettanto evidente che il paesaggio naturale condiziona lo sviluppo della civiltà; l'alta pianura vicentina ha conosciuto dal dopoguerra un rapido ed imperioso sviluppo, basato sul modello della piccola-media industria, grazie proprio alla sua localizzazione e alla disponibilità territoriale e di corsi d'acqua.

Dal punto di vista dell'area vasta, il contesto in cui trovasi il sito di progetto è quello di un'area industriale-urbanizzata, concentrata nella pianura centro-meridionale del territorio comunale di Romano d'Ezzelino, connotata dalla presenza di una distesa di capannoni e strutture edilizie di piccole e medie dimensioni frammiste ad edifici e quartieri residenziali e da un'importante infrastruttura viaria di comunicazione qual è la S.S. 47 "Valsugana", che è attualmente la principale arteria stradale del Bassanese. In particolare, il sito di progetto si trova in corrispondenza del margine nord-ovest della Z.A.I. di Fellette, in prossimità dello svincolo della Valsugana a Romano d'Ezzelino, ed è caratterizzato da una naturalità molto povera, ridotta alla sparuta presenza di piccoli filari arborei nell'area agricola a sud e ad est del sito.

Il progetto in discussione prevede l'allestimento dell'impianto di recupero di S.E.A. s.r.l. all'interno di un involucro edilizio esistente, che non richiede alcuna modifica edilizia e non può pertanto comportare alcuna significativa variazione del paesaggio percepito.

### **7.1.10 Salute Pubblica**

---

Lo studio degli impatti su questa componente ambientale prende in considerazione il rischio a cui sono esposti gli individui che potenzialmente possono venire a contatto, direttamente o indirettamente, con l'impianto in discussione.

È quindi importante identificare le cause di rischio per la salute umana connesse all'esercizio dell'impianto con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- presenza di sostanze tossiche e radioattive;
- presenza di agenti patogeni biologici;
- emissioni aeriformi;
- emissioni di rumori e vibrazioni.

L'analisi di questi parametri consente di valutare da un punto di vista concettuale il coefficiente di rischio per la salute pubblica, utilizzando le valutazioni fatte per le altre componenti ambientali, in particolare per l'atmosfera e per il clima acustico.

### ***7.1.11 Traffico, trasporti***

---

La rete viaria è un sistema ambientale complesso di fondamentale importanza perché interagisce con altre componenti ambientali quali: il clima acustico, l'atmosfera, la salute pubblica e le attività socio-produttive.

Pertanto, la valutazione dell'impatto sul traffico è importante perché si ripercuote su tutta una serie di componenti e un eventuale impatto negativo potrebbe determinare sinergie considerevoli.

Come evidenziato nel paragrafo 7.1.2, l'insieme dell'attività di recupero in progetto e dell'attività di messa in riserva di rifiuti (già autorizzata) nello stesso capannone di Via Nardi comporteranno un traffico indotto complessivamente pari ad una cinquantina di passaggi/giorno di mezzi pesanti, corrispondente a circa il 2% dell'attuale traffico pesante circolante prevalentemente sulla S.P. 111 "Nuova Gasparona", che sopporta bene il traffico veicolare in essere. Va altresì evidenziato come l'apertura della Superstrada Pedemontana Veneta, attualmente in corso di realizzazione, contribuirà in maniera significativa a sgravare gran parte del traffico insistente sulla S.P. 111, soprattutto quello legato ai tragitti a più lunga percorrenza.

Con riferimento al presente, si stima che la rete stradale in esame riuscirebbe a conservare il medesimo standard di qualità (soglia sostenibile - limite di criticità) anche a seguito di un incremento del traffico fino al 20% dell'attuale flusso veicolare, in corrispondenza del quale può essere fissato il limite di criticità anche in relazione alle altre componenti ambientali che interagiscono con il traffico. Considerato che l'esercizio dell'impianto alla massima potenzialità di progetto, pure considerando il contributo dell'esercizio dell'attività di messa in riserva già autorizzata, può comportare un incremento del traffico veicolare pesante fino ad una cinquantina di passaggi/giorno, più o meno regolarmente distribuiti nell'arco della giornata lavorativa (con una media di 4 passaggi/ora), si può senz'altro affermare che il flusso veicolare indotto dal complesso delle due attività di gestione rifiuti, anche alla massima potenzialità, non può produrre alcun impatto significativo sulla viabilità, dato che questo flusso viene smistato e ridistribuito su tutta la rete viabilistica.

Va inoltre rilevato come le maggiori "sollecitazioni" viarie riguardino la S.P. 111 e il tratto di S.S. 47 che collega Rosà a Cittadella, i tratti stradali nei quali si registrano flussi di traffico medio significativi, mentre nessuna criticità è ascrivibile alla circolazione comunale di Romano d'Ezzelino e al traffico insistente sul tratto della "Valsugana" a nord di Rosà, per i quali si stimano flussi di traffico medio attorno al 50% della soglia di saturazione.

### **7.1.12 Attività Socio-Produttive**

---

La realizzazione del progetto non deve interferire con le attività correntemente svolte dalla popolazione locale e non deve creare i presupposti o le condizioni per le quali la popolazione venga indotta a cambiare le proprie abitudini/attività.

Nel territorio comunale la maggior parte della popolazione è impiegata nelle attività manifatturiere e nel commercio, mentre solo una piccola parte della popolazione è dedicata all'agricoltura e all'allevamento. La superficie agricola utilizzata ascende a circa 1000 ettari ed è prevalentemente coltivata a mais. Non mancano anche attività più specificatamente votate al territorio, seppur marginali, quali la coltivazione dell'asparago bianco e la produzione di miele e formaggi. Si rileva inoltre una spiccata attività zootecnica con allevamenti bovini, cunicoli e avicoli.

Resta comunque preponderante nel territorio comunale l'attività industriale/manifatturiera che soddisfa circa il 50% dell'occupazione locale e che si è progressivamente sviluppata a partire dagli anni 70-80, a discapito dell'attività agricola, distinguendosi in particolar modo nel settore orafo-argentiero e per l'artigianato del mobile d'arte.

Per non interferire con le attività socio-produttive, l'attività dell'impianto in progetto NON deve:

- essere fonte di rischio per la salute pubblica e quindi per la popolazione occupata;
- essere di intralcio con il normale esercizio delle attività (trasporti);
- dar luogo ad oneri per la popolazione.

Come già evidenziato, il progetto di che trattasi riguarda il trasferimento di un impianto di recupero esistente/autorizzato di R.A.E.E., una tipologia di rifiuti che deriva principalmente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e che viene quindi prodotta prioritariamente da cittadini e soggetti privati, e per la quale vige l'obbligo comunitario e nazionale per produttori, distributori e amministrazioni locali di promuoverne la raccolta e il recupero. L'impianto di recupero di S.E.A. è individuato nel vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali come uno dei sei principali impianti di recupero dei R.A.E.E. in Veneto, secondo in Provincia di Vicenza. Il trasferimento in Comune di Romano d'Ezzelino consentirà all'azienda di ricavare maggiori spazi da adibire alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso e consolidare un servizio (di recupero R.A.E.E.) a beneficio della collettività.

L'impianto in progetto sarà allestito interamente all'interno di un capannone esistente, al riparo dall'azione degli agenti atmosferici e su pavimentazione impermeabile e resistente e non produrrà alcuno scarico di acque reflue industriali. Nei piazzali esterni non sarà presente alcun deposito o lavorazione e non ricorreranno pertanto circostanze che possano comportare il dilavamento

meteorico di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente; l'area pertinenziale scoperta verrà utilizzata esclusivamente per la logistica dei trasporti afferenti all'impianto. L'impianto di recupero in progetto si caratterizza per l'assenza di emissioni diffuse (fuggitive) incontrollate e per essere dotato di sistemi di trattamento delle emissioni convogliate conformi alle Migliori Tecniche Disponibili, che garantiscono con ampio margine il rispetto dei parametri emissivi stabiliti dalla vigente normativa di settore; l'incidenza delle emissioni residue sulla qualità dell'aria risulta del tutto trascurabile. Le emissioni acustiche attese per l'esercizio dell'impianto risultano conformi ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale. Si rileva infine come il traffico indotto dall'attività risulti compatibile con la rete viaria locale, come argomentato ai paragrafi 7.1.2 e 7.1.11.

In buona sostanza, per le ragioni sopra esposte, la realizzazione del progetto in discussione non potrà avere alcuna incidenza, se non positiva, sulla popolazione locale e sulle attività socio-produttive.

Il limite di criticità di questa componente coincide con i limiti fissati per le componenti ambientali interagenti quali: la salute pubblica e i trasporti. Il mantenimento delle attuali condizioni di attività e sviluppo è lo standard di qualità da perseguire per questa componente ambientale.

## **7.2 Metodo di valutazione degli impatti**

---

Alla descrizione dell'ambiente potenzialmente coinvolto segue, con i metodi di seguito descritti, la stima delle variazioni dello stato dei sistemi ambientali potenzialmente indotte dalla realizzazione del progetto proposto.

In questa fase, facendo riferimento alla normativa (in particolare al comma 3 dell'art. 5 del D.P.C.M. 27/12/88) in relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato nonché ai livelli di approfondimento consoni per la tipologia di intervento in esame, il quadro di riferimento ambientale:

- stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti determinati dall'intervento sul sistema ambientale, nonché le loro interazioni con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
- descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
- descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti;

- definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e dei parametri ritenuti opportuni;
- illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi del manifestarsi di una "emergenza particolare".

In questa fase di previsione vengono confrontati, utilizzando adeguate scale di giudizio, il livello qualitativo prima e dopo la realizzazione del progetto. A tal fine le modificazioni ambientali sono confrontate con "scale di importanza" che permettono una valutazione oggettiva ed omogenea degli impatti prodotti dall'intervento in progetto.

Per la valutazione degli impatti, si devono considerare tutte le "fasi di vita" dell'impianto che sono (nel caso più generale):

1. FASE DI REALIZZAZIONE (Azioni di progetto)
2. FASE DI GESTIONE (Azioni di esercizio)
3. FASE DI DECOMMISSIONING (Azioni di post-esercizio)

Nel caso specifico, data la natura degli interventi di realizzazione previsti (comportanti unicamente l'installazione e il montaggio di apparecchiature), effettuati nell'ambito di una struttura edilizia esistente e caratterizzati da operazioni di breve durata, non si prospetta alcuna *azione di progetto* suscettibile di provocare un impatto ambientale percepibile. Pertanto le "fasi di vita" da considerare sono soltanto la seconda e la terza e anche quest'ultima (che di fatto coinciderebbe con lo smantellamento dell'impianto) può essere ragionevolmente trascurata per le stesse ragioni che consentono di trascurare la fase di realizzazione, ossia:

- le operazioni di "smantellamento" dell'impianto di recupero in progetto non possono certamente essere suscettibili di impatto sull'ambiente dato che, nel caso di specie, si ridurrebbero allo smontaggio di apparecchiature da cedere come beni o da allontanare come rifiuti;
- le strutture edilizie hanno caratteristiche tecnico-dimensionali per "sopravvivere" all'attività di recupero in discussione ossia per essere sfruttate ad uso produttivo come è sempre avvenuto finora per questo fabbricato, non potendo comunque certamente prevedere una loro demolizione.

Non sono nemmeno da prevedere, in un'eventuale fase di post-esercizio, degli interventi di bonifica del sito dato che tutte le operazioni di recupero e i depositi verranno effettuati all'interno dell'involucro edilizio (su aree pavimentate e resistenti all'attacco chimico) e l'attività dell'azienda non produce alcuno scarico di acque industriali.

In conclusione si ritiene di dover considerare unicamente le **azioni di esercizio**, valutandone l'impatto sia per ogni singola componente ambientale, sia complessivamente per la fase considerata.

La valutazione si effettua assegnando un valore numerico adimensionale ad ogni impatto considerato, valore che viene determinato in base a "scale di riferimento" all'uopo costruite. Per ottenere infine un'indicazione dell'impatto globale che le "azioni di esercizio" determinano sull'ambiente interessato, si sommeranno gli impatti "singoli" per ottenere un impatto "globale" da confrontare con un'ulteriore apposita "scala di riferimento". Questo metodo permette di esprimere in maniera sintetica ed omogenea, attraverso un valore numerico, gli impatti stimati tenendo conto di tutti i parametri considerati.

### 7.3 Valutazione dell'Impatto Ambientale

---

Come spiegato nel paragrafo precedente vengono valutati gli impatti previsti nella "**fase di esercizio**" dell'impianto per la massima capacità richiesta e per le operazioni previste (**azioni di esercizio**). Appare peraltro inutilmente complicativa e quindi controproducente la valutazione riferita ad ogni singolo segmento dell'impianto di recupero, sembrando invece più opportuna la considerazione dell'impianto nel suo complesso in quanto è l'insieme della logica progressione di operazioni unitarie che determina l'impatto sulle diverse componenti ambientali.

I più significativi fattori di impatto (sulle relative componenti ambientali) determinati dall'esercizio dell'impianto di recupero in discussione sono potenzialmente costituiti da:

- emissioni aeriformi (atmosfera, suolo, salute pubblica),
- traffico veicolare pesante (viabilità, salute pubblica),
- emissione di rumori (clima acustico, salute pubblica).

In definitiva, poiché i fattori di impatto non interessano tutte le componenti ambientali considerate ma solo alcune, la valutazione viene effettuata soltanto per le componenti interessate da possibili impatti che sono:

- atmosfera,
- clima acustico,
- viabilità,
- salute pubblica.

Non vengono considerate altre componenti ambientali quali:

- suolo,
- sottosuolo - acque sotterranee,

- acque superficiali,
- paesaggio,
- vegetazione, flora e fauna,
- attività socio-produttive,

per le ragioni già esposte, in quanto la realizzazione del progetto non può obiettivamente produrre, su queste ultime componenti ambientali, alcun impatto significativo o comunque peggiorativo del loro attuale stato di qualità.

La scala di riferimento scelta per valutare l'impatto va da 1 a 4.

<b>IMPATTO</b>	<b>Valore</b>
lieve	1
moderato	2
marcato	3
grave	4

L'impatto **lieve**, relativo alla componente ambientale considerata (es. livello di rumore per il clima acustico), si riferisce ad un valore particolarmente contenuto, se non nullo, comunque di entità tale da non produrre modificazioni della componente ambientale considerata.

L'impatto **moderato** si riferisce ad un valore, al di sotto del limite di criticità stabilito, che produce un impatto percettibile ma non significativo.

L'impatto **marcato** corrisponde un valore prossimo o pari al limite di criticità stabilito; il raggiungimento di tale soglia produce un impatto significativo in relazione al quale potrebbero aversi effetti negativi.

Infine, l'impatto **grave** corrisponde ad un valore superiore al limite di criticità ed è quindi suscettibile di produrre gravi alterazioni della componente ambientale considerata.

Il verificarsi di impatti con valori compresi nelle ultime due fasce (impatti marcato e grave) comporterebbe la necessità di revisione del progetto ovvero la necessità di introdurre appropriate misure di mitigazione.

Diversamente, nel caso (auspicato) in cui gli impatti risultino lievi o moderati, si ha conferma dell'idoneità delle misure previste al fine del mantenimento dei valori al di sotto della soglia di criticità.

### 7.3.1 *Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate*

Per le componenti ambientali interessate dalle “azioni di esercizio” vengono considerate *scale di riferimento* con i valori già indicati al paragrafo precedente.

Con riferimento all’impatto sulla componente **atmosfera**, si evidenzia come le uniche emissioni aeriformi dell’impianto in progetto siano quelle derivanti dagli impianti di aspirazione che presidiano le operazioni nelle quali si può formare particolato aerodisperso. Si tratta di aspirazioni localizzate, necessarie a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro e collegate a impianti di depolverazione ad elevata efficienza (filtri a maniche o a cartucce). L’emissione residua è costituita da una concentrazione di polveri dell’ordine del mg/mc, ampiamente al di sotto dei limiti prescritti dalla normativa, e per la quale è garantita un’adeguata dispersione attraverso camini il cui sbocco verticale è portato ad una quota di 1 m superiore all’estradosso della copertura. L’esiguità delle emissioni in parola non può certamente avere alcuna incidenza significativa sulla qualità dell’aria dell’ambiente circostante, a maggior ragione considerando che il sito di progetto è collocato all’interno di una zona industriale a ridosso delle principali arterie stradali del territorio, in particolare la S.S. 47 “Valsugana”, dove le emissioni più significative sono correlate alla circolazione stradale urbana ed extra-urbana.

Per la valutazione dell’impatto sull’atmosfera viene definita una scala di riferimento basata sul verificarsi delle seguenti condizioni:

- A: emissioni complessive ampiamente inferiori (di un ordine di grandezza) ai valori limite di emissione applicabili;
- B: emissioni complessive inferiori ai valori limite di emissione applicabili;
- C: superamento dei valori limite di emissione applicabili pur senza compromissione della qualità dell’aria;
- D: superamento dei valori limite di emissione applicabili e compromissione della qualità dell’aria;
- E: presenza di idonei sistemi di abbattimento, conformi alle Migliori Tecniche Disponibili, e adeguati mezzi di prevenzione per il contenimento delle emissioni, comprese le emissioni diffuse.

I “valori di impatto”, in una scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come rappresentato nella seguente tabella.

<b>Condizioni</b>	<b>Valore</b>
A + E	1
B + E	2
C	3
D	4

Si ritiene di poter trascurare una specifica valutazione per le componenti **suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed acque superficiali** in quanto non è prevista alcuna lavorazione né depositi in area scoperta, che, pure impermeabilizzata, viene utilizzata esclusivamente per la logistica dei trasporti, e l'esercizio dell'impianto non dà luogo alcuno scarico di acque reflue industriali. L'unico scarico presente è quello dei servizi igienici che, dopo opportuno trattamento (vasche "Imhoff"), viene smaltito mediante sub-irrigazione nell'immediato sottosuolo. Le acque meteoriche dei piazzali e dei pluviali delle coperture, recapitate nell'immediato sottosuolo mediante pozzi assorbenti, sono da considerarsi incontaminate, stante l'assenza in area scoperta di lavorazioni, depositi e ogni altra attività o circostanza che possano comportare il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.

Per quanto concerne il **Clima acustico**, ci si riferisce allo specifico studio di settore avente per oggetto la "*Valutazione previsionale dell'impatto acustico*" argomento dell'**Elaborato 2B**.

Lo studio in questione, previa verifica (mediante apposita indagine fonometrica) del "clima acustico" esistente nell'ambito del sito di progetto, consente di valutare l'impatto acustico "atteso" a seguito della realizzazione del progetto proposto, rispetto ai limiti prescritti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in relazione a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Romano d'Ezzelino.

Rimandando gli approfondimenti allo specifico studio di settore, dovendo ricavare un giudizio sintetico, appare in questa sede opportuno correlare il "valore di impatto" all'esito del suddetto confronto e anche all'entità delle modificazioni determinate dall'esercizio dell'impianto in discussione.

Per la valutazione dell'impatto, si può ricorrere ad una scala di riferimento basata sul verificarsi delle seguenti condizioni:

- A: assenza di significative modificazioni del clima acustico con riferimento ai livelli di rumore ambientale "preesistenti";
- B: rispetto tanto dei "limiti assoluti" quanto dei "limiti differenziali" (in corrispondenza dei recettori abitativi più prossimi);
- C: superamento dei "limiti assoluti" e rispetto dei "limiti differenziali";
- D: superamento sia dei "limiti assoluti" che dei "limiti differenziali" (in corrispondenza di recettori abitativi).

I "valori di impatto", nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come indicato nella tabella che segue.

Condizioni	Valore
A	1
B	2
C	3
D	4

L'impianto in progetto sarà interamente sviluppato all'interno di un fabbricato industriale esistente, per il quale non sono previsti ulteriori interventi di tipo edilizio ma soltanto la realizzazione di n. 5 camini di emissione con sbocco di 1 m superiore all'estradosso della copertura. Per tali ragioni, la realizzazione del progetto in parola non potrà determinare alcun effetto percepibile nei confronti della componente **paesaggio**, che peraltro ricade all'interno di una fascia di territorio fortemente urbanizzata in cui si registra una significativa presenza di insediamenti produttivi.

Del pari, non si ritiene di dover affrontare l'analisi specifica dei fattori di impatto su **ecosistemi, vegetazione, flora e fauna** per i seguenti motivi:

- 1) il progetto non prevede di impegnare e quindi sottrarre superficie agricola o in qualche misura interessata da ecosistemi, vegetazione, flora e fauna, in quanto la sua realizzazione si riduce alla semplice installazione di apparecchiature tecnologiche all'interno di strutture edilizie esistenti nell'ambito di una zona industriale consolidata in una porzione del territorio fortemente urbanizzata, sviluppata lungo i principali assi viabilistici del Comune di Romano d'Ezzelino;
- 2) per le considerazioni già svolte al paragrafo 7.1.8, è da escludere qualsivoglia azione negativa del progetto sulle componenti ambientali in questione;
- 3) per quanto concerne la possibile interazione con S.I.C. e Z.P.S., si rimanda alla "Attestazione della non necessità di effettuare la V.Inc.A." (**Elaborato ID** del Progetto Definitivo).

Analoghe considerazioni valgono per le **attività socio-produttive**, dato che la realizzazione del progetto non potrà avere alcuna incidenza, se non positiva, sulla popolazione locale e sulle attività socio-produttive, garantendo il consolidamento di un'importante attività di recupero R.A.E.E. del territorio vicentino, perfettamente compatibile con il contesto produttivo locale.

Per quanto riguarda la componente **viabilità**, sulla scorta di quanto argomentato nel paragrafo 7.1.2, le maggiori problematiche viarie dell'area in esame possono aversi per la S.P. 111 "Nuova Gasparona", mentre sulle strade più prossime al sito di progetto il traffico medio risulta molto più fluido, ben lontano dalla soglia di saturazione. Si valuta che il limite di criticità per la S.P. 111 possa essere raggiunto con un incremento del traffico veicolare pari al

20%, raggiunto il quale potrebbero aversi anche significativi effetti sulle componenti ambientali che interagiscono con il traffico.

I “valori di impatto”, in una scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle seguenti condizioni:

- A: all’esercizio dell’attività, alla massima capacità di recupero di progetto e comprendendo anche l’attività di messa in riserva già autorizzata, è associabile un incremento del traffico veicolare pesante di un ordine di grandezza inferiore a quello che determinerebbe il raggiungimento della soglia di criticità stabilita;
- B: l’incremento del traffico pesante (per l’insieme delle due attività) è inferiore alla metà dell’incremento che determinerebbe il raggiungimento della soglia di criticità stabilita;
- C: l’incremento del traffico veicolare pesante risulta prossimo o uguale a quello che determinerebbe il raggiungimento della soglia di criticità stabilita;
- D: l’incremento del traffico veicolare è tale da comportare il superamento della soglia di criticità stabilita.

Condizioni	Valore
A	1
B	2
C	3
D	4

Per quanto riguarda la **salute pubblica**, i possibili impatti sono riconducibili in generale:

- alla presenza di:
  - sostanze tossiche,
  - radiazioni (ionizzanti e non),
  - agenti patogeni,
  - emissioni di gas, polveri, odori,
  - rumore,
- al verificarsi di incidenti e, in primo luogo, incendi.

Nell’impianto in progetto si intendono conferire e recuperare i medesimi rifiuti autorizzati per l’impianto esistente di Malo, cioè unicamente R.A.E.E.. Tutte le operazioni di messa in riserva e di recupero sono previste esclusivamente all’interno del fabbricato, dotato di pavimentazione resistente ed impermeabile, al riparo dall’azione degli agenti atmosferici e con cautele tali da evitare

qualsivoglia forma di dispersione e inconvenienti ambientali di sorta. L'attività di recupero prevede esclusivamente lo smontaggio manuale e operazioni di tipo meccanico, senza alcun processo di tipo chimico o biologico. Si esclude pertanto la presenza di sostanze tossiche, radiazioni, agenti patogeni, odori e gas che possano interessare l'area esterna allo stabilimento. La *prevenzione degli incendi* viene effettuata con interventi di carattere generale ed interventi specifici sotto il controllo del competente Comando VV.F. di Vicenza. Le misure di prevenzione e protezione previste sono tali da scongiurare, in caso di incendio, un interessamento dell'area vasta. Relativamente a questo aspetto ovvero, più in generale, in merito ad incidenti i cui effetti potrebbero estendersi al perimetro esterno dell'impianto, si rimanda allo specifico "*piano di sicurezza*" (**Elaborato 1B** del Progetto Definitivo) redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 22 - punto 2 - lett. d) della L.R. 21/01/00, N. 3.

In definitiva, il potenziale impatto sulla salute pubblica rimane sostanzialmente correlabile alle *emissioni aeriformi e acustiche* già considerate per le componenti "atmosfera" e "clima acustico". Ciò permette di valutare complessivamente il contributo di due impatti distinti e di ponderare gli effetti della combinazione di impatti diversi. In particolare, la scala proposta fa riferimento alla somma dei valori già considerati distintamente per le due componenti ambientali che comunque si riflettono sulla salute pubblica.

<b>Salute Pubblica</b> Somma Atmosfera + Clima Acustico	<b>Valore</b>
2 - 3	1
4 - 5	2
6 - 7	3
8	4

Ogni azione di esercizio inciderà su diverse componenti ambientali e gli effetti di ogni azione andranno a sommarsi producendo un impatto complessivo relativo a tutta la fase (di esercizio) considerata.

In altre parole, oltre a valutare singolarmente le modificazioni determinate su ciascuna componente ambientale, si andrà a considerare anche complessivamente, in tutta la fase di esercizio dell'impianto, l'impatto potenzialmente prodotto. Ciò consente di effettuare dapprima un'analisi specifica in cui si correlano azioni (cause) e impatti (effetti) e successivamente una stima globale dell'impatto prodotto.

### 7.3.2 *Stima degli impatti*

---

Per quantificare l'impatto globale prodotto bisogna prima stimare gli impatti sulle componenti ambientali interessate utilizzando le scale di riferimento di cui al paragrafo precedente e infine sommare i contributi dovuti a ciascun fattore di impatto.

L'impatto globale viene quindi valutato mediante un'ulteriore scala di riferimento (o meglio di comparazione), opportunamente costruita, che permette di formulare un giudizio sulla sua entità (impatto lieve, moderato, marcato e grave), assegnando i soliti valori numerici.

#### Atmosfera

Tutti i flussi aeriformi, derivanti dai sistemi di aspirazione di cui sarà dotato l'impianto in progetto, caratterizzati unicamente dalla presenza di particolato, vengono convogliati a sistemi filtranti ad elevata efficienza (filtri a maniche o a cartucce autopulenti), conformi alle Migliori Tecniche Disponibili. Conformemente al criterio assunto dalla Provincia di Vicenza per garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti (Parere della C.T.P.A. n. 09/1210 del 16/12/2010), le emissioni depolverate sono convogliate all'atmosfera attraverso camini il cui sbocco (verticale) è portato ad una quota di 1 m superiore all'estradosso della copertura, in modo da favorire la dispersione del particolato residuo, peraltro irrilevante in quanto i sistemi di depolverazione previsti sono tali da garantire un'emissione residua di polveri dell'ordine del mg/mc, e quindi di un ordine di grandezza inferiore al limite prescritto dalla normativa vigente. Si esclude inoltre la presenza di emissioni diffuse e/o fuggitive in quanto tutte le operazioni nelle quali si può produrre particolato aerodisperso sono presidiate da aspirazioni localizzate. Le emissioni dell'impianto nella configurazione di progetto non possono pertanto comportare alcuna incidenza significativa sulla qualità dell'aria dell'ambiente circostante.

Conformemente ai criteri di valutazione assunti nel paragrafo precedente, ritenendo soddisfatta la condizione "A + E", **il valore di impatto sulla componente ambientale "atmosfera" risulta pari a 1 (lieve).**

#### Clima Acustico

Per la stima dell'impatto sul clima acustico ci si riferisce ai risultati dello specifico "studio di settore" (*Valutazione previsionale dell'impatto acustico*) argomento dell'**Elaborato 2B**.

Le conclusioni dello studio, al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti, evidenziano come i livelli di emissione ed immissione acustica determinati dall'esercizio dell'impianto rispettino i rispettivi limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Inoltre si rileva come i livelli differenziali di rumore attesi in corrispondenza del recettore abitativo più

vicino risultino ampiamente inferiori al limite stabilito dalla normativa, anche in relazione all'elevata rumorosità residua dovuta al traffico veicolare insistente sulle strade prospicienti il sito di progetto.

Conformemente ai criteri di valutazione assunti nel paragrafo precedente, risulta soddisfatta la condizione B e quindi **il valore di impatto sulla componente ambientale “clima acustico” risulta pari a 2 (moderato).**

### **Viabilità**

Come argomentato nei paragrafi 7.1.2 e 7.1.11, le maggiori problematiche legate al traffico veicolare per l'impianto in progetto riguardano la S.P. 111 “Nuova Gasparona”, arteria stradale di primaria importanza per il collegamento con il bacino d'utenza principale dell'impianto di recupero, ossia l'Alto Vicentino. In base ai dati di monitoraggio di traffico disponibili (i più recenti dei quali risalgono al 2008) e alle ipotesi di cui all'Allegato F “Mobilità” del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza, si è attualizzato al 2016 il flusso di traffico insistente sulla strada in esame, stimandone prudenzialmente un valore pari a circa 18'000 passaggi/giorno, di cui una quota pari a circa il 12% costituita da mezzi pesanti. Si stima realisticamente che questa strada possa sopportare un incremento di traffico veicolare pesante contenuto entro il 20%, superato il quale potrebbero aversi criticità ovvero un interessamento anche di altre componenti ambientali che interagiscono con il traffico.

Alla potenzialità massima di progetto si stima un incremento di circa una trentina di passaggi/giorno di mezzi pesanti a cui si aggiunge un'ulteriore ventina di passaggi/giorno di mezzi pesanti afferenti all'attività di messa in riserva (R13) già autorizzata nel medesimo sito, per un traffico indotto complessivo di circa 50 passaggi/giorno di mezzi pesanti, corrispondente a circa il 2% del traffico pesante attualmente insistente sulla S.P. 111, incremento di un ordine di grandezza inferiore a quello che determinerebbe il raggiungimento della soglia di criticità per l'arteria stradale considerata.

Risultando quindi soddisfatta la condizione “A” del criterio di valutazione assunto nel paragrafo precedente, **il valore di impatto sulla componente “viabilità” risulta pari ad 1 (lieve).**

### **Salute Pubblica**

Come già detto al paragrafo precedente, il valore di impatto sulla “salute pubblica” viene determinato rispetto ai valori riferiti al clima acustico (valore pari a 2) ed alla componente “atmosfera” (valore pari a 1). Nella scala di riferimento costruita per la “salute pubblica” si ricava pertanto un valore di impatto pari a 1 (lieve).

Gli impatti sulle componenti ambientali interessate possono essere sommati per ottenere un valore che, rapportato nella solita scala di riferimento (da 1 a 4) utilizzando la tabella di comparazione sotto riportata, ci permette di esprimere un giudizio sull'entità dell'impatto complessivo.

<b>Impatto</b>	<b>Somma impatti singoli</b>	<b>Valore</b>
Lieve	$\leq 5$	1
Moderato	6 – 9	2
Marcato	10 – 13	3
Grave	$> 13$	4

I valori di impatto (singolo) già ricavati sono riassunti nella tabella che segue.

<b>Componenti Ambientali</b>	<b>Impatto Singolo</b>
Atmosfera	1
Clima acustico	2
Viabilità	1
Salute pubblica	1
TOTALE	5

La somma dei contributi su ciascuna componente ambientale risulta pari a 5, valore in base al quale si può concludere che **l'impatto ambientale complessivo previsto a seguito della realizzazione dell'intervento in progetto risulta lieve** e che pertanto le misure di mitigazione degli impatti previste in sede progettuale sono sufficienti a garantire la tutela dell'ambiente e della popolazione.

L'estensore